

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

548^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-74

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-109

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 111-133

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione

e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 4, 6, 7 e passim
BASSANINI (DS-U)	4, 6, 16 e passim
MORANDO (DS-U)	5, 20, 30
PETRINI (Mar-DL-U)	6, 8, 23 e passim
ANGIUS (DS-U)	8
VIZZINI (FI)	12
NANIA (AN)	14, 68
TURRONI (Verdi-U)	16
VILLONE (DS-U)	19, 25, 39 e passim
CREMA (Misto-SDI)	27
* MANCINO (Mar-DL-U)	28, 42, 49
* PASSIGLI (DS-U)	12, 32, 38 e passim
D'ONOFRIO (UDC), relatore	34, 35, 45 e passim
CALDEROLI (LP)	35
PASTORE (FI)	36
STIFFONI (LP)	37
RONCONI (UDC)	38
TAROLLI (UDC)	38, 43
EUFEMI (UDC)	38, 45, 48
VITALI (DS-U)	40, 41
BUDIN (DS-U)	42
GUASTI (FI)	44
MALAN (FI)	44, 45
MICHELINI (Aut)	60
D'ANDREA (Mar-DL-U)	62
PAGANO (DS-U)	69
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	7, 18, 25 e passim
Verifiche del numero legale	70

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	70, 71, 72
TURRONI (Verdi-U)	71
BOCO (Verdi-U)	71

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE	73
BETTAMIO (FI)	72

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

73

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 3 ed emendamenti da 3.801/1 a 3.2000	75
---	----

ALLEGATO B

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-
TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . .** Pag. 111

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 121
Ritiro 121

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 121
Deferimento 122

GOVERNO

Trasmissione di documenti 122

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione Pag. 122

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio 73
Apposizione di nuove firme a mozioni 123
Mozioni 123
Interpellanze 124
Interrogazioni 126

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN.* – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri.* – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO.* – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri.* – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri.* – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri.* – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto a favore degli emendamenti 3.801/1 e 3.801/2, che apportano alcune modifiche sostanziali alla proposta di Senato federale di cui all'emendamento 3.800. Quest'ultimo infatti risulta in linea con le ipotesi di composizione del Senato federale indicate dall'opposizione nella bozza Amato, salvo che nel riferimento alla conte-

stualità delle elezioni dei senatori con quelle dei Consigli regionali e nel collegamento tra i candidati al Senato e a Presidente della Giunta della Regione.

MORANDO (DS-U). Ritira l'emendamento 3.801, ritenendo preferibile il modello di Senato federale di cui all'emendamento 3.802, al quale peraltro sono riferibili le considerazioni testé svolte dal senatore Bassanini.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.801/1 e 3.801/2 sono pertanto decaduti.

BASSANINI (DS-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.42/1, di cui chiedo la votazione con il sistema elettronico, volto a sopprimere il riferimento alla contestualità delle elezioni dei senatori con quelle dei Consigli regionali nell'ipotesi di Senato federale delineata nell'emendamento 3.42, anch'essa complessivamente in linea con le indicazioni di cui alla bozza Amato.

PETRINI (Mar-DL-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.42/1 che sopprime il riferimento alla contestualità nel modello di composizione del Senato federale di cui all'emendamento 3.42, sottoscritto in un momento antecedente al successivo ripensamento di tale ipotesi di elezione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione con il sistema nominale elettronico dell'emendamento 3.42/1 sospende brevemente la seduta onde consentire il decorso del termine regolamentare dal preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 16,58.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.42/1. Risulta altresì respinto l'emendamento 3.42.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.44, 3.33/1, 3.33 e 3.36/1 sono stati ritirati.

PETRINI (Mar-DL-U). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 3.500 (testo 2) che delinea un modello di Senato federale a composizione mista, in cui i senatori sono eletti nella circoscrizione unica regionale.

È quindi respinto l'emendamento 3.500 (testo 2).

ANGIUS (DS-U). L'emendamento 3.36 (testo 2) configura una forma del Senato federale alternativa rispetto a quella individuata nell'emendamento del relatore D'Onofrio, che pare confusa rispetto ai rapporti con le Regioni. Si propone la diminuzione del numero dei senatori, che dovranno essere eletti in una circoscrizione unica regionale: il carattere fede-

rale dell'organo non è dato dal rapporto instaurato tra i diversi livelli dell'ordinamento, ma dal carattere della rappresentanza della società civile. È un'idea di federalismo che nasce dal basso, nella quale legittimazione e rappresentanza si fondano al momento dell'elezione, nella quale trovano armonizzazione istanze autonomiste e federaliste che altrimenti vedrebbero nel Senato federale soltanto il luogo del conflitto. Infatti, la contestualità individuata nell'emendamento del senatore D'Onofrio (proposta blindata, frutto dell'accordo di maggioranza e soggetta ai vincoli di fedeltà al patto di Governo, che fa cadere tutti gli appelli al dialogo costituente) rischia di alterare gli equilibri istituzionali: l'elezione contestuale determina una rappresentanza unica, nella quale la subalternità dei senatori ai Presidenti delle Regioni risulterà del tutto evidente. Inoltre la contestualità determina problemi tecnici in relazione alla durata dei diversi Consigli regionali ed imporrà il cambiamento dei mandati di assemblee elettive con funzioni legislative. Il dibattito sulla composizione e le funzioni del Senato evidenzia la diversità delle impostazioni in campo, che attengono ad opposte visioni sociali e distinte concezioni dello Stato: da un lato l'idea di un federalismo solidale che parte dal basso per creare un organo di rappresentanza politica nazionale; dall'altro un'idea di federalismo conflittuale che porterà le rappresentanze regionali più forti, quelle dotate di potere contrattuale più rilevante a condizionare le decisioni del Senato. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VIZZINI (FI). Preciso che le funzioni e i compiti del Senato federale che verranno definiti all'articolo 12 ne qualificheranno il ruolo nel rapporto con la Camera e soprattutto nel confronto con il Governo, c'è da chiedersi in che modo l'adozione della circoscrizione unica regionale possa davvero qualificare come federale l'organo dal momento che i meccanismi elettorali utilizzabili in tale sistema prevedono da un lato le liste elettorali bloccate, e quindi un Senato dei partiti, dall'altro le liste con preferenze che, specie nelle Regioni più densamente popolate, si tradurrebbero in un Senato dei notabili, di coloro che potrebbero permettersi campagne elettorali articolate ed estremamente costose. Il tema di fondo, allora, rimane il legame con il territorio e in tal senso la scelta della maggioranza a favore della contestualità offre adeguate garanzie per l'elezione di un Senato nel quale i Governi saranno costretti ad incrociare gli interessi politici dei partiti con quelli espressi dal territorio, in un quadro di assenza di vincoli di maggioranza. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni*).

NANIA (AN). La lettura dell'emendamento 3.31 presentato dal senatore Morando e da altri senatori del Gruppo Democratici di sinistra, che propone il principio della contestualità e che ha aperto la strada alla soluzione proposta con il subemendamento per relatore D'Onofrio, che evita i rischi di subordinazione del Senato alle vicende politiche dei Consigli regionali, dimostra come si tratti di un tema sul quale le opinioni a confronto genereranno scelte che non potranno di certo avere le conseguenze

apocalittiche paventate dal senatore Angius. In realtà, il carattere nazionale e unitario del Senato federale emerge dall'aver accettato l'impianto complessivo della riforma del Titolo V della Costituzione approvato nella scorsa legislatura dal centrosinistra, dall'aver optato per l'elezione diretta e dall'indicazione della durata quinquennale dell'organo. Una volta svincolato il Senato dalle vicende del rapporto fiduciario con il Governo, ne risulta chiara la vera forza politica (maggiore di quella effettivamente esercitata nell'attuale sistema bicamerale perfetto) che risiederà nel ruolo di interlocutore istituzionale autorevole e autonomo del Governo sulle materie a legislazione concorrente, sulle decisioni di bilancio e sulle scelte importantissime in relazione al federalismo fiscale ed al fondo di perequazione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

TURRONI (*Verdi-U*). Al senatore Nania, che sovente fa riferimento agli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Morando, ricorda che la posizione unitaria del centrosinistra è contenuta nella cosiddetta bozza Amato e che all'interno di tale schieramento possono liberamente esprimersi le posizioni autonome, a differenza di quanto avviene nella Casa delle libertà, condizionata dai ricatti del *leader* della Lega. Dichiarò quindi il voto favorevole dei Verdi all'emendamento 3.36 (testo 2). (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto l'emendamento 3.36 (testo 2).

VILLONE (*DS-U*). Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 3.40, fa presente che lo stesso contiene due principi – la durata differenziata del Senato federale rispetto alla Camera dei deputati e l'elezione con metodo proporzionale - inizialmente condivisi dalla maggioranza, tant'è che il primo è contenuto nel testo licenziato dalla Commissione e il secondo in quello a suo tempo presentato dal Governo. La ricerca di un possibile accordo sulle riforme costituzionali è stata quindi progressivamente disattesa dalle divaricazioni emerse all'interno delle forze di maggioranza e da minacciate crisi di governo.

Il Senato respinge l'emendamento 3.40.

BASSANINI (*DS-U*). I due successivi subemendamenti evidenziano il dissenso su due commi dell'emendamento 3.802, per il resto condivisibile, concernenti la previsione della contestualità dell'elezione e il collegamento con la candidatura alla presidenza della Giunta regionale, che appaiono incoerenti rispetto alla linea comune dell'opposizione espressa nella bozza Amato.

MORANDO (*DS-U*). Dichiarò a titolo personale la contrarietà ai due subemendamenti al 3.802. La rilevanza del dibattito, più volte sottolineata dagli esponenti della maggioranza, dovrebbe indurre ad un confronto in-

centrato più sul merito delle questioni che sulla dialettica tra maggioranza e opposizione. Al senatore Bassanini ricorda che il principio della contestualità era contenuto in un disegno di legge presentato dall'Ulivo nel giugno 2003, primo firmatario il senatore Mancino; esso, inoltre, risponde alla necessità di scongiurare il rischio di una subordinazione politica del candidato senatore rispetto al candidato presidente di Regione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario ai subemendamenti e, in genere, al principio della contestualità dell'elezione così come oggi formulato. La discussione è a suo avviso viziata da un equivoco di fondo sul concetto di federalismo, che è un processo centripeto, nel senso della ricerca di convergenza pur nel rispetto delle diversità territoriali, mentre quello che viene prospettato è un federalismo molto simile, quando non coincidente, con il secessionismo. Il suo voto contrario, quindi, attiene non al modello prescelto, bensì ai valori ad esso sottesi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Zulueta*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VILLONE (DS-U), respinge l'emendamento 3.802/1. È quindi respinto il 3.802/2.

VILLONE (*DS-U*). Annuncia il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 3.802, che prevede la regionalizzazione del Senato federale, ipotesi che, dopo aver ottenuto un'ampia adesione tra i senatori del centrosinistra è ora nettamente minoritaria in tale schieramento. Infatti, ancor prima che la contestualità fosse fatta propria dalla maggioranza, ci si è resi conto delle rilevanti e negative implicazioni di tale opzione, che indebolisce le istituzioni e le rende inadeguate a rispondere alle complesse domande poste dalla società, che al contrario richiedono uno Stato efficiente ed una forte competitività del sistema.

CREMA (*Misto-SDI*). Per convinzione ma anche per coerenza rispetto ad un disegno di legge presentato nella precedente legislatura, imperniato sugli stessi principi di contestualità e di collegamento tra candidati al Senato e alla Presidenza della Giunta regionale, annuncia il voto favorevole all'emendamento.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Benché il disegno di legge n. 2320, di cui è primo firmatario, preveda che l'elezione dei senatori si svolga, in ogni Regione, contestualmente all'elezione dei Consigli regionali, da tale contestualità temporale non deriva alcuna conseguenza né in senso ascendente né in senso discendente, cioè né sui Consigli regionali né sul Senato federale. L'emendamento 3.802, che supera tale previsione e stabilisce addirittura un collegamento tra i candidati al Senato federale e i candidati alla presidenza della Giunta regionale, pone a rischio l'autonomia del Senato, ma anche dei Consigli regionali; non tiene, infatti, in alcun conto il prin-

cipio di autonomia che l'articolo 122 della Costituzione riserva alle Regioni in materia di legge elettorale regionale. Chiede nuovamente al relatore di indicare il modello di legge elettorale per il Senato: come l'articolo 26 prevede per la Camera dei deputati un sistema elettorale in grado di favorire la formazione di una maggioranza, per il Senato federale dovrebbe essere sancita la preferenza per una legge elettorale garante della rappresentanza della pluralità delle posizioni politiche. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC*).

MORANDO (*DS-U*). In dissenso dal Gruppo dichiara il voto favorevole all'emendamento 3.802, che propone esplicitamente un Senato federale come Camera delle Regioni, da cui discende logicamente la decadenza dei senatori eletti nella Regione in caso di scioglimento del relativo Consiglio regionale; che il relatore abbia rovesciato i termini del problema, condizionando addirittura la durata dei Consigli regionali per garantire la permanenza in carica dei senatori, dimostra la radicale diversità dei modelli proposti: da un lato il modello ibrido della maggioranza, dall'altro grazie alla contestualità si stabilisce un collegamento politico. (*Applausi del senatore Tonini*).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.802, 3.502, 3.804 (testo 2) e 3.45.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.803 è stato ritirato.

PASSIGLI (*DS-U*). L'emendamento 3.27, anche in considerazione della rilevanza delle leggi elettorali per la definizione dei sistemi costituzionali, prevede che l'elezione del Senato federale avvenga sulla base di circoscrizioni regionali; in tal modo si accentua il carattere rappresentativo dell'organo, evidenziando che il mandato è espresso dagli elettori, si sceglie il sistema elettorale proporzionale e si garantisce che il Senato possa mantenere un livello elevato di funzioni. (*Applausi del senatore Peterlini*).

Il Senato respinge l'emendamento 3.27.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.305 si intende ritirato.

D'ONOFRIO, *relatore*. L'emendamento 3.503 (testo 2) è parzialmente ricompreso nel 3.2000 a propria firma; ove identico deve pertanto ritenersi assorbito, mentre esprime parere favorevole sulle parti non coincidenti.

CALDEROLI (*LP*). Precisa la nuova formulazione dell'emendamento recante le sole parti non coincidenti con l'emendamento 3.2000. (*v. Allegato A*).

PASTORE (FI). Condivide le valutazioni del senatore Calderoli e modifica l'emendamento 3.504 (testo 2) (v. *Allegato A*), ritenendo che il quadro verrà completato dall'approvazione dell'emendamento 3.2000 del relatore.

PETRINI (Mar-DL-U). Allorché nella scorsa legislatura fu introdotto in Costituzione il principio della rappresentanza degli italiani all'estero si escluse la possibilità di esercitare tale rappresentanza in un Senato di tipo federale apparendo più appropriata allo scopo una Camera di tipo politico. La reintroduzione che si intende operare contrasta ancor più con l'altro principio accolto, quello della contestualità, volto a garantire un forte legame con il territorio, in quanto l'elezione di sei senatori nella circoscrizione Estero appare priva di qualsiasi legame di tipo territoriale o politico. Inoltre aggiunge il rischio di un eccessivo peso nella formazione delle maggioranze. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

STIFFONI (LP). Dichiaro di non partecipare alla votazione.

Il Senato approva l'emendamento 3.503 (testo 3), identico all'emendamento 3.504 (testo 3). È quindi respinto l'emendamento 3.506 (identico al 3.507).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.805/1 e 3.805 sono stati ritirati.

RONCONI (UDC). Ritira gli emendamenti 3.2000/1 e 3.2000/2.

TAROLLI (UDC). Ritira l'emendamento 3.2000/3.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.2000/4 (testo corretto) e 3.2000/5 (testo corretto).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.2000/6 e 3.2000/7 sono ritirati.

EUFEMI (UDC). Ritira gli emendamenti 3.2000/8 e 3.2000/11.

PASSIGLI (DS-U). Ritira gli emendamenti 3.2000/9 e 3.2000/18.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.2000/10 e 3.2000/12 (identico al 3.2000/13).

VILLONE (DS-U). Mantiene l'emendamento 3.2000/14 che riafferma la preferenza per l'elezione in un'unica circoscrizione regionale.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.2000/14, 3.2000/15, 3.2000/16 e 3.2000/17.

BASSANINI (DS-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 3.2000/19 che propone, rispetto all'affermazione del mero principio della

contestualità, una soluzione più efficace dal punto di vista del federalismo, quella dell'elezione in un collegio unico coincidente con i confini territoriali della Regione, con ciò sottolineando la rappresentatività da parte dei senatori dell'intera comunità regionale.

È quindi respinto l'emendamento 3.2000/19.

VITALI (DS-U). L'emendamento 3.2000/20 è volto di evitare che, in nome del principio della contestualità, venga alterata la data delle prossime elezioni regionali, prevedendo che l'elezione del Senato federale per la prossima legislatura sia disciplinata dalla legge elettorale vigente e che i senatori rimangano in carica fino alla loro progressiva sostituzione, a partire dal terzo anno successivo dall'inizio della legislatura.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.2000/20 (con conseguente preclusione dell'emendamento 3.2000/51/1), 3.2000/21 (con conseguente preclusione dell'emendamento 3.2000/51/2) e 3.2000/22.

MANCINO (Mar-DL-U). L'emendamento 3.2000/23 è volto a garantire che la composizione del Senato rispetti la pluralità delle opinioni esistenti nel Paese.

VILLONE (DS-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 3.2000/23 che offre un'indicazione di principio per la scelta di un sistema elettorale in senso proporzionale.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2000/23.

BUDIN (DS-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 3.2000/24 in quanto la previsione di una rappresentanza della minoranza linguistica slovena colmerebbe il divario rispetto a quella di altre minoranze più forti perché caratterizzate territorialmente e si conforma ad una logica di Senato federale quale Camera di raccordo della pluralità territoriale e di armonizzazione con l'interesse nazionale.

È quindi respinto l'emendamento 3.2000/24.

TAROLLI (UDC). Ritira l'emendamento 3.2000/25.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2000/26.

VILLONE (DS-U). Mantiene l'emendamento 3.2000/27.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.2000/27.

PASSIGLI (DS-U). L'emendamento 3.2000/28 ripara all'incongruità derivante dall'introduzione in un Senato caratterizzato per il legame con il territorio anche di sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2000/28.

GUASTI (FI). Ritira l'emendamento 3.2000/51/3.

MALAN (FI). Ritira gli emendamenti 3.2000/51/4 e 3.2000/51/6, chiedendo chiarimenti al relatore in ordine alle proposte rappresentate.

D'ONOFRIO, *relatore*. Poiché il sistema elettorale vigente per il Senato prevede l'ipotesi di elezioni suppletive, si è scelto di non prevedere in una norma costituzionale la questione relativa alla durata del Senato federale, rinviandola in sede di definizione delle norme transitorie.

VILLONE (DS-U). La durata delle Camere va prevista in una norma costituzionale. Il rinvio della questione riguardante la durata del Senato ad una norma transitoria offre un segnale di precarietà dell'istituzione.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 3.2000/51/5 giustifica le perplessità del relatore riguardo all'impossibilità di svolgere eventuali elezioni suppletive qualora si stabilisca che i senatori siano eletti per cinque anni, ma ciò non pare riscontrarsi riguardo alla norma di cui all'emendamento 3.2000/51/6 in cui si stabilisce la durata dell'organo Senato, senza che ciò determini ostacoli per eventuali elezioni suppletive dei senatori.

È quindi respinto l'emendamento 3.2000/51/5.

EUFEMI (UDC). Fa proprio l'emendamento 3.2000/51/6, ritenendo necessario riferire la durata all'organo Senato e non ai senatori e inserire la norma in Costituzione, analogamente a quanto previsto per la Camera dei deputati. Chiede pertanto al relatore di rimettersi alla volontà dell'Assemblea. (*Applausi del senatore Asciutti*).

D'ONOFRIO, *relatore*. La contrarietà alla previsione costituzionale circa la durata è motivato dall'esigenza di evitare l'introduzione surrettizia in Costituzione di ipotesi di scioglimento, che indebolirebbero l'istituzione Senato.

VILLONE (DS-U). Sottoscrive l'emendamento, considerando che non vi è alcun motivo per dedurre da una norma sulla durata del Senato possibili ipotesi di scioglimento.

MANCINO (Mar-DL-U). L'indicazione nella Costituzione della durata del Senato federale è essenziale. Quanto alle elezioni suppletive dei senatori, l'eventuale nuova legge elettorale potrà recuperare la norma. (*Applausi del senatore Zanda*).

BASSANINI (DS-U). L'indicazione della durata della legislatura del Senato non ha effetti sulle elezioni suppletive e non riguarda lo scioglimento, non esistendo il vincolo di maggioranza come alla Camera.

D'ONOFRIO, *relatore*. Se viene approvato l'emendamento 3.2000, che reca anche l'espressa abrogazione del riferimento allo scioglimento del Senato, non ha difficoltà ad esprimere parere favorevole all'accoglimento degli emendamenti.

Il Senato approva gli identici emendamenti 3.2000/51/6, 3.2000/51/7 e 3.2000/51/8, con conseguente preclusione degli emendamenti successivi fino al 3.2000/51/15.

VILLONE (*DS-U*). Nella logica della proposta dal relatore la durata dei Consigli regionali, rinviata alla legge ordinaria, può essere accorciata o allungata. Poiché questo è un elemento di distorsione del meccanismo di ricambio democratico nell'ambito dei Consigli regionali, è opportuno fissarne in Costituzione la durata.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.2000/51/16, 3.2000/51/17 (identico al 3.2000/51/18), 3.2000/51/19 e 3.2000/51/20.

PASSIGLI (*DS-U*). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 3.2000/51/21: il meccanismo della contestualità può essere messo in atto o allungando la vita degli attuali Consigli regionali o prolungando la durata di quelli successivi fino al 2011. Questa seconda soluzione appare certamente più corretta dell'ipotesi, finora mai verificatasi, di prolungare la durata di un'assemblea legislativa in carica.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.2000/51/21 e 3.2000/51/22.

D'ONOFRIO, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole all'accoglimento dell'emendamento 3.2000/51/23.

Il Senato approva l'emendamento 3.2000/51/23. Risultano invece respinti gli emendamenti dal 3.2000/51/24 al 3.2000/51/34.

BASSANINI (*DS-U*). Dichiara voto contrario al subemendamento del relatore 3.2000/51. Il meccanismo della contestualità delle elezioni del Senato federale e dei Consigli regionali non ha precedenti nell'esperienza degli altri Stati federali, che hanno forme più efficaci e collaudate e meno contraddittorie per collegare l'organo parlamentare federale ai soggetti federati. Una soluzione migliore sarebbe stata anche la creazione di un Senato misto con partecipazione dei Presidenti delle Giunte regionali, prospettata dalla Lega e poi inopinatamente fatta cadere.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dichiara voto contrario all'emendamento che introduce il meccanismo elettorale della contestualità morbida. Prevedere che in caso di scioglimento dei Consigli regionali prima del termine fisiologico i nuovi Consigli e i relativi presidenti delle Regioni avranno durata

limitata a causa del condizionamento imposto dalla contestualità con le successive elezioni al Senato significa compromettere la dinamica democratica delle Assemblee elettive regionali proprio nel momento in cui si afferma la volontà di portare a compimento il modello federalista. In realtà tale proposta è frutto della ricerca frettolosa di una soluzione di compromesso ai conflitti interni alla maggioranza. Chiede la votazione nominale elettronica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*)

D'ONOFRIO, *relatore*. Segnala un errore lessicale: all'ultimo periodo dell'emendamento la parola «sue» va sostituita con la parola «loro».

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 3.2000/51 (testo corretto) nel testo emendato, con conseguente conclusione degli emendamenti 3.2000/29, 3.2000/30, 3.2000/31, 3.2000/36, 3.2000/37, 3.2000/38, 3.2000/40, 3.2000/41 e 3.2000/42. Vengono respinti gli emendamenti 3.2000/32, 3.2000/33, 3.2000/34, 3.2000/35, 3.2000/39, 3.2000/43 (identico al 3.2000/44), 3.2000/45, 3.2000/46, 3.2000/47 e 3.2000/48.

VILLONE (*DS-U*). Fa suo l'emendamento 3.2000/49.

BASSANINI (*DS-U*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 3.2000/49: la contestualità proposta dal testo del relatore indebolisce la stabilità e la capacità di realizzare i programmi politici delle Regioni.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2000/49.

MICHELINI (*Aut*). I rispettivi statuti recano specifiche modalità di scioglimento dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Queste norme debbono essere mantenute e osservate ed in tal senso è stato presentato l'emendamento 3.2000/50.

D'ONOFRIO, *relatore*. Con l'accoglimento dell'emendamento 3.2000/51/23 del senatore Calderoli, la proposta in questione non è più necessaria perché ora il testo richiama le procedure di scioglimento dei Consigli regionali previste anche dagli statuti speciali. Se invece lo scopo è quello di non far applicare l'allineamento allo scioglimento eventualmente disposto in Trentino Alto Adige, il parere è contrario.

VILLONE (*DS-U*). Oltre ai casi di scioglimento previsti dall'articolo 126 della Costituzione o da altra norma costituzionale, vi è la possibilità di procedure speciali di scioglimento contemplate dai singoli statuti, che la successiva legge ordinaria non potrà certamente modificare. Pertanto l'emendamento del senatore Michelini appare giustificato e meriterebbe di essere approvato, quanto meno per offrire spazi per una soluzione successiva più fondata dal punto di vista costituzionale.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2000/50.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 3.2000 del relatore è stato modificato dal subemendamento 3.2000/51, a sua volta ulteriormente subemendato. Trattandosi di una norma che riscrive l'articolo 57 della Costituzione, chiede che i senatori siano posti in condizione di conoscere con esattezza il contenuto dell'emendamento che si accingono a votare.

D'ONOFRIO, *relatore*. Si tratta di votare un emendamento del relatore, parzialmente riscritto da un subemendamento dello stesso e da una serie di mere consequenzialità. Tuttavia, è opportuno un ulteriore approfondimento in ordine alla modifica dell'ultimo comma dell'emendamento 3.2000/51 precedentemente indicata.

PRESIDENTE. Prende atto di tale esigenza, cui si potrà provvedere in sede di coordinamento.

BASSANINI (*DS-U*). Nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea la ragionevolezza della richiesta del senatore D'Andrea, dal momento che è all'esame la riscrittura della seconda parte della Costituzione. Invita inoltre l'Assemblea ad un'ulteriore riflessione, poiché la Camera dei deputati, anche per una forma di rispetto del lavoro svolto dal Senato, probabilmente deciderà di non intervenire sulle scelte compiute da quest'ultimo in ordine alla riforma delle sue strutture e delle sue funzioni. A parte la convergenza tra maggioranza e opposizione sulla riduzione del numero dei senatori, che comporterà come conseguenza anche quella del numero dei deputati, ribadisce il convinto dissenso sulle scelte compiute in ordine al Senato federale, che difficilmente sarà in grado di rappresentare l'insieme delle entità federate e nel contempo l'unità nazionale, come accade nei principali sistemi federali, per la debolezza e la contraddittorietà di una soluzione assolutamente inedita soprattutto in ordine alla contestualità delle elezioni con quelle dei Consigli regionali. Tali scelte rafforzano i timori di subalternità politica del Senato federale rispetto agli stessi Consigli regionali. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). La contestualità dell'elezione del Senato federale e dei Consigli regionali, con il conseguente condizionamento della rappresentanza democratica di uno dei rami del Parlamento, e la contraddittorietà complessiva del quadro normativo fanno insorgere dubbi sulla vitalità politica di tale istituzione. A differenza di altri modelli costituzionali federali come quello tedesco, dove il vincolo di mandato imperativo degli eletti al Bundesrat rispetto agli Stati federati è tale da consentire persino il voto per delega, ma nel contempo da escludere le guarentigie proprie dello *status* di parlamentare, il Senato federale italiano non riuscirà a svolgere quella funzione di garanzia e di raccordo tra le istanze delle Regioni e l'esigenza di armonizzazione delle stesse in funzione nazionale.

Chiede infine al relatore un chiarimento sull'ultimo comma dell'emendamento 3.2000/51. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

NANIA (AN). L'emendamento 3.2000 è fondamentale per il complessivo funzionamento del sistema politico e costituzionale che si sta delineando. Una volta confermati i principi fondamentali della prima parte della Costituzione, ampiamente condivisi dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione, e quindi anche il principio cardine della sovranità popolare contenuto nell'articolo 1, l'unica forma concretamente possibile di federalismo per l'Italia è quella per competenze e per materie. La sua parte politica sottolinea infatti la profonda diversità dei presupposti storici e politici che caratterizzano l'Italia, in un quadro costituzionale unitario e in un sistema bipolare, rispetto a quelli che hanno condotto alla determinazione dei richiamati modelli degli Stati Uniti o della Germania. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PAGANO (DS-U). Dopo le autorevoli conferme del relatore e del senatore Nania circa la rilevanza dell'emendamento e considerata la scarsa presenza di senatori in Aula, chiede la verifica del numero legale. (*Commenti dai Gruppi FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 2677-B, di conversione del decreto-legge n. 355 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Non appena trasmesso esso sarà assegnato alle Commissioni competenti che sono pertanto sin da ora autorizzate a convocarsi onde consentire all'Assemblea di esaminare il disegno di legge nel corso della seduta antimeridiana di domani. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 9 di domani.

TURRONI (Verdi-U). Il termine per gli emendamenti è eccessivamente ridotto, visto che il Senato non ha ancora ricevuto il messaggio; chiede alla Presidenza di consentire la presentazione almeno fino alle ore 10 di domani. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. Si rammarica per il ritardo con cui la Camera ha approvato il provvedimento, che in considerazione della sua imminente scadenza va comunque esaminato entro la seduta antimeridiana di domani. Stabilisce alle ore 9,30 il termine per la presentazione degli emendamenti.

BOCO (*Verdi-U*). Sulla base di numerosi precedenti, chiede che il Presidente iscriva la discussione del decreto-legge recante proroga di termini anche all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

PRESIDENTE. Non può accedere alla richiesta del senatore Boco poiché nella seduta di domani pomeriggio, come da calendario approvato, non sono previste votazioni.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BETTAMIO (*FI*). Chiede che il Governo risponda con urgenza ad un'interrogazione che si accinge a presentare in ordine alla crisi che ha colpito il settore avicolo a seguito dell'epidemia di influenza in Asia e che rischia di determinare la chiusura di aziende e la perdita di posti di lavoro.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 26 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cicolani, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Gubert, Mantica, Meleleo, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gaburro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Basile, per partecipare ad un seminario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO.* – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI.* – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO.* – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *VILLONE e BASSANINI.* – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-*

verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 3.801/1.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, in questo caso, che è analogo a quello precedente, possiamo semplicemente svolgere una votazione per parti separate del successivo emendamento 3.801, perché abbiamo presentato ad esso due subemendamenti.

Del successivo emendamento 3.801, infatti, noi condividiamo i primi tre commi dell'articolo 57 in esso contenuto, non gli ultimi due, quindi condividiamo una soluzione basata sull'elezione a suffragio universale diretto di un numero ridotto di senatori (200) su base regionale, anche se avremmo preferito la dizione (ci sono nostri emendamenti successivi in tal senso) «circoscrizione unica regionale», in modo che rappresentino effettivamente gli elettori di tutta la Regione.

La grande maggioranza di noi, in coerenza con la bozza Amato, non condivide né la contestualità con le elezioni dei Consigli regionali, né tanto meno la previsione, che nell'emendamento 3.801 è esplicitata, del collegamento tra i candidati al Senato e i candidati alla Presidenza della Giunta regionale o della Provincia autonoma, che è un'indicazione molto chiara, trasparente, dell'idea che i senatori siano espressione di una scelta politica regionale, legata alla formazione delle maggioranze e alla risoluzione dei problemi delle coalizioni e delle alleanze politiche regionali. Tant'è vero che in questo testo è molto esplicito il fatto che sostanzialmente ci sarà una scheda elettorale nella quale, accanto al nome del Pre-

sidente della Regione, ci saranno le liste collegate per l'elezione dei consiglieri regionali e la lista collegata per l'elezione al Senato della Repubblica.

Così, in qualche modo la scelta del Presidente della Regione trascinerà con sé la scelta dei senatori; si tratta di una scelta legittima, per carità, che certamente radica la delegazione dei senatori della Regione nel territorio: ma in quale territorio? Nel ceto politico regionale, anzi, nei giochi delle amministrazioni regionali.

Noi pensiamo che questo abbia poco a che fare con una scelta modellata sul Senato degli Stati Uniti; sicuramente è una scelta che non può esprimere il modello tedesco; ma neanche un'alternativa al modello americano, perché si tratterebbe di personale politico probabilmente non dotato di una forte legittimazione popolare.

Noi, quindi, proponiamo che l'emendamento 3.801 venga sostenuto, ma una volta depurato di questi due elementi tra loro collegati di contestualità. Vorrei sottolineare con molta chiarezza che questa scelta è coerente con la proposta che i Gruppi di opposizione tutti assieme hanno avanzato attraverso la bozza Amato, nella quale sono prospettate per la composizione del Senato diverse ipotesi.

Queste ipotesi sono tuttavia comprese in un *range* che non prevede la soluzione della contestualità: vanno dalla composizione mista del Senato fino al Senato che rappresenta le collettività territoriali sul modello americano, sulla base di una elezione diretta in circoscrizioni regionali. Nell'ambito di questa ipotesi, quindi, si muovono i primi tre commi dell'emendamento 3.801, non sicuramente il quarto e il quinto comma che proponiamo pertanto di sopprimere attraverso gli emendamenti soppressivi 3.801/1 e 3.801/2.

Chiederei anche, signor Presidente, che su questi due subemendamenti si possa votare mediante procedimento elettronico, per dare modo, anche nelle file dell'opposizione, a chi non condivide la bozza Amato e i suoi contenuti di assumersene chiaramente la responsabilità.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, mi scuso per il ritardo, essendosi già passati alla votazione dell'emendamento 3.801/1; mi scuso anche con il senatore Bassanini. Intendo però ritirare l'emendamento 3.801, al fine di consentire una discussione più approfondita sull'emendamento 3.802, che rappresenta meglio il mio orientamento.

Faccio notare al senatore Bassanini che i suoi subemendamenti all'emendamento 3.802 seguono la stessa logica di quelli presentati all'emendamento 3.801, per cui la sua dichiarazione di voto potrà considerarsi già effettuata sulla base dell'intervento appena svolto.

Rinvio, quindi, anch'io ad allora le osservazioni che intendo avanzare con riferimento ai subemendamenti del senatore Bassanini.

PRESIDENTE. Essendo stato testé ritirato l'emendamento 3.801, di conseguenza decadono gli emendamenti 3.801/1 e 3.801/2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42/1.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, la ragione del subemendamento 3.42/1 è la medesima che ha ispirato i precedenti subemendamenti. Quindi, mi rifaccio a quanto ho già avuto occasione di dire. Penso che alcuni dei colleghi – non tutti – che hanno firmato l'emendamento 3.42, a partire dal presidente Mancino, probabilmente convengono su di esso, avendo già espresso in quest'Aula motivate opinioni contrarie al principio della contestualità.

L'emendamento 3.42 è una buona proposta modificativa che esprime la linea contenuta nella bozza Amato e che è quindi sostenuta dai senatori dei Gruppi dell'opposizione. Esso adotta la variante cosiddetta mista, prevedendo che i Presidenti delle Regioni sono membri di diritto del Senato e salvo che sul quarto comma, relativo alla contestualità, converge con le soluzioni individuate nella bozza Amato.

Penso quindi che diversi firmatari (anche se non tutti), dell'emendamento 3.42 converranno con il subemendamento 3.42/1 da me presentato, al fine di allineare il testo alle posizioni illustrate nella citata bozza Amato.

Infine, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.42/1 del senatore Bassanini, che tende a sopprimere il quarto comma dell'emendamento 3.42 (che reca, fra le altre, la mia firma). Il motivo ho avuto già modo di spiegarlo.

Questi emendamenti sopravvivono alla discussione che facemmo in Commissione che portò ad una scelta diversa da quella oggi in campo, cioè a non ritenere utile la contestualità delle elezioni. Questi emendamenti, ripeto, sopravvivono a quella discussione.

L'emendamento cui, invece, facciamo riferimento per illustrare la nostra posizione è il 3.500 (testo 2), su cui interverremo successivamente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,55.

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 16,58).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42/1, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.44 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.500 (testo 2), presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.33/1, 3.33 e 3.36/1 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36 (testo 2).

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo non sull'emendamento in esame, ma perché resti agli atti il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.500 (testo 2) che è stato già posto ai voti e sul quale avevo precedentemente espresso il desiderio di soffermarmi.

A nostro avviso, infatti, la soluzione proposta in quell'emendamento, un Senato a composizione mista in cui vengono compresi anche i Presidenti delle regioni Valle d'Aosta e Molise e delle province autonome di Trento e Bolzano, era migliore di quella che ci viene prospettata.

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare il senso dell'emendamento 3.36 (testo 2) al quale attribuiamo un certo rilievo. Come i colleghi potranno facilmente desumere da una lettura anche rapida del testo, si tratta di una proposta che configura il Senato federale in una forma assai diversa e sostanzialmente alternativa a quella ipotizzata questa mattina nell'emendamento illustrato dal relatore, senatore D'Onofrio.

È evidente che dall'intervento che sto facendo su questo emendamento i colleghi potranno ricavare un giudizio implicito di contrarietà rispetto alla proposta formulata questa mattina. Dico questo per due ragioni di fondo. In primo luogo, perché rispetto alla proposta che noi formuliamo, quella del collega D'Onofrio ci sembrava – lo hanno già sottolineato diversi colleghi – piuttosto confusa e pasticciata, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra Senato e Regioni nell'ambito del quale fondamentalmente si indebolisce il ruolo del Senato federale.

In secondo luogo, l'opinione di contrarietà discende da una ragione più politica. L'emendamento presentato dal collega D'Onofrio, come egli ha illustrato ampiamente in questa sede e all'opinione pubblica, è una proposta blindata, è il risultato di un accordo di maggioranza che fa cadere quegli appelli al confronto e al dialogo, che a più riprese ci sono stati rivolti anche da lei, signor Presidente, affinché la nostra sessione di lavoro avesse un carattere costituente, almeno per quanto riguarda il ruolo del Senato. Questo carattere è chiaramente assente, essendo vincolata la maggioranza al mantenimento del patto di Governo che è stato rivendicato, del tutto legittimamente ma inopinatamente, con particolare vigore e inequivocabili parole, dal Ministro per le riforme istituzionali.

Il nostro emendamento prevede una diminuzione del numero dei senatori a 200, un numero che ci sembra adeguato e congruo. Esso prevede inoltre l'elezione diretta dei membri del Senato in una circoscrizione unica regionale. Questa modalità di formazione e di legittimazione del Senato ha per noi un rilievo particolare proprio in riferimento al carattere federale che vogliamo attribuire al futuro Senato della Repubblica.

Secondo la nostra proposta, tutti i cittadini della Regione concorrono alla elezione dei senatori della Regione. Voglio sottolineare che il carattere federale non è dato precipuamente dal rapporto tra diversi livelli, nazionale e regionale, dell'ordinamento ma scaturisce dalla modalità di legittimazione e dal carattere della rappresentanza.

Il Senato diventa federale non già attraverso un patto tra Governo nazionale, maggioranze politiche e Giunte regionali, ma attraverso una forma di elezione e di espressione diretta della rappresentanza su base territoriale. Non è l'ente, ma sono il territorio, la società, le entità politiche, sociali, culturali di una determinata Regione che, eleggendo la loro rappresentanza, imprimono un carattere federale alla Camera che si sta componendo. È questo un aspetto peculiare della nostra idea di federalismo: legittimazione e rappresentanza si fondono nel momento in cui, attraverso l'elezione, si compone il Senato federale.

Vorrei dire al Ministro per le riforme che questa idea di federalismo che nasce dal basso è esattamente opposta al meccanismo che si vuole tentare di definire. Tale meccanismo conduce alla formazione del Senato federale, con la contestuale elezione dei Consigli regionali, in parte dal basso ma, sminuendo la funzione compensativa nazionale che il Senato deve assolvere, in realtà nega il suo carattere federale e nazionale. Nella nostra ipotesi un federalismo che nasce dal basso non solo mantiene ma rafforza il ruolo nazionale del Senato federale della Repubblica.

Nel Senato composto in questo modo, infatti, possono trovare armonizzazione quelle istanze federaliste ed autonomiste che diversamente, nella proposta formulata dal relatore, non trovano una forma di armonizzazione ma esclusivamente una sede di conflitto, cioè un momento nazionale nel quale tali istanze dal basso si misurano e si scontrano.

In altre parole, il carattere della formazione del Senato e la forma della sua composizione possono confermare il carattere federale ma anche nazionale del Senato della Repubblica o viceversa lo possono negare. Per me, da questo punto di vista, care colleghe e cari colleghi, è secondario se del Senato medesimo possano far parte – ne abbiamo già discusso a lungo, con lo stesso relatore – attraverso la composizione mista i Presidenti delle Regioni o le rappresentanze delle autonomie.

Una cosa mi è chiara, e nel successivo emendamento in esame viene ben espressa: possiamo certamente prefigurare una composizione mista, cioè una partecipazione al Senato federale anche dei Presidenti delle Giunte delle Regioni, ma in questo caso la nostra opinione è che debbano essere rimosse le pregiudiziali di ineleggibilità e che quindi i Presidenti delle Regioni debbano partecipare e concorrere al processo di legittimazione e formazione della rappresentanza dal basso. In altre parole, si devono candidare e devono essere eletti.

Stamattina, e mi avvio a concludere signor Presidente, si è discusso nuovamente e a lungo del carattere delle seconde Camere di altri Paesi a struttura ordinamentale federale. Si è fatto riferimento al Senato «forte» americano. Si è fatto riferimento al carattere rappresentativo delle comunità territoriali in relazione al *Bundesrat*, il cosiddetto Senato tedesco.

Da questo punto di vista, secondo me, si è giustamente rilevato che il carattere federale di queste importanti Camere, sicuramente diverse nella loro composizione e forma di rappresentanza, non è dato né in questi due Paesi, Stati Uniti e Germania, né in altri, da quella contestualità che pure viene proposta da alcuni colleghi.

Il punto centrale sul quale vorrei concludere l'illustrazione di questo emendamento, onorevoli colleghi, è molto semplice. Stiamo discutendo non soltanto delle caratteristiche e dei tratti essenziali, funzionali e di legittimazione di rappresentanza che deve avere il Senato, ma anche delle possibili alterazioni, che possono risultare gravi, del nostro sistema politico nazionale e del nostro equilibrio istituzionale.

Infatti, se ben riflettete, la contestualità dell'elezione – vale a dire l'idea di eleggere contemporaneamente i rappresentanti delle Regioni e il Senato, come prefigurato dal Presidente del Consiglio qualche tempo fa – in parte strumentalmente proposta dal Governo e dalla maggioranza, in parte diversamente motivata, porta comunque ad un'alterazione politica molto grave nel sistema della formazione della rappresentanza.

È del tutto evidente che eleggendo contestualmente Presidenti di Regione e quindi, di fatto, Giunte e Consigli, insieme ai senatori del futuro Senato federale avremo un'unica rappresentanza in cui la subalternità politica e istituzionale dei senatori rispetto al Presidente della Regione e a chi guida quella determinata Regione, non mi importa di quale maggioranza, è del tutto chiara ed evidente.

Con una aggiunta: sotto il profilo istituzionale dobbiamo scrivere nella futura Costituzione (secondo me, mi permetto di dirlo) norme contorte e pasticciate, al fine di garantire una contestualità di questa elezione. Pertanto, dovremo cambiare la data delle elezioni e la durata della legislatura della Regione autonoma siciliana, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Regioni che votano tutte in date diverse; in più, dovremo cambiare la lunghezza delle legislature delle Regioni a statuto ordinario, vale a dire di tutte le altre Regioni italiane.

Ciò produrrà un cambiamento, se mi permettete, non di poco rilievo per quanto riguarda i mandati regionali: si tratta di assemblee legislative che scrivono leggi, non di assemblee comunali (lo dico con tutto il rispetto per le assemblee comunali, che tuttavia scrivono norme amministrative e non leggi).

Dunque, nel momento in cui stiamo discutendo di questo problema estremamente complicato (lo so bene, come tutti), di cosa debba essere il futuro Senato federale, ci troviamo di fronte a questo ordine di questioni.

Infine, c'è un altro ordine di problemi, non meno rilevante. Care colleghe e cari colleghi, mentre stiamo discutendo qui dei caratteri, delle funzioni, della composizione e della rappresentanza del futuro Senato federale, in realtà ciascuno di noi (maggioranza, Governo e opposizione) ha una propria idea del federalismo.

Vale a dire che noi stiamo traducendo in norma qualcosa che attiene al funzionamento e al rapporto dello Stato, avendo in testa, in realtà, una concezione dello Stato, una visione della società, un senso dell'ordinamento della Repubblica da cui ovviamente traspare e di cui è intrisa l'idea di federalismo che ciascuno di noi porta in sé. Ma allora, diciamocela tutta: qui stiamo discutendo di un'idea di federalismo che, da un lato – la si può criticare o apprezzare –, definisco solidale, ma che, dall'altro lato – la si può criticare o apprezzare ma dobbiamo sapere che di questo si tratta –, in realtà si può definire conflittuale.

Se dovesse essere approvata quella norma che ci è stata proposta questa mattina e respinta la proposta che qui sto formulando (lo ha detto con estrema lucidità, anche attraverso le sue proposte, che peraltro sono diverse da quelle che sto sottolineando, ad esempio, uno dei colleghi intervenuti questa mattina, esattamente il senatore Morando, illustrando un emendamento di cui era primo firmatario il collega Caddeo), quando andremo a discutere – faccio questa ipotesi e previsione – nel futuro Senato composto in quel modo, con quella forma di legittimazione e di rappresentanza che voi avete proposto, del bilancio dello Stato, quest'Aula, questo Senato della Repubblica cesserà di avere quella funzione nazionale.

In questo Senato, infatti, sulla base della vostra proposta ordinamentale che in realtà tradisce un'idea di federalismo conflittuale, avverrà uno scontro feroce tra le rappresentanze regionali e vinceranno le rappresentanze territoriali più forti, non solo accentuando le differenze economiche e sociali tra Nord e Sud, ma attribuendo alle Regioni numericamente più forti un potere contrattuale infinitamente superiore rispetto a quello delle Regioni più deboli.

Quest'Aula diventerà un mercato continuo e ci si esprimerà sul bilancio dello Stato sulla base di questi rapporti di forza, negando quindi quella funzione nazionale che noi diciamo di voler attribuire al Senato. Questa è la funzione fondamentale di cui stiamo discutendo e mi meraviglia che tale questione non sia stata neanche sfiorata nell'illustrazione che è stata fatta questa mattina dal nostro collega relatore D'Onofrio, perché questo è il cuore del problema, signor Presidente.

Negarlo o non vederlo significa, da un lato, negare lo strumento fondamentale che attraverso una riforma dell'ordinamento di tipo federale noi vogliamo adottare, ma garantendo quelle istanze dal basso economiche, sociali, politiche, culturali di cui abbiamo parlato prima; dall'altro lato, significa negare questa funzione nazionale che spetta al Senato della Repubblica.

Noi stiamo qui scrivendo o rischiamo di scrivere non un nuovo Senato, ma una Camera morta; stiamo realizzando un processo di eutanasia del Senato e non rendersene conto o, addirittura, rendersene conto ma attribuire ad un'altra Camera – com'è nel retropensiero non espresso di molti di voi – il compito di scrivere per noi che cosa il Senato della Repubblica deve essere, è davvero, cari colleghi, care colleghe, una cosa che io francamente in quella sessione costituente di cui si è tanto parlato nei

mesi scorsi non mi sarei mai aspettato di dover vedere e comunque di dover vivere. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, chiedo pochi minuti di attenzione – e li chiedo in particolare ai colleghi dell’opposizione – con riferimento alle dichiarazioni che abbiamo ora ascoltato dal senatore Angius.

Del Senato Camera morta o meno, come del Senato delle anime morte, di cui abbiamo sentito parlare questa mattina, discuteremo più specificatamente quando, esaminando l’articolo 12, ci occuperemo dei compiti e delle funzioni del Senato e del modo in cui queste si intrecciano con quelle dell’altro ramo del Parlamento.

Parleremo anche di cosa significa rappresentare gli interessi del territorio e di cosa significherà, per i Governi della Repubblica che verranno, venire a negoziare in Senato i loro provvedimenti senza un rapporto di fiducia nel confronto sugli interessi del territorio, ciò che considero l’elemento portante di una Camera non proprio debole: forse, debole sarà chi può essere tacitato con la richiesta del voto di fiducia, non certo la Camera dove si dovrà discutere del cuore dei problemi per ottenere l’approvazione delle leggi.

Abbiamo tutti riconosciuto in Commissione, discutendo questo provvedimento, che c’era un problema nel testo del Governo: pur attribuendo al Senato funzioni federali, risultavano federali soltanto le funzioni, non essendoci un aggancio con il territorio che potesse rappresentare l’elemento di federalismo nuovo che volevamo introdurre nella rottura del bicameralismo perfetto con il passaggio al bicameralismo asimmetrico.

Siamo passati attraverso varie ipotesi, accogliendo alcune delle quali probabilmente oggi non ci troveremmo a sentire questi discorsi (siamo passati da una Camera mista ad una Camera che comprendesse i Governatori: tutta una serie di ipotesi che non ci ha convinti).

Alla fine, come elemento che portasse verso il federalismo abbiamo scelto la contestualità, come momento in cui le campagne elettorali per il rinnovo del Senato coincidono con quelle per il rinnovo dei Consigli regionali; quindi, Regione per Regione, la battaglia politica si concentra sostanzialmente sulle ragioni del regionalismo e del federalismo.

PASSIGLI (DS-U). Nazionalizzi le campagne regionali.

VIZZINI (FI). Su questo si può convenire o meno; si può ritenere che questa sia una tesi sbagliata, opinabile dal punto di vista politico. La maggioranza ha comunque ritenuto che questa è la scelta che deve essere rispettata e sulla quale andare avanti.

Mi domando cosa ci sia di federalista nell’emendamento 3.36 (testo 2) di cui ha parlato il senatore Angius.

Quell'emendamento prevede che: «Il Senato federale della Repubblica» – federale, poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché – «è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale». Ebbene, onorevoli colleghi, la circoscrizione unica regionale può prevedere il voto con due sistemi.

Il primo è quello delle liste bloccate, con l'attribuzione dei seggi attraverso l'ordine di lista. In questo caso, avremmo il Senato dei partiti, altro che del territorio. Eleggere il Senato con liste bloccate e la circoscrizione unica regionale significa sottostare alle scelte della partitocrazia. Il secondo, peggio ancora, è il sistema delle liste con le preferenze.

Senatore Angius, in regioni come il Piemonte, la Lombardia o la Sicilia, con oltre sei milioni di elettori, la lista con le preferenze è il Senato dei notabili che hanno anche molti quattrini per fare le campagne elettorali con una base di 6-10 milioni di elettori. Che cosa avrebbe di federale questo? Perché il Senato dei notabili politici o il Senato della partitocrazia dovrebbe essere il Senato federale? Soltanto perché lo definiamo tale con un emendamento?

Il tema di fondo è il legame con il territorio. Il tema di fondo è che i valori di cui sono portatori coloro che sono eletti qui sono quelli territoriali, con i quali i Governi della Repubblica, quando verranno in Senato, dovranno incrociare gli interessi politico-partitici, rappresentati nell'altro ramo del Parlamento, senza una maggioranza precostituita, venendo qui a negoziare interessi del territorio.

Poi si potrà scegliere l'una o l'altra tesi, ma questa è comunque la scelta che stiamo facendo, perché vogliamo un vero federalismo, che è cosa diversa dal fare liste bloccate per eleggere 200 senatori. Pensate, colleghi dell'opposizione, a cosa significa andarsi a cercare le preferenze una per una per essere eletti al Senato.

È davvero questo il Senato federale che ci proponete? Riflettete su questo. Ci possono essere ipotesi comparabili con la nostra e che possono essere discusse con serenità, ma non prendiamoci in giro. Il collegio unico regionale è il Senato di pochi che comandano nei partiti, il Senato di quelli che avranno i quattrini per farsi una campagna elettorale ricercando le preferenze di 6-8 milioni di elettori.

Diciamolo chiaramente queste cose agli italiani; poi, scegliamo quello che vogliamo. Noi scegliamo la contestualità perché ci sembra riflettere gli interessi del territorio e perché attraverso questa scelta riteniamo di poter creare un nuovo Senato con poteri veri – ne parleremo quando esamineremo l'articolo 12 – e che segni, soprattutto, l'avvio definitivo del federalismo. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LP, UDC e del senatore Carrara. Congratulazioni.*)

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, già questa mattina abbiamo avuto modo di intervenire sui temi che stiamo affrontando adesso, e abbiamo precisato il nostro punto di vista su una questione che ci impegna di continuo e che merita, secondo noi di Alleanza nazionale, l'attenzione che le dedichiamo.

Ovviamente – nonostante espressioni del genere siano ormai molto di moda – non possiamo accettare né il tono né le parole apocalittiche utilizzate dal collega Angius per definire il tipo di Senato che tutti insieme, con un dibattito molto approfondito e concordato, ma anche acceso, abbiamo alla fine proposto all'attenzione e al voto dell'Aula. Questo è un dato sul quale tutti quanti dobbiamo convenire: altro che federalismo conflittuale!

Si può dire che si tratta di un federalismo che non convince, che non si condivide. Per carità; capisco che il senatore Angius possa non condividere l'ipotesi dell'elezione contestuale del Senato e dei Consigli regionali. Però, senatore Angius, l'emendamento 3.31 (a pagina 39 dello stampato n. 2, che contiene gli emendamenti dall'articolo 1 al 15), ha come firmatari i senatori Morando, Tonini, Viviani, Guerzoni, Pagano, Petruccioli e Turci: come si vede, un arco variegato di colleghi illustri nonché rappresentanti del centro-sinistra.

L'emendamento è del seguente tenore «*Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali»»*. Quindi, come si vede, caro senatore Angius, la cosa più ragionevole, secondo me, sarebbe rendersi conto che su questo tema non c'è nulla di apocalittico, nulla di decisivo per il centro-destra o per il centro-sinistra: c'è stato soltanto un confronto serrato, attento, puntiglioso e approfondito su argomenti di questo tenore, rispetto ai quali nel centro-sinistra c'è chi la pensa, io ritengo, ancora oggi così (mi auguro di non poter dire «chi la pensava fino a ieri») e lo stesso avviene per il centro-destra.

A questo punto, vorrei precisare, con la dovuta attenzione, che l'emendamento 3.31 del senatore Morando in sé è condivisibile proprio perché ha fatto da apripista alla posizione attuale della Casa delle libertà, naturalmente dopo i dovuti approfondimenti.

L'emendamento del senatore Morando, infatti, parla di elezioni contestuali del Senato e dei Consigli regionali, mentre la contestualità della quale si è discusso fino al subemendamento del relatore, poiché creava una dipendenza dei senatori eletti in una Regione dalle vicende di un Consiglio regionale, quella sì, di fatto determinava – come brillantemente ha chiarito lo stesso senatore Manzella – una subordinazione del Senato alle vicende dei Consigli regionali.

Avremmo potuto assistere a tutti i paradossi possibili ed immaginabili, ma, soprattutto concettualmente, non si poteva accettare che il voto dell'elettore per scegliere i senatori potesse essere messo in discussione dalla circostanza, che per fatti di varia natura attinente ai Consigli regionali, si dovesse tornare a votare anche per i senatori.

Quindi, attraverso questo dibattito complessivo, alla fine, siamo arrivati alla conclusione che l'accettazione dello spirito dell'emendamento Morando (che fa coincidere l'elezione del Senato con quella dei Consigli regionali, ma che non fa coincidere lo scioglimento dei Consigli regionali con la cessazione del mandato dei senatori) fosse la via da seguire per dare senso, collega Angius, a quello spirito unitario, indispensabile per il Senato federale che immaginiamo.

Attenzione, noi abbiamo compiuto tre scelte. La prima è quella di un Senato federale per competenze, allineandoci e accettando l'impostazione della riforma dell'Ulivo su questo tema la quale, creando le materie concorrenti, ha creato le condizioni per un federalismo unitario e solidale basato, più che sulla composizione, sulle competenze del Senato. Il centro-sinistra non vuole oggi neppure incassare questo dato, che ci consente oggi di parlare di Senato unitario. Questo è il primo punto.

Il secondo punto è che noi eleggiamo il Senato con il voto diretto dei cittadini, e cioè che a fronte di una distribuzione delle competenze fra Senato e Camera, c'è il dato unitario forte e significativo, il cemento che è rappresentato dall'elezione unitaria del Senato che avviene per elezione diretta dei cittadini da Bolzano a Pachino, in un unico contesto. È qui il vero spirito unitario che lascia in piedi un Senato non di anime morte, ma un Senato che, anche tramite questo processo di elezione diretta, rappresenta la Nazione.

Terzo elemento fondamentale, è la durata – e questo lo voglio dire anche facendo riferimento alla riflessione del senatore Manzella – che è di cinque anni. Non possiamo discutere di una durata interminabile o senza data, come avveniva in altri tempi e in altri momenti: la durata è di cinque anni.

Ma il punto centrale della riforma è il seguente: abbiamo deciso che sono i cittadini a scegliere chi governa; e poiché abbiamo deciso che in un contesto in cui sono i cittadini a scegliere chi governa e a giudicare coloro che hanno governato non è immaginabile – credo che tutti si sia d'accordo – che si possa, per esempio, accettare il rischio che con il voto per la Camera dei deputati si elegga a *Premier* il senatore Tofani e magari poi con il voto per il Senato della Repubblica si elegga a *Premier* il senatore Morando, è fin troppo ovvio che il voto per eleggere chi governa deve essere circoscritto e limitato alla Camera politica.

Riflessione finale. Se chi governa viene scelto dai cittadini, attraverso il voto che viene espresso per la Camera politica, il ruolo del Senato per essere vero e autentico deve essere quello di un'Assemblea svincolata dalle vicende politiche, al contrario della Camera dei deputati che dipenderà dalla vita del Governo.

In molti si divertono a parlare di Senato composto da anime morte. La verità è che oggi, diciamocelo francamente, non sul piano legislativo perché la nostra dignità è la stessa di quella della Camera dei deputati, ma sul piano politico chi se la sente di ritenere che siamo la stessa cosa? Sarà un caso che l'onorevole D'Alema si candida alla Camera dei deputati, che l'onorevole Berlusconi si candida alla Camera dei deputati,

che l'onorevole Rutelli si candida alla Camera dei deputati? Cioè, sul piano politico chi se la sente di dire che il Senato della Repubblica vale quanto la Camera dei deputati? (*Commenti del senatore Passigli*).

Allora, costruire un Senato federale significa che attribuiamo una grande forza politica al Senato perché, non essendo vincolato alle vicende del Governo e della Camera politica, esso diventa un interlocutore istituzionale forte, anche se non a 360 gradi perché non potrà votare la sfiducia (ma chi se la sente di dire che i Governi cadono in Parlamento e non fuori dalle Aule parlamentari?).

Sarà un Senato federale, però, che sulle materie della legislazione concorrente scelte da voi, sui principi generali indicati da voi, su come voi avete impiantato le sue competenze, conterà e molto, indipendentemente dal colore politico della maggioranza al Senato di quel momento; sarà cioè non la maggioranza che conterà o che subirà le pressioni del Governo, ma sarà il Senato, in una nuova forma di competizione istituzionale, a pesare sul bilancio, sul fondo di perequazione, sul federalismo fiscale, su quei temi nuovi dove andremo a misurare un federalismo unitario.

Ecco perché questo federalismo unitario, solidale e nazionale ci sembra la via giusta per costruire un processo di cambiamento anche grazie a voi del centro-sinistra: meno propaganda e più approfondimento, che giova al Paese. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, su questo emendamento chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, il collega Nania fa sempre riferimento agli emendamenti del collega Morando, come se questi rappresentassero la posizione del centro-sinistra. Mi dispiace per lui, i suoi artifici retorici non servono a nulla.

La proposta del centro-sinistra è contenuta nel documento del presidente Amato, a cui tutto il centro-sinistra si riferisce.

Certo vi sono – e questa è la grande differenza tra noi e voi – alcune rispettabili e apprezzabili posizioni autonome, che nel centro-sinistra hanno la possibilità di esprimersi pienamente e liberamente, mentre nella cosiddetta Casa delle libertà, nella quale pure sono presenti conflitti e contrasti durissimi, in quest'Aula parlate, di fatto, solo in due perché a tutti gli altri viene impedito di esprimersi. In altri posti, in altri luoghi discutete

quando vi trovate in conflitto, poi arrivate qui con posizioni che mi permettono di definire abborracciate.

Siamo passati attraverso varie ipotesi, come ha ricordato poc'anzi il senatore Vizzini, per arrivare alla contestualità. Ma questi passaggi sono stati compiuti in seguito ai vostri conflitti, non perché noi abbiamo introdotto nel dibattito elementi nuovi; certamente, lo abbiamo fatto, ma sono i vostri conflitti che vi hanno portato all'individuazione del punto di vista della contestualità.

Il senatore Vizzini ha detto che Regione per Regione si farà la battaglia politica sulle ragioni del federalismo e che, con il metodo indicato dall'emendamento che stiamo in questo istante sostenendo, noi vorremmo difendere una scelta partitocratica. No. Io sostengo che il legame con il territorio, così come prevede il nostro emendamento, che noi sosterrremo e voteremo, sia garantito dalla elezione dei senatori su base regionale, con tutti i senatori eletti nella circoscrizione unica regionale.

Il senatore Vizzini ha parlato di un Senato eletto sulla base di scelte effettuate da pochi. Io mi permetto di dire a proposito di questo Senato che in gran parte esso è eletto sulla base di decisioni assunte da uno solo – sottolineo da uno solo, senatore Vizzini – secondo parametri fisici e requisiti di telegenicità, metodi che abbiamo appreso durante le precedenti campagne elettorali.

Il senatore Vizzini ha parlato ancora di un Senato di notabili e di coloro che hanno ampia disponibilità di risorse economiche, perché costoro potrebbero pagarsi faraoniche campagne elettorali; come avverrà nelle prossime elezioni europee per voi, viste le somme che organi di stampa affermano essere state stanziare dal Presidente del Consiglio per dire in che modo stiamo andando alle prossime elezioni. Non potete attribuire a noi i metodi che voi avete deciso di adottare.

Nella campagna elettorale per le elezioni europee, essendo molto più alto il collegio elettorale, sarà ancora più difficile farsi conoscere; per questo, proprio per evitare che i notabili e chi ha molte risorse possano giocare una partita truccata, noi difendiamo la legge sulla *par condicio* che voi volete abolire, proprio per garantire l'efficacia dell'azione delle risorse di cui voi potrete disporre.

Conflitto dopo conflitto, siete arrivati alla contestualità. Poi l'avete attenuata, affievolita (non so bene quale sia il termine che avete deciso di utilizzare) con questi giochi di parole che cercano di nascondere il ricatto al quale state cedendo, quello del ministro Bossi e della Lega, facendo un vero e proprio pasticcio. Ma il pasticcio riguarderà una istituzione assai importante, il nostro Senato, svuotato delle sue competenze e prerogative, ridotto ad un luogo di pensionati della politica, perché questo è ciò a cui voi ci porterete.

Senatore Nania, vorrei dire che noi veniamo dall'altro ramo del Parlamento e mi sembrava che in questa legislatura avessimo portato in questa Camera una ventata di novità, di capacità di interloquire e di fare battaglia rispetto al passato, che vedeva quest'Aula certamente capace di grandi confronti ideali, ma poco capace di condurre battaglie. Noi, quel

ruolo che lei dice essere adesso attribuito a coloro che si candidano nell'altro ramo del Parlamento ce lo siamo conquistato con le lotte che abbiamo condotto contro le leggi vergognose che avete proposto. Ce lo stiamo conquistando, contrastando una proposta di modifica costituzionale che non solo non ci convince, ma che riteniamo pericolosa e contraria agli interessi del Paese.

Per questo noi siamo convinti di difendere il Senato, la sua capacità politica e il suo ruolo, mentre voi lo state affossando e per tale ragione sosteniamo l'emendamento in esame contro un'ipotesi che vi vede protagonisti e che prevede di fatto lo svuotamento del Senato e la sua riduzione a un qualcosa che servirà a ben poco se non a far eleggere qualcuno che si troverà qui senza spazio, senza ruolo e, soprattutto, alla mercé delle Regioni. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36 (testo 2), presentato dai senatori Vitali ed Angius.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto, anzitutto perché l'emendamento 3.40, insieme ad altri, è stato cortesemente citato dal relatore questa mattina quando si è toccato il tema della circoscrizione unica regionale ed in secondo luogo per sottolineare il seguente aspetto.

Questo emendamento contiene due principi: la durata in carica dei senatori fissata in sei anni e l'adozione del sistema proporzionale. Voglio sottolineare, affinché resti agli atti, il mio voto favorevole, proprio perché (il mancato recepimento di questi due principi evidenzia l'allontanamento progressivo della maggioranza da un possibile accordo con le forze di opposizione).

Ricordo che l'adozione del sistema proporzionale era prevista nel testo originario proposto dal Governo e, altresì, che la durata in carica dei senatori di sei anni è stata una scelta della Commissione; noto anche che su entrambi questi punti non c'è stato alcun tentativo di convergenza, bensì una progressiva divaricazione, seguita – ormai è agli atti in modo del tutto chiaro – a pressioni dovute a questioni di Governo in materia di riforma istituzionale. Ricordo altresì che questi sono profili che trovano ampio riscontro nell'esperienza comparata; peraltro, la durata differenziata delle due Camere è assai frequente nei sistemi federali.

Per quanto riguarda l'adozione del sistema proporzionale, ho citato in quest'Aula il caso dell'Australia, Stato indiscutibilmente federale e, per di più, con esperienze di tradizione britannica e quindi saldamente radicato nel maggioritario, che pure, per il Senato ha scelto nella metà del secolo scorso, dopo decenni di elezione con il maggioritario, il sistema proporzionale.

Il relatore ha affermato che non è possibile inserire i sistemi elettorali nell'ambito della Costituzione, ma proprio l'Australia, non a caso, come i colleghi ricordano, prevede nella Costituzione il fatto che gli Stati votino – come ho già ricordato – «*as one electorate*», ossia secondo un principio di circoscrizione unica. Infatti, quando il principio è strutturale, è giusto e corretto porlo in Costituzione e quindi irrigidirlo rispetto alle maggioranze.

Abbiamo qui la testimonianza di accordi possibili che sono stati disattesi, di opzioni che trovano riscontro nell'esperienza comparata ma che sono state disattese per scelte che non trovano invece alcun riscontro nell'esperienza dei sistemi federali realmente esistenti e non semplicemente frutto della fantasia.

Dichiarando il mio voto favorevole, ribadisco che qui abbiamo la prova evidente dell'assenza di una volontà di raggiungere un'intesa con le forze di opposizione, anzi della precisa volontà di divaricarsi rispetto alle forze di opposizione. Ciò è stato reso evidente dal fatto che, di volta in volta, si era sotto il ricatto di una possibile crisi di Governo se non si faceva una certa scelta sul Senato federale. Purtroppo, ci troveremo davanti allo stesso scenario anche rispetto ad altre questioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.802/1.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, interverrò molto brevemente perché nella successione di emendamenti che sono varianti delle stesse formulazioni rischiamo di ripeterci. I subemendamenti 3.802/1 e 3.802/2 sono stati presentati per marcare il dissenso rispetto a due commi di un testo che, per la restante parte, è assolutamente condivisibile.

Il dissenso riguarda la previsione della contestualità e addirittura del collegamento tra le candidature al Senato e la candidatura alla Presidenza della giunta regionale. Poiché la partita elettorale principale è evidentemente quella per il governo della Regione, per l'elezione del Presidente (che oggi si usa chiamare, con quale esagerazione terminologica, governatore della Regione) i candidati al Senato rappresenterebbero semplicemente accessori dell'elezione del Presidente della Regione.

La scelta ovviamente ha una sua logica che tuttavia non condivido e non è coerente con la linea comune espressa dalla proposta unitaria dei Gruppi dell'opposizione. La nostra proposta prospetta un Senato forte che rappresenti significativamente i territori attraverso un meccanismo di elezione diretta da parte dei cittadini organizzati nelle comunità territoriali, da parte del corpo elettorale della Regione.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, a titolo personale, annuncio il mio voto contrario agli emendamenti 3.800/1 e 3.800/2, presentati dal senatore Bassanini.

Proprio perché intervengo a titolo personale vorrei dire ai colleghi della maggioranza, per esempio al senatore Nania, ma anche a qualche collega dell'opposizione, che io ho preso sul serio l'affermazione ripetuta tante volte in quest'Aula a proposito del carattere costituente della nostra discussione.

Da ciò discende la necessità di affrontare il dibattito con uno spirito capace di considerare sistematicamente, su ogni questione aperta, il merito dei problemi. Certamente esistono problemi di rapporto tra maggioranza e opposizione, non è possibile dimenticare che vi sono una maggioranza e

una opposizione in quest'Aula e vi è l'iniziativa del Governo, ma questa consapevolezza dovrebbe essere accompagnata da uno spirito di cooperazione teso al confronto nel merito dei problemi. Per questa ragione ho presentato emendamenti che non trovano il consenso della maggioranza e di molti colleghi del centro-sinistra.

È stato notato che i naturali addetti ai lavori di questa riforma sono i costituzionalisti, ed io, non essendolo, partecipo al dibattito sulla base di un'ignoranza pressoché totale dei problemi aperti, almeno secondo il principio enunciato in quest'Aula. Quel poco che so l'ho imparato leggendo gli atti della Costituente e ricordo di essermi addirittura innamorato del modo in cui l'onorevole Laconi, del Partito Comunista Italiano – che all'epoca, in termini di sviluppo della democrazia interna, non era certo un esempio raccomandabile –, partecipava alla discussione, ammirandone lo spirito di libertà e la capacità di approfondimento del merito dei problemi.

Detto ciò, il motivo per cui non accolgo il subemendamento Bassanini è che esso elimina dall'emendamento da me presentato il principio della contestualità.

Signori della maggioranza, colleghi dell'opposizione, faccio notare che se si vogliono trovare precedenti di proposte di contestualità – il senatore Nania ha sottolineato per l'ennesima volta la circostanza che mi trovo in minoranza, essendo l'unico che propone la contestualità nell'ambito del centro-sinistra – non occorre andare troppo indietro nel tempo, ma al giugno 2003. È depositato agli atti del Senato un disegno di legge sottoscritto da 75 senatori del centro-sinistra e dell'Ulivo che hanno proposto la soluzione contestuale, primo firmatario il senatore Mancino.

C'è, quindi, un'evoluzione delle posizioni. Ne prendo atto, ma non possiamo tradurre un giudizio positivo del giugno 2003 in uno di totale inaccettabilità di questa soluzione.

Tuttavia, c'è un argomento contro la contestualità che oggi prendo molto sul serio. È quello portato in questa sede da molti colleghi dell'opposizione e che in parte mi convince. Vedo un rischio di subordinazione politica del senatore – non del Senato nel suo complesso, e sarebbe del tutto sbagliato, anche tecnicamente, affermare questa tesi – che nasce dall'elezione contestuale del *leader* della competizione politica dominante, quella regionale, al momento dell'elezione del Senato, cioè di colui che verrà eletto Presidente di Regione.

Ravviso questo problema e mi sforzo di rendere trasparente il rapporto tra il candidato Presidente e i candidati al Senato regolandolo secondo un principio di dialettica corretta. Nelle soluzioni costituzionali – anche questo ho cercato di imparare – spesso attraverso i particolari emerge una soluzione non voluta ma che, sulla base degli argomenti portati, si rivela clamorosamente controeffettuale rispetto ai medesimi.

A proposito dei rischi di subordinazione, esaminiamo l'emendamento 3.36 (testo 2), del senatore Angius, che abbiamo appena votato e sul quale ho espresso un voto favorevole. Nell'ultimo comma di questo emendamento si dice che la legge costituzionale provvede a stabilire le norme

che rimuovono le cause di incompatibilità e ineleggibilità del Presidente di Regione al Senato federale.

Colleghi, se c'è rischio di subordinazione non tra un Presidente di Regione e un candidato al Senato, ma di un candidato al Senato rispetto ad un candidato Presidente di Regione – perché qualora si votasse con la contestualità il rapporto sarebbe tra un candidato Presidente e candidati al Senato – è abbastanza evidente cosa accadrebbe.

Siamo tutti esperti di politica, e possiamo comprendere quindi cosa succederebbe qualora il rapporto fosse tra Presidente in carica e candidato senatore in una lista nella quale quel Presidente in carica può essere capolista. E lo sarebbe capolista, signor Presidente.

Lo sarebbe inesorabilmente per ragioni politiche, perché nessun Presidente in carica, in presenza della elezione del Senato federale che si svolge nella sua Regione (e che gli offre, quindi, la possibilità di candidarsi, guidando la sua delegazione nel Senato federale della Repubblica), potrebbe rinunciare a candidarsi. Ove lo facesse, siccome il suo avversario certamente si candiderebbe per lo schieramento opposto, potrebbe addirittura mettere a rischio la stabilità della soluzione di governo regionale, uscendone delegittimato. (Noi dobbiamo discutere, sì, di articoli, ma dobbiamo poi vedere anche la sostanza politica delle questioni.).

Ho votato – ripeto – convintamente l'emendamento 3.36 (testo 2) presentato dai senatori Vitali e Angius, perché, con l'ultimo comma, consente di stabilire un rapporto tra la competizione regionale e l'elezione del Senato, solo che – secondo me – lo consente con un livello di subordinazione dei possibili senatori eletti molto più elevato rispetto a quello che viene fuori dalla contestualità. Secondo me la politica suggerisce che le cose andrebbero nel modo che ho detto.

È per questa ragione che sostengo la contestualità – senatore Nania, intendiamoci bene – non secondo la proposta che ha avanzato qui il relatore, senatore D'Onofrio, perché quella soluzione non la sosterrò; io sostengo la contestualità del modello di cui ho parlato questa mattina (Senato con pari rappresentanze per ogni Regione), per rendere chiaro che stiamo rappresentando contemporaneamente la popolazione e l'istituzione.

Ecco perché c'è la parità: non solo perché c'è il rischio di egoismo nordista – questo è un problema secondario – ma perché il vero rischio è che, attraverso la rappresentanza diretta della popolazione, si costruisca un Senato federale che tale non è, perché è una Camera politica che rappresenta direttamente e proporzionalmente la popolazione.

Soprattutto non sosterrò mai un Senato federale il quale, essendo Camera delle Regioni, per mantenere in carica gli eletti in una Regione, contribuirà a decidere di sciogliere il Consiglio regionale. Questo lo considero assolutamente improponibile e rende la soluzione proposta dal relatore un pasticcio. Tale non è invece la soluzione che qui abbiamo proposto e che continuo coerentemente a difendere sperando che, prima o poi, si esca da questo confronto di pregiudiziali e si vada nel merito, verificando che spesso le soluzioni sono più vicine di quel che sembra. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Crema*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il subemendamento in esame ci permette di tornare ancora (chiedo scusa, ma cercherò di non essere ripetitivo) sul concetto della contestualità e sui motivi della nostra contrarietà. Abbiamo già detto che non sono motivi pregiudiziali: la contestualità era una delle ipotesi nel campo della discussione.

Ciò che però non accettiamo è che la contestualità ci venga oggi rappresentata dal senatore Nania e dal collega Vizzini come la condizione *sine qua non* per realizzare un Senato federale: c'è il Senato federale, se c'è la contestualità; parimenti, non c'è, se non c'è la contestualità.

Ora, sappiamo perfettamente che i modelli istituzionali federalisti hanno dato soluzioni estremamente varie e dovremmo anche sapere, se fossimo sufficientemente saggi, che il Senato federale sarà non tanto quello che andremo oggi a disegnare, quanto quello che i nostri successori sapranno incarnare, perché poi c'è sempre una separazione, a volte rilevante, fra quello che un istituto vorrebbe essere e quello che realmente riesce ad essere.

Se queste sono le premesse, allora siamo preoccupati rispetto alla contestualità, perché vorremmo che il modo in cui andiamo a costituire il nostro Senato fosse in qualche modo rapportato alle funzioni che lo stesso deve assolvere, problema che è stato autorevolmente posto anche dal presidente Pera.

L'articolo 12 ci dice che questo Senato ha delle funzioni legislative differenziate: può avocare a sé le leggi che la Camera ha approvato nelle materie che sono di competenza dello Stato centrale; deve disegnare le cornici all'interno delle quali si svolgerà l'attività legislativa delle Regioni; deve, infine, concorrere pariteticamente alla legislazione in alcune materie in cui Stato centrale e autonomie regionali devono necessariamente essere contestualmente rappresentati.

Questo ci dice che il Senato, da un lato, è garante delle autonomie regionali nei confronti dello Stato centrale, e, dall'altro, è garante del fatto che le autonomie non generino una diaspora sociale e quindi non possano degenerare rispetto all'unità nazionale.

Questa è la funzione del Senato e tale funzione dev'essere naturalmente equidistante fra i due interessi che si confrontano nella dinamica democratica: le autonomie regionali e lo Stato centrale. Questa equidistanza non è rispettata da un Senato che è immediata espressione della realtà politica regionale e che quindi possiede un mandato imperativo rispetto all'interesse della Regione di cui è espressione il senatore.

Il fatto che questa equidistanza non sia rispettata è particolarmente preoccupante nel momento in cui sussiste, anzi, vorrei dire persiste un equivoco di fondo sul cosiddetto vero federalismo, che dovrebbe quindi essere interpretato da un Senato veramente federale, come si sente dire.

L'equivoco di fondo è rappresentato dal fatto che il federalismo è un processo centripeto; il federalismo propugna l'unità, cioè l'unità di entità diverse, certo nel rispetto della diversità, senza pretendere omogeneizzazioni, ma comunque sempre in un processo centripeto, e difatti tutti i sistemi federali, dagli Stati Uniti d'America alla Germania a quanti altri ne conosciamo, nella loro storia hanno inevitabilmente accentuato il centralismo dello Stato rispetto alle originarie autonomie, perché questa è la logica fisica del federalismo.

Viceversa, noi stiamo interpretando il federalismo con una spinta fortemente centrifuga: per forza, siamo originariamente uno Stato centralista, stiamo costruendo questo federalismo e il processo è necessariamente invertito.

Ma attenzione, perché se noi accettiamo che il vero federalismo sia quello che veramente distribuisce i poteri dello Stato alle Regioni fino a svuotare lo Stato stesso, allora accettiamo il paradosso per cui federalismo e secessionismo vengono a coincidere: attenzione. E questa è una preoccupazione fermissima dal momento che il Ministro per le riforme istituzionali, che è l'autore di questo processo legislativo, ha ampiamente sostenuto che c'è una coincidenza fra il federalismo forte e la secessione.

Allora noi, alla luce di questi elementi, siamo fortemente contrari, perché fortemente preoccupati, all'idea di un Senato che sia fortemente ancorato alle entità regionali, poiché esso non riuscirà a svolgere quel ruolo di mediazione fra i due diversi interessi: quello generale dello Stato e quello particolare della Regione.

Tanto più non vi riuscirà nel momento in cui questa contestualità slegherà il Senato federale dal contesto politico nazionale per legarlo più direttamente al contesto politico regionale. Ecco allora che rischiamo di avere uno strumento che non sarà capace di modulare le dinamiche democratiche con gli interessi generali della Nazione, con la necessità di mantenere un'omogeneità e una solidarietà sociale e con gli interessi specifici delle Regioni.

Questa è la nostra preoccupazione; di qui la nostra ferma contrarietà a tale modello di Senato, che non è una contrarietà pregiudiziale su una soluzione piuttosto che un'altra, ma che nasce dall'evidenza di un malinteso senso federalista. Dobbiamo chiarire tale punto, perché l'ancoraggio del Senato alle entità regionali rischia di essere un elemento degenerativo del nostro sistema democratico.

Non è questione di modello, né di architettura o di struttura, ma di valori che noi stiamo interpretando attraverso dispositivi di legge e istituzionali. Riflettiamoci, per favore. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Zulueta*).

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.802/1, presentato dal senatore Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.802/2, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.802.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 3.802 riguarda un passaggio molto significativo per quest'Aula.

Ricordo che questa mattina il relatore ha ricordato giustamente in apertura del dibattito come in sede di Assemblea costituente vi fossero varie opzioni, tra cui quelle di tipo corporativo e di rappresentanza degli in-

teressi territoriali. Questo è molto giusto ed è ovvio che in quest'Aula siano state rappresentate opzioni diverse.

Io per primo devo dire che non trovo sia stata illegittimamente avanzata la proposta in discussione, che è sostanzialmente quella di una regionalizzazione del Senato (la definirei così, e non credo di fare torto al collega Morando, che penso possa aderire a questa mia definizione). Non c'è nulla di illecito nel proporlo. Come, del resto, rilevava il collega Morando, c'è stata un'adesione iniziale a questa posizione, il quale ricordava altresì che 75 senatori del centro-sinistra hanno firmato la proposta che riguardava la contestualità; però, è anche vero, da ciò che vedo sui tabelloni di votazione, che 71 di loro hanno cambiato idea. Ci sarà qualche motivo per cui ciò è avvenuto.

Io penso che il motivo sia che non c'era stata inizialmente consapevolezza del significato di questa opzione; alcuni di noi l'avevano e da sempre, senza esitazioni, hanno detto che quella non è la strada, altri invece no, tant'è vero che questo mutamento di opinione da parte di un grande numero di colleghi del centro-sinistra è avvenuto prima che la maggioranza proponesse la contestualità.

Quindi, non si tratta di una scelta che ora si fa per contrapporsi alla maggioranza, vorrei che fosse chiaro. Il centro-sinistra si è orientato diversamente in un momento in cui la maggioranza e il Governo non proponevano la contestualità. Pertanto, vorrei fosse chiaro che adesso non si dice no alla contestualità strumentalmente, per contrapporsi alla maggioranza e al Governo. Anzi, al contrario, sembrerebbe che la maggioranza ed il Governo agiscano strumentalmente – come ho detto in altri interventi – per divaricarsi rispetto alle forze di opposizione. Io penso che questa sia la ragione.

Per quanto riguarda la regionalizzazione del Senato, è vero che c'è ambiguità nella proposta del relatore; infatti, vi sono due letture: quella di chi dice che c'è una torsione regionalistica del sistema nazionale e quella di chi afferma che c'è una torsione nazionale del sistema regionale; però è questa stessa ambiguità, questa possibilità di lettura non univoca a dirci che ci sono pericoli in questa scelta foriera di instabilità.

L'ambiguità è sinonimo di debolezza e di precarietà delle istituzioni. La vera lettura è quella della regionalizzazione che faceva prima il senatore Angius, lettura che io condivido. Per me, questa è una scelta che fa morire il Senato come istituzione nazionale, federale ma nazionale; la prova – io credo – sta nel comportamento della Lega, che non si capisce perché mai possa arrivare a minacciare la crisi di Governo se non è questa la lettura.

Siamo a questo punto per le pressioni della Lega, per una cultura politico-istituzionale che personalmente considero obsoleta e carente, per le spinte improprie che vengono dagli equilibri precari del Governo, per la copertura del desiderio non confessato, o solo parzialmente confessato, di rinviare le elezioni regionali. Arriviamo quindi ad una scelta inopportuna.

Vorrei lasciare agli atti queste parole, non per lo *status* dei senatori ma perché è una scelta inopportuna ed inefficace rispetto alle domande di oggi, rispetto a quello che oggi è un sistema federale efficiente. Infatti, oggi quello federale è un sistema in cui lo Stato federale è forte ed è in grado di fare tutto ciò che occorre per portare avanti tutte le politiche necessarie per la competitività del sistema, tutte le politiche necessarie all'eguaglianza e, in generale, per tutto ciò che è ritenuto di rilievo federale.

Sui giornali di oggi si legge che Bush sta pensando ad una legge federale contro i matrimoni tra *gay*. Se leggete la Costituzione degli Stati Uniti, potete osservare che di matrimoni non si parla assolutamente ed è una materia sicuramente statale, tanto è vero che vi sono Stati con il «divorzio espresso», come il Nevada. Bush sa di poter proporre una legge federale e certamente, se la proporrà, può darsi che non gliela approvino per un problema di scelta politica, non certo per un problema di competenza. Infatti, negli USA lo Stato federale può intervenire laddove si ravvisa un interesse federale.

Probabilmente, da noi avremmo invece raffiche di ricorsi alla Corte costituzionale, perché stiamo creando un sistema – è questo l'aspetto grave – sovraccaricato da concertazioni e mediazioni tra interessi puramente territoriali, un sistema in cui, in prospettiva, il rischio del veto reciproco permanente o dell'aggregazione permanente a colpi di numeri è troppo alto. Il rischio, perciò, è quello di un indebolimento – come ho detto più volte – delle istituzioni nazionali, della sostanza politica nazionale e unitaria del Paese.

Per questo considero l'emendamento 3.802 sbagliato.

Ricordo anche che esso è contrario all'orientamento largamente prevalente nel centro-sinistra, che ha prospettato opzioni comunque diverse. Perciò, chiedo a tutti i senatori del centro-sinistra di votare contro. Ai senatori di Rifondazione Comunista, del PdCI, dei Verdi, dei DS, della Margherita e dell'UDEUR, che insieme hanno elaborato la bozza Amato, nella quale questa opzione non c'è, chiedo di votare contro.

Signor Presidente, siccome è importante dare trasparenza al *political process* in atto in quest'Aula e dare chiarezza – lo dico senza acrimonia, senza nessuna voglia di censura – e fondamento alla piena assunzione di responsabilità di ciascuno, chiedo che si voti mediante il procedimento elettronico.

CREMA (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 3.802, perché, al di là del numero di senatori che prevede, riprende due punti che ritengo e ho sempre ritenuto qualificanti del disegno di legge che nella passata legislatura ho presentato alla Camera dei deputati assieme al Gruppo dello SDI.

Nel 1999 proponemmo una riforma strutturale in senso federale dello Stato che prevedeva il Senato federale e, esattamente come il senatore Morando oggi, la contestualità delle elezioni e il collegamento con le liste, quindi con il candidato a Presidente della Regione.

Ritrovo oggi da senatore in un testo di un altro collega i principi che hanno ispirato il nostro lavoro alla Camera e, quindi, per coerenza, oltre che per perfetta adesione, voterò a favore.

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 3.802 mi offre l'occasione di continuare, magari con me stesso, un ragionamento che ho sviluppato questa mattina.

Dobbiamo sempre tener conto dell'evoluzione *in progress* della proposta di riforma: dobbiamo tener conto non solo di quello che è accaduto in Commissione, ma anche di ciò che si è discusso in Aula e della posizione riassuntiva svolta dal relatore a nome della maggioranza. Ogni rilievo è, perciò, lecito ma qualche volta può essere anche indebito.

Non ho difficoltà a rilevare che nella proposta di legge Mancino ed altri si faceva riferimento alla contestualità per la verità è stato usato l'avverbio «contestualmente». L'idea, secondo alcuni colleghi, è che si debba svolgere in stretto collegamento con l'elezione regionale, secondo altri ha il significato della contemporaneità temporale e nient'altro, cioè senza alcuna ripercussione né in senso ascendente verso il Senato, né in senso discendente verso le Regioni.

Ora, signor Presidente, mi chiedo se sia ipotizzabile una elezione del Senato con un collegamento tra candidati a Presidente della Giunta della Regione o della Provincia autonoma. Gli Statuti regionali, secondo il novellato Titolo V, sono patrimonio delle Regioni, sono sottoposti ad una particolare procedura di rafforzamento. Personalmente avrei gradito che si ripettesse l'esperienza dei primi Statuti degli anni Settanta con una approvazione da parte delle Camere che ne segnasse anche la stabilità. Ma tant'è.

Infatti, gli statuti diventano oscillanti secondo la previsione del Titolo V della Costituzione. Ma se lo Statuto è il risultato di una autonoma valutazione delle Regioni, anche l'elezione del Presidente della Giunta regionale può avvenire in modi diversi, con l'elezione diretta o con quella indiretta, con una coalizione che si presenta al giudizio del corpo elettorale senza l'indicazione del candidato a Presidente della Giunta regionale ovvero con tale indicazione.

Vorrei chiedere al senatore Morando cosa significhi adesso, alla luce della proposta della maggioranza, il collegamento della elezione dei senatori con la elezione a Presidente della Giunta regionale. Ritengo che questo rapporto così organico sia a rischio dell'autonomia del Senato, ma an-

che del ruolo dei Consigli regionali. Chi può stabilire sin da adesso che tutti i Presidenti delle Regioni sono eletti attraverso un sistema di elezione diretta? Essa, come dicevo, può anche avvenire in maniera diversa.

Questo ultimo comma apre quindi una riflessione sul contesto generale. Siamo proprio sicuri di arrivare alla elezione diretta del Primo Ministro? Siamo sicuri che tutte le Regioni si adegueranno rispetto a questa nostra previsione o ci potrà essere un sistema elettorale diverso? Questo collegamento come avviene nel rapporto tra elezione del Senato e elezione degli organi regionali?

Signor Presidente, ripetutamente ho rivolto una domanda cui, prudentemente forse, ma anche maliziosamente il senatore D'Onofrio non ha risposto: la domanda era ed è: con quale legge eleggiamo il Senato federale della Repubblica? Con la legge attuale, con collegi uninominali, o con legge proporzionale? Si è detto che si emanerà una legge successivamente all'approvazione della nuova Carta costituzionale. Quale, di grazia?

Mi permetto di dire che diversamente recita l'articolo 26 della proposta di riforma: «La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro». Non voglio discutere del collegamento al candidato alla carica di Primo Ministro; ciò postulerebbe che nella legge di attuazione (legge elettorale) si possa sostenere che il nome del candidato può stare anche sulla scheda, cosa che noi contrastiamo. Ma se può stare sulla scheda, non ci si può venire a dire che così dobbiamo fare; il rafforzamento della stabilità del Governo può ottenersi anche con sistemi elettorali diversi.

Il contenuto dell'articolo 26 va visto come un principio; se è un principio (favoriamo la formazione di una maggioranza per consentire giustamente al Governo di governare) il senatore D'Onofrio deve anche rispondere alla mia domanda: l'elezione del Senato federale può essere egualmente disciplinata attraverso l'individuazione di un principio, una legge dello Stato che garantisce la rappresentanza della pluralità delle opinioni del Paese?

Come lo vedo io questo è il Senato federale, che può svolgere quel ruolo di garanzia, cui mi sono più volte richiamato. Il Senato che viene ipotizzato dal relatore e dalla maggioranza è diverso, perché anche la legittimazione, non solo delle candidature, ma anche della riuscita delle stesse avviene a un livello inferiore, di carattere territoriale. Troppo poco per una Camera alta.

Questo può far comodo all'onorevole Bossi, ma non alle istituzioni che intendiamo riformare. Stiamo discutendo dell'autonomia del Senato, mentre si sostiene *a contrario* il collegamento con l'elezione del Presidente della Giunta regionale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC).

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo; inoltre avendo già utilizzato gli argomenti che intendevo sottolineare per illustrare le ragioni di contrarietà al subemendamento 3.802/2, me la caverò molto rapidamente evidenziando sostanzialmente tre questioni.

La prima è che paradossalmente, per uno strano scherzo del destino, il sottoscritto non è tra i 75 senatori dell'Ulivo che firmarono il disegno di legge cui stiamo facendo riferimento, perché di quella soluzione non dividevo la definizione delle funzioni in materia di decisioni sul bilancio.

La seconda osservazione è che certamente in quel disegno di legge si proponeva la contestualità attraverso l'avverbio «contestualmente», esattamente come il testo al nostro esame; tuttavia con il termine «contestualmente» ho sempre inteso dire «contemporaneamente», almeno sotto il profilo della contemporaneità politica; se le cose non sono in questi termini evidentemente mi sono sbagliato ed in ogni caso tengo a precisare che il senso con cui uso l'avverbio «contestualmente» è quello testé indicato.

In terzo luogo, rispondendo alla garbata domanda posta dal senatore Mancino, vorrei sottolineare che per quanto mi riguarda proprio mediante l'esistenza del collegamento tra candidato al Senato e candidato a Presidente della Regione, attraverso forme che la legge deve definire e che non vengono fissate direttamente dalla Costituzione, si rende trasparente ciò che altrimenti, se nascosto, tenderebbe a provocare equivoci e ambiguità nella soluzione che riguarda la connotazione federale del Senato.

Certo, il Senato che io propongo è esplicitamente una Camera delle regioni, rispetto alla quale – ciò rende chiaro anche il giudizio che esprimo sulla proposta del relatore – non c'è scandalo nell'ipotesi che credo, signor Presidente, saremmo tutti d'accordo nel definire di scuola, perché ciò non si è dato. Tuttavia, se nella Camera delle regioni per ipotesi di scuola si ipotizza lo scioglimento del Consiglio regionale, la mia tesi – proprio perché sostengo il collegamento, da definire attraverso la legge, tra candidato al Senato e candidato a Presidente della Regione – è che lo scioglimento del Consiglio regionale determina pacificamente, per la ragione che anche il senatore Villone ha proposto, la decadenza dei senatori di quella Regione che naturalmente – lo dico perché al riguardo esiste un problema di completezza dell'organo – resteranno in carica finché non subentreranno i senatori eletti nella nuova competizione elettorale che avrà luogo nella Regione.

Il fatto che il relatore D'Onofrio, per rispondere a problemi che non condivido e a questioni che per me non esistono ma che hanno voce nella maggioranza, proponga di rompere questo rapporto, rovesciando i termini del problema, cioè teorizzando addirittura che al fine di mantenere qui i senatori eletti di una determinata Regione si arrivi a definire una minore o una maggiore durata del Consiglio regionale in carica, è la dimostrazione che abbiamo in testa due modelli profondamente diversi: io ho quello della contestualità, per stabilire un collegamento politico; è in

tale contestualità che si forma una vera Camera delle Regioni e non quel qualcosa il cui carattere ibrido emerge dall'ultima proposta del senatore D'Onofrio. *(Applausi del senatore Tonini)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.802, presentato dai senatori Morando e Tonini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.502, presentato dal senatore Cavallo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.804 (testo 2), presentato dai senatori Chiusoli e Angius.

Non è approvato.

L'emendamento 3.803 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, le chiederei, quando passa da un fascicolo all'altro, di indicare la pagina perché non ho trovato l'emendamento 3.45.

PRESIDENTE. È a pagina 26 del fascicolo principale.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

* PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, credo che prima di votare l'emendamento 3.27 ci dovremmo chiedere innanzitutto chi si vuole rappresentare. Con il nuovo Senato federale si vogliono rappresentare gli elettori o le istituzioni, i cittadini o le Regioni? Se si vogliono rappresentare le istituzioni, indubbiamente il modello da seguire è il *Bundesrat*.

I Senati federali rappresentano o le unità territoriali o i cittadini di quelle unità, e ciò risponde anche a diverse logiche di formazione dello Stato federale. Non è un caso, cioè, che si scelga un modello o l'altro; la scelta è conseguenza della storia di un Paese e della circostanza che alla costruzione federale si giunga per unire nazioni, popoli, comunità diverse, oppure per completare una forma di decentramento amministrativo.

Se si vogliono rappresentare i livelli di governo subnazionali si scelgono modelli riconducibili al *Bundesrat*, o al massimo composizioni miste del Senato; se si vogliono rappresentare i cittadini si scelgono invece modelli del tipo rappresentato dal Senato americano.

Con la scelta di introdurre in Costituzione l'espressione «sulla base di circoscrizioni regionali», come io propongo, anziché «su base regionale», si sceglie di rappresentare i cittadini, cioè di conservare al futuro Senato federale un carattere di istituzione nazionale, collegata sì al territorio ma che non sia espressione né direttamente degli esecutivi o delle assemblee legislative regionali né indirettamente – per modalità di selezione della classe politica senatoriale – delle dinamiche interne ai sistemi politici regionali.

L'espressione «sulla base di circoscrizioni regionali» non piace, ad esempio, al senatore Vizzini che ha apertamente accusato i proponenti di questa dizione di amare logiche partitocratiche. Sarei lieto di sapere a quale sistema elettorale, adatto al futuro Senato, pensa il senatore Vizzini; è molto comodo rinviare l'intera disciplina della materia ad una futura legge ordinaria.

Credo che le leggi elettorali abbiano notevole rilevanza nel funzionamento e nella formazione dei sistemi partitici, e delle Costituzioni materiali, e non sia perciò indifferente specificare – non nei dettagli ma almeno nei principi – a quale tipo di legge elettorale si pensi.

Mi attendo perciò di avere l'appoggio del senatore Vizzini sull'emendamento da me presentato all'articolo 6, che mira ad introdurre in Costituzione una garanzia per quanto riguarda le modalità di modifica delle leggi elettorali vigenti. Le leggi elettorali non hanno nel nostro ordinamento rango costituzionale, ma sicuramente è opportuno siano leggi rafforzate, vale a dire non nella disponibilità delle maggioranze di turno, e quindi non soggette a cambiamenti in ogni legislatura a seconda delle convenienze di chi ha la maggioranza parlamentare in quel momento.

La scelta della dizione «sulla base di circoscrizioni regionali» sposa un principio di proporzionalità, come nelle iniziali proposte del Governo poi ritirate, e non specifica le modalità con cui la legge ordinaria elettorale deve concretamente articolarsi.

Il senatore Vizzini ha invece presunto che essa dovesse necessariamente prevedere liste bloccate, considerandole negativamente come un

trionfo della partitocrazia (ma dimenticando che in questo momento molte Regioni, in sede di revisione dei propri statuti, stanno pensando proprio all'introduzione di liste bloccate, e che in alcune Regioni esse parzialmente già esistono). Tuttavia, non c'è alcuna necessità di pensare a liste bloccate.

Un'alternativa è il ricorso al sistema delle preferenze, che tuttavia se espresse su un territorio vasto come quello regionale possono avere numerose controindicazioni, il costo ad esempio. Esse non possono essere considerate, però, come una forma di controllo partitocratico; anzi, semmai possono vanificare un simile controllo. Esse hanno altre controindicazioni, ma non quella di favorire la partitocrazia. Né si può dimenticare che la legge elettorale provinciale parla di circoscrizioni provinciali, ma poi si articola concretamente in collegi sub-provinciali, e consentendo l'elezione dei candidati che hanno riportato la percentuale più alta.

Quindi, abbiamo almeno tre possibilità: liste bloccate; preferenze su base regionale; circoscrizione regionale, ma con collegi in cui risultino eletti i candidati che hanno riportato le percentuali di voto più alte.

Ci sono, insomma, varie possibilità. Ma vi è un elemento di fondo unificante: il fatto che la circoscrizione regionale afferma il principio della rappresentanza di elettori, non di istituzioni. Allora, se si esclude il *Bundesrat* e la composizione mista del Senato, non si vede perché non si debba massimizzare la rappresentanza degli elettori in quanto tali.

Aggiungo che la scelta di circoscrizioni regionali consente comunque l'aggancio al territorio, in quanto non si vede perché gli eletti su base regionale non debbano sentire una qualche forma di responsabilità nei confronti di coloro che gli hanno conferito il mandato di rappresentarli nel futuro Senato.

Credo pertanto che sostituire l'espressione «su base regionale» con quella «sulla base di circoscrizioni regionali» non abbia le controindicazioni segnalate dal senatore Vizzini e contribuisca a mantenere un Senato di livello elevato.

In proposito, vorrei far notare – e chiudo, signor Presidente – quanto siano state infelici le espressioni usate dal senatore Nania in riferimento all'attuale Senato. Il senatore Nania ha rappresentato la Camera come il luogo in cui alberga la grande politica e vengono eletti i grandi *leader*, e il Senato come una pallida fotocopia, una brutta copia carbone, delle maggioranze politiche della Camera.

Non è così. Infatti, se guardiamo alla nostra storia recente, vediamo che nel 1994, ad esempio, il Governo riuscì a formarsi e ad ottenere la fiducia al Senato soltanto grazie ad un cambiamento di schieramento di alcuni senatori. Il vero primo «ribaltone» cominciò proprio in questo Senato con il varo del Governo Berlusconi nel 1994. Potremmo anche ricordare i nomi di quanti iniziarono tale pratica.

Era il Senato, dunque, in quella legislatura, la Camera che aveva in mano con il suo potere di voto le fortune e le sorti politiche del Governo, che poi cadde per tutt'altre ragioni che non è qui il caso di richiamare: sicuramente, perciò, è il concreto rapporto di forza tra maggioranza e op-

posizione nelle due Camere che fino ad oggi ha dato significato all'una o all'altra.

Non ricorderò che Spadolini, Amato, Fanfani, Cossiga, Dini, Andreotti e così via, vale a dire molti Presidenti del Consiglio degli ultimi 10 o 15 anni, sono stati senatori; non farò la lista dei Ministri della Repubblica che furono senatori. Mi limiterò a rivendicare la migliore qualità della funzione legislativa del Senato rispetto alla Camera in tutte le trascorse legislature, la sua maggiore capacità di analisi.

Quindi, in conclusione, l'affermare come fa il senatore Nania che, la sola maniera di dare significato al Senato è adottare questa formula, escogitata dalla maggioranza e dal Governo in una serie di convulse riunioni notturne in sedi extra istituzionali (il raggiungere accordi in sede extra istituzionale è, questo sì, tipico della partitocrazia, senatore Nania!) è assolutamente non corretto: non si può sostenere che solo questa è la formula che può salvare il Senato. Tutt'altro.

Nella storia del Senato, e in quel Senato di livello nazionale che noi proponevamo, stava una garanzia di funzioni alte; nel futuro Senato, così come da voi designato, credo che queste funzioni non saranno preservate. Molti di noi che oggi hanno preferito essere senatori piuttosto che deputati non credo che faranno questa stessa scelta in futuro: sono lieto, però, di apprendere che il senatore Nania ha deciso di fare questa scelta, e che rimarrà quindi senatore del futuro Senato federale (*Applausi del senatore Peterlini*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

L'emendamento 3.305 s'intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.503 (testo 2), identico all'emendamento 3.504 (testo 2).

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che gli emendamenti 3.503 (testo 2) e 3.504 (testo 2) in votazione trattano del tema dei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero, oggetto del mio successivo emendamento 3.2000.

Per le parti coincidenti con la mia proposta, dovrebbero essere considerati assorbiti, mentre esprimo parere favorevole sulle parti non coincidenti, onde evitare che si ritenga tutto assorbito, cosa che probabilmente non è. Lo preciso in modo che, procedendo alla votazione, si sappia che esprimo parere favorevole su ciò che è difforme dal mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, credo di aver compreso, ma le chiedo di precisare la parte cui si riferisce, affinché la questione sia chiara a tutti i colleghi.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei evitare che non si votino parti di emendamenti che affrontano questioni così delicate, affinché in sede coordinamento, poi, non si pongano problemi di sostanza.

Negli emendamenti in questione si prevede che sei senatori elettivi sono assegnati alla circoscrizione Estero: rilevo che questa parte è coincidente; mi sembra di capire, però, che vi sono alcune parti non coincidenti con i contenuti del mio emendamento 3.2000.

Chiedo se è possibile esaminarle; altrimenti, chiedo che si proceda alla votazione delle parti non coincidenti. Se vi è una parte non coincidente, si precisa qual è. Altrimenti, esprimerò parere favorevole su entrambi gli emendamenti, che poi verranno posti ai voti e se ci si accorgerà di aver già votato una parte presente anche nel mio emendamento 3.2000, non la si voterà nuovamente in seguito. Non vi sono problemi.

L'importante è che resti inteso che sono favorevole a questi emendamenti anche per le parti non coincidenti con il mio emendamento 3.2000. Se si pongono problemi procedurali, ripeto, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti; se ci accorgeremo che si sarà prodotto un effetto preclusivo su una parte dell'emendamento 3.2000, il problema si porrà a quel punto. L'importante è che le parti non coincidenti con l'emendamento da me presentato non vengano espunte, ma siano votate: questa è la richiesta.

PRESIDENTE. Io ho compreso così: «*Al comma 1, capoverso Art. 57, nel quinto comma, dopo le parole: "tra le Regioni" inserire le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».*

D'ONOFRIO, *relatore*. Questa parte mi sembra opportuno aggiungerla, perché è una parte non coincidente con il mio emendamento 3.2000.

CALDEROLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LP*). Signor Presidente, io credo che la riformulazione dell'emendamento 3.503 (testo 2) debba essere la seguente.

Si fa salva la prima parte, cioè: «*Al comma 1, capoverso Art. 57, al comma 1 dopo le parole: "su base regionale" inserire le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero"»*; muore la seconda parte, cioè: «*e al comma 2, dopo le parole: "da duecento senatori elettivi" inserire le parole: ", dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero"»*; vive invece l'ultima parte, cioè: «*e nel quinto comma, dopo le parole:*

"tra le Regioni" *inserire le seguenti*: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».

PRESIDENTE. Quindi, sono due le parti dell'emendamento 3.503 (testo 2) che rimangono, la prima e la terza.

Senatore Pastore, intende anche lei modificare l'emendamento identico a sua firma?

PASTORE (FI). Signor Presidente, faccio presente che l'emendamento 3.504 (testo 2) è identico, ragion per cui io non solo convergo con le dichiarazioni del collega Calderoli, ma confermo, avendo approfondito questa problematica un po' particolare, che la sua lettura mi sembra del tutto corretta.

Pertanto, quando si voterà l'emendamento del relatore 3.2000, si completerà questa sorta di mosaico.

PRESIDENTE. Resta inteso, quindi, che dell'emendamento 3.503 (testo 2) sopravvivono soltanto la prima e la terza parte, mentre viene cassata quella relativa ai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, quella che esprimerò riguardo a quest'emendamento è una posizione assolutamente personale che non coinvolge il mio Gruppo.

Ho avuto modo, sia nella precedente legislatura che in questa, di esprimere il mio dissenso rispetto a questa rilevante novella costituzionale, in ciò assolutamente in dissenso appunto dal mio Gruppo, che invece di essa fu protagonista, sia con l'allora ministro degli esteri Dini che con i sottosegretari Toia e Danieli.

Ma questa è storia e non è su tale aspetto che intendo fare osservazioni, perché si tratta di un principio che è stato recepito dalla nostra Costituzione e a cui io non posso che inchinarmi, anche se non è naturalmente uno dei principi a cui sia più affezionato.

Il problema è che, nel momento in cui dichiaratamente superavamo, con questa riforma, il bicameralismo perfetto, era legittimo chiedersi quale applicazione dovesse trovare questo principio, cioè quello della rappresentanza degli italiani all'estero nelle nostre Assemblee parlamentari, ed era assolutamente legittimo chiedersi se questa rappresentanza dovesse essere conservata anche all'interno di una Camera, quella federalista, cioè il Senato, che voleva essere espressione di entità territoriali quali sono le Regioni.

Nella discussione che allora tenemmo in Commissione arrivammo a stabilire che quel principio non poteva più trovare applicazione nella Ca-

mera federale, cioè nel Senato; sarebbe rimasto vigente invece per la Camera dei deputati.

Ora questa riflessione che avevamo svolto in Commissione dovrebbe essere rinforzata nel momento in cui abbiamo stabilito un rapporto stretto fra il Senato federale e l'espressione regionale stabilendo addirittura una contestualità che viene completamente a mancare invece nell'elezione dei senatori sui collegi esteri: non può esservi contestualità dal momento che essi non sono espressione di organismi territoriali che debbono in qualche modo riflettere la loro rappresentanza all'interno del Senato.

Ebbene questo principio, anziché uscire rinforzato nell'emendamento del relatore, viene addirittura disatteso e si introduce la rappresentanza estera anche per il Senato. Faccio fra l'altro osservare che questa rappresentanza rischia di essere tutt'altro che marginale.

Noi non stiamo facendo affermazione di buoni sentimenti nel riconoscere queste partecipazioni perché sei senatori su 200 rappresentano il 3 per cento del complesso dei senatori. Inoltre, poiché questi sei senatori saranno quanto mai slegati da ogni collegamento politico e territoriale, essi saranno inevitabilmente portati ad aggregarsi attorno alla difesa di legittimi e specifici interessi e rischiano quindi di incidere sulla maggioranza in modo decisivo. Infatti, una maggioranza che si comporrà di 102, 105 o 110 senatori potrebbe facilmente essere definita da quei sei voti espressi a favore della maggioranza o ad essa contrari.

Quindi, la questione ha – secondo me – rilevanza fondamentale sia nel merito che nel metodo, perché dobbiamo ancora rilevare come queste soluzioni non scaturiscano da un dibattito al quale continuamente ma retoricamente siamo chiamati, bensì da fax che provengono dal Governo al recapito del relatore e che disconoscono completamente il dibattito svolto e, io ritengo, anche la logica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, annuncio che, a titolo personale, non parteciperò alla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.503 (testo 3), presentato dal senatore Nania e da altri senatori, identico all'emendamento 3.504 (testo 3), presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.506, presentato dal senatore Crinò, identico all'emendamento 3.507, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.805/1 e 3.805 sono stati ritirati.

RONCONI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.2000/1 e 3.2000/2.

TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2000/3. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/4 (testo corretto), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/5 (testo corretto), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.2000/6 e 3.2000/7 si intendono ritirati.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Ritiro l'emendamento 3.2000/8.

PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Ritiro l'emendamento 3.2000/9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/10, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2000/11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2000/13, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.2000/14, sul quale è stato avanzato un invito al ritiro.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, ringrazio il relatore, come ho già fatto nell'intervento precedente per aver voluto menzionare questo emendamento, ma preferisco che si voti perché io credo sia giusto segnare un punto, e cioè laddove c'è un profilo strutturale di sistema è giusto che sia difeso dalla rigidità della norma costituzionale. Quindi, non vale, a mio avviso, l'etichetta che siccome attiene al sistema elettorale allora non si mette in Costituzione.

D'altra parte ricordava il presidente Mancino che per quanto riguarda il Primo Ministro il relatore non ha per niente ommesso di indicare profili che palesemente hanno a che fare con il sistema elettorale.

Pertanto, avendo esempi specifici, tra l'altro, in diritto comparato, che direttamente richiamano lo stesso principio dell'elezione nell'intero ambito regionale, come si dice qui tecnicamente «in circoscrizione unica regionale», le chiedo di porre in votazione questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/14, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/15, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/16, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/17, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2000/18.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/19.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, per sottolineare ancora una volta, annunciando il voto favorevole all'emendamento presentato dai senatori Battisti, Mancino e Petrini, che c'è una soluzione diversa e molto efficace rispetto alla contestualità, ed è quella di prevedere l'elezione in un collegio unico.

Collegio unico non significa necessariamente, come è stato detto, dover scegliere oggi liste bloccate, preferenze, eccetera, ma significa affermare un principio e cioè che i senatori sono eletti e quindi rappresentano tutti gli elettori della Regione. Hanno, quindi, la rappresentanza dell'intera comunità regionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/19, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/20.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, sarò brevissimo perché sugli emendamenti 3.2000/20 e 3.2000/21 ho già parlato questa mattina sia in sede di illustrazione che nell'intervento successivo alla replica del relatore.

Tali proposte sono entrambe funzionali a prevedere una effettiva norma transitoria verso una contestualità dell'elezione del Senato con quella dei Consigli regionali che non alteri le date elettorali previste da leggi. Entrambi gli emendamenti stabiliscono un avvio all'inizio di una delle due prossime legislature – si tratta poi di scegliere se la XV o la XVI – con un Senato composto da 200 membri, quindi nella nuova composizione, eletto sulla base delle leggi elettorali vigenti; a partire dal terzo anno i senatori vengono progressivamente sostituiti dai senatori eletti contestualmente ai rispettivi Consigli regionali.

In questo modo si può evitare l'assurdità di dover accorpare tutto in un'unica data elettorale che soffocherebbe la specificità delle elezioni regionali e che, come abbiamo già avuto modo di commentare diversi di noi questa mattina e oggi pomeriggio, è un'autentica aberrazione anche dal punto di vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

Invito anche i colleghi che non condividono il principio della contestualità a votare questo emendamento, perché in ogni caso dimostra che è possibile procedere verso un sistema di contestualità indipendentemente dalle esigenze a mio modo di vedere tutte politiche, che nulla hanno a che fare con la riforma costituzionale. Esigenze che hanno portato la maggioranza a formulare un'autentica ipotesi assurda e abnorme, cioè un unico *election day*, che io chiamo plebiscito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/20, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/21.

VITALI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/21, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/22, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/23.

MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come ho avuto modo di dire nel mio precedente intervento, in analogia con quanto disposto all'articolo 26: «La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza», è il caso di prendere coscienza del fatto che se il Senato non è collegato da un rapporto fiduciario al Governo, è necessario che sia espressione dell'opinione plurale esistente sul territorio regionale.

Da qui il mio emendamento: «L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza della pluralità delle opinioni del paese». Questo è una modalità un po' diversa, ma non del tutto differente, da quella prevista nel precedente emendamento illustrato dal senatore Bassanini; mi auguro che l'esito della votazione sia positivo, a differenza di quello registrato sulla proposta del senatore Bassanini.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

Si tratta di un emendamento che suggerisce non in modo specifico, ma in via di principio, come indicazione, una scelta proporzionale. Ho sentito qualche commento quasi scandalizzato su questa ipotesi. Voglio solo ricordare all'Aula che noi voteremo per le elezioni europee in collegio addirittura pluriregionale con preferenza; quindi, non vedo cosa ci sarebbe di scandaloso a votare in un collegio uniregionale con preferenza. Mi pare che questa sia una possibilità tecnica e politica sicuramente aperta alle scelte di quest'Aula e, a mio modo di vedere, positiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/23, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/24.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento 3.2000/24 da me presentato e rispondere alle osservazioni formulate dal relatore sullo stesso, sulle quali sono d'accordo. Il relatore ha detto di non poter essere d'accordo con il prefigurare un qualsiasi carattere etnico di qualsiasi senatore. E questo non possiamo che dividerlo.

La norma che propongo supera il problema perché, come ho cercato di spiegare nell'illustrare l'emendamento, tutti i senatori non possono che essere rappresentanti della Nazione, intesa in termini attuali. Il problema è fare in modo che tutte le identità che costituiscono la Nazione e della Repubblica possano essere presenti nel Senato.

Con la norma in esame si propone di compensare le condizioni oggettive di sfavore in cui si trova, ad esempio, la minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia; mentre per quella francofona della Val d'Aosta e per quella tedesca del Trentino-Alto Adige il problema non si pone perché risolto automaticamente, grazie alle condizioni numeriche, dalla rappresentanza nell'ambito regionale, per la minoranza slovena non è così e si prevede quindi una norma compensativa che potremmo far rientrare nelle cosiddette *affirmative action* adottate nel mondo, anche in Europa.

Non saremmo, infatti, noi i primi, qualora la approvassimo, ad avere una norma di questo tipo nel nostro ordinamento. Questo era il senso dell'emendamento. Nella conclusione della mia illustrazione specificavo altresì che, in ogni caso, la legge elettorale attuativa di norme siffatte non può non prevedere che questo diritto si attui all'interno e compatibilmente con gli altri diritti e libertà fondamentali, non cioè limitando o inibendo questi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/24, presentato dal senatore Budin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/25.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2000/25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/26, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che sull'emendamento 3.2000/27 era stato formulato un invito al ritiro. Il presentatore lo accoglie?

VILLONE (DS-U). No, signor Presidente. Per le motivazioni prima espresse, chiedo che l'emendamento 3.2000/27 sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/27, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/28.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, desidero solo far notare l'incongruità di mantenere la previsione di sei senatori eletti nella circoscrizione Estero in un Senato che si vuole territorializzato, o comunque rappresentare i territori.

È chiaro che i cittadini italiani all'estero hanno pieno diritto – lo abbiamo a suo tempo stabilito – di esprimere propri rappresentanti; ma si tratta di una rappresentanza di cittadini, non di territori (credo che nessuno voglia qui sostenere che gli eletti all'estero rappresenteranno l'Australia, il Canada o il Sud-America). Allora, se essi rappresenteranno dei cittadini, difendere la contestualità in nome di una maggiore rappresentanza territoriale del futuro Senato è sicuramente norma incongrua.

Questa era la ragione sottesa agli emendamenti che toccavano questo punto, e che fa rilevare o l'incongruità e l'inopportunità di una rappresentanza dei cittadini italiani all'estero, o il fatto che il principio della rappresentanza dei cittadini contrasti con il tipo di Senato sul quale la maggioranza ci chiama ad esprimerci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/28, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 3.2000/51/1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.2000/20 e che l'emendamento 3.2000/51/2 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.2000/21.

Chiedo, inoltre, al senatore Guasti, presentatore dell'emendamento 3.2000/51/3 se intende ritirare il suo emendamento, come chiesto dal relatore.

GUASTI (*FI*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo altresì, ai senatori Boschetto e Malan, proponenti dell'emendamento 3.2000/51/4 se intendono accogliere l'invito al ritiro del relatore.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, vi è la nostra disponibilità a ritirarlo, chiedo però al relatore ulteriori chiarimenti sul modo in cui si in-

tende articolare la formulazione della norma, poiché era stato proprio questo aspetto a creare qualche perplessità e quindi a determinare la presentazione del subemendamento in questione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, avevo invitato i colleghi Boschetto e Malan, presentatori degli emendamenti 3.2000/51/4 e 3.2000/51/6 a ritirarli, in quanto il sistema elettorale vigente per il Senato stabilisce le elezioni suppletive che, come è noto, prevedono che il senatore in esse eletto completi il mandato precedente.

Quelle che abbiamo configurato nel testo presentato all'Assemblea sono norme transitorie che richiedono una nuova legge ordinaria per il Senato, salvo che la vecchia non rimanga in vigore. Non abbiamo, quindi, previsto norme costituzionali.

Pertanto, in seguito alla contestualità inserita per la prima volta nel testo licenziato dalla Commissione, ritengo opportuno che siano le norme transitorie a farsi carico del problema indicato in questi emendamenti che chiederei quindi ai colleghi la cortesia di ritirare.

PRESIDENTE. Chiedo, quindi, al senatore Malan se, a seguito dei chiarimenti forniti dal relatore, ritira il suo emendamento.

MALAN (*FI*). Sì, signor Presidente, lo ritiriamo e ritiriamo altresì l'emendamento 3.2000/51/6.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, se ho ben compreso, la soluzione prospettata dal relatore (vorrei che cortesemente il senatore Malan mi ascoltasse perché quanto sto dicendo riguarda il suo emendamento che nel caso non esiterei a fare mio, chiedendo che venga sottoposto al voto dell'Assemblea) risulta un po' singolare. Infatti, nel testo della Costituzione la durata del Senato non era prevista, invece con questo emendamento lo sarà, e nessuno dubita che compatibilmente con la durata, stabilita in Costituzione, possa esservi la legge sulle elezioni suppletive; credo che ciò sia del tutto pacifico.

Il relatore dovrebbe capire – e lo prego di ascoltare con animo sereno quanto sto per dire – che non fissare nell'ambito della Costituzione la durata del Senato, stabilendola solo nelle norme transitorie, non può che dare un messaggio di precarietà, giacché di una Camera si prevede la durata nell'ambito della Costituzione, mentre dell'altra lo si fa nelle norme transitorie.

Tecnicamente il risultato non è diverso perché quella transitoria è una norma costituzionale, ma allora il senso di questa scelta qual è se non quello di dire che qui siamo di fronte a una temporaneità e quindi ad una precarietà dell'istituzione Senato?

Allora, vorrei chiedere pacatamente al relatore di non insistere su scelte che danno il senso della debolezza dell'istituzione Senato, perché questa sembra davvero la partita unica e fondamentale che il relatore gioca in quest'Aula.

Se diversi colleghi di varie parti politiche – i senatori Boschetto e Malan, il collega Turroni ed altri, il senatore Manzella e il senatore Calderoli – hanno presentato emendamenti simili, ritenendo giusto che sia specificata in Costituzione la durata dell'organo rappresentativo, come normalmente avviene in tutte le Carte fondamentali, perché arrivare alla curiosa soluzione per cui la durata del Senato viene definita solo nella norma transitoria, con l'implicita dichiarazione di una precarietà della scelta istituzionale che stiamo facendo?

Chiedo pacatamente al relatore di consentire che si voti questo emendamento. È ragionevole che nella Carta costituzionale sia specificata la durata dell'una e dell'altra Camera, coerentemente con la scelta della proposta avanzata ora dal relatore; diversamente rimane il retropensiero che questa scelta andrà rivista e si dà un'indicazione di temporaneità, di instabilità, di precarietà dell'istituzione Senato.

Considerato che l'effetto è la scomparsa nella Costituzione della durata del Senato, chiedo al collega Malan di mantenere una proposta ragionevole, che incontra il consenso di colleghi di varie parti politiche e non incide negativamente sugli equilibri di maggioranza. Il relatore, senatore D'Onofrio, non può sostenere che l'inserimento nel testo, anziché nella norma transitoria, dell'elezione del Senato per cinque anni apre una crisi di Governo.

In conclusione, dal momento che il collega Malan non mantiene l'emendamento 3.2000/51/4, come invece auspicavo, lo faccio mio chiedendo ai senatori di tutte le forze politiche di votare a favore, considerato che esso non incide negativamente sulle opzioni della stessa maggioranza.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 3.2000/51/6, in quanto l'ho sostenuto idealmente.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, quando arriveremo all'esame dell'emendamento in questione affronteremo il problema.

Ricordo che l'emendamento 3.2000/51/4, ritirato dai proponenti, è stato fatto proprio dal senatore Villone.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, a questo punto ritiro l'emendamento 3.2000/51/4 per confluire sull'emendamento 3.2000/51/6, fatto proprio dal collega Eufemi, perché il concetto espresso è il medesimo. Possiamo votare tutti a favore di quella proposta perché la sostanza è la stessa.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore resta contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.2000/51/4 è stato ritirato dal senatore Villone, che converge sull'emendamento 3.2000/51/6.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.2000/51/5.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, comprendo le perplessità del relatore sull'emendamento 3.2000/51/5 perché esso prevede non già che il Senato sia eletto per cinque anni bensì che i senatori siano eletti per cinque anni.

Tale previsione potrebbe effettivamente far sorgere il dubbio, come ha giustamente sottolineato il relatore, che le elezioni suppletive siano precluse. L'obiezione del relatore a questa proposta è giustificata, mentre l'obiezione all'emendamento 3.2000/51/6 non mi sembra fondata. Stabilire che il Senato è eletto per cinque anni non significa che i senatori eletti eventualmente nelle suppletive durano in carica cinque anni.

A me sembra che si potrebbe esprimere – e personalmente lo farò – una dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 3.2000/51/5 perché impedirebbe elezioni suppletive, quindi sul punto do ragione al relatore.

Sono di avviso diverso sull'emendamento presentato dai senatori Malan e Eufemi, che invece stabilisce la durata del Senato e non impedisce eventuali elezioni suppletive ove fossero necessarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/51/6, identico agli emendamenti 3.2000/51/7 e 3.2000/51/8, che il senatore Calderoli ha dichiarato di voler mantenere.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ho chiesto di fare mio l'emendamento 3.2000/51/6 dai senatori Malan e Boschetto perché lo avevo idealmente sostenuto. Condivido pienamente le ragioni espresse stamani dal senatore Boschetto nella sua illustrazione.

Tuttavia, meritano di essere svolte due considerazioni. La prima è di metodo. Stamani era stata ipotizzata una collocazione della norma nelle disposizioni transitorie, ma non credo che essa possa essere collocata in quell'ambito, rappresentando una questione fondamentale che attiene un principio ribadito dall'articolo 60 della nostra Carta costituzionale.

La seconda questione è di merito ed attiene il concetto stesso dell'organo Senato federale che, secondo me, deve prevalere rispetto ai singoli senatori per le conseguenze che ne possono derivare in relazione ad elezioni suppletive. Vi potrebbero essere, per esempio, ipotesi di dimissioni. Nei nostri orientamenti deve prevalere il concetto di stabilità delle istituzioni e credo che in ogni caso dovremmo privilegiare l'istituzione Senato.

Chiedo pertanto al relatore di rimettersi alla volontà dell'Aula. (*Applausi del senatore Asciutti*).

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, temo che in questa discussione vi sia un equivoco di fondo. La mia contrarietà non è rivolta all'esistenza di un organo Senato composto di senatori eletti per cinque anni, ma al fatto che possa essere sciolto. Il Senato, in sostanza, diventa un organo permanente come il Senato degli Stati Uniti. Vorrei evitare che con l'indicazione della durata del Senato per cinque anni si ripresenti la possibilità di scioglimento di un organo che invece dovrebbe diventare permanente.

Da questo punto di vista, vorrei evitare che menzionando la durata del Senato per cinque anni si ricreassero ipotesi di debolezza di questa istituzione, mentre la mia intenzione è esattamente opposta. È evidente che se si vota nella consapevolezza che il Senato non può essere sciolto, non ho difficoltà ad accettare questa ipotesi, ma deve essere chiaro che l'affermazione che il Senato dura in carica cinque anni è collegata all'esistenza di un organo permanente. Ci deve essere la contestualità.

Se è un fatto puramente lessicale, non ho difficoltà a modificare il mio parere; se si intende abbandonare ciò che è stato fatto finora, non lo accetto. Per tale ragione, nel mio subemendamento ho indicato chiaramente che il Senato non può essere sciolto. Vorrei evitare che si utilizzasse surrettiziamente un'intenzione diversa da quella che voglio rappresentare.

Non ho alcuna ostilità – ripeto – alla formula «il Senato è eletto per cinque anni». La mia ostilità è al fatto che possa essere sciolto, perché, a mio avviso, non può esserlo. La mia proposta è pertanto finalizzata a dare una stabilità molto forte all'istituzione. Non vorrei che attraverso questo emendamento si introducesse l'ipotesi dello scioglimento. È questo il problema. Le norme transitorie riguardano invece – come è stato detto prima – le elezioni suppletive, che devono essere regolamentate in modo diverso.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 3.2000/51/6, fatto proprio dal senatore Eufemi, visto che adesso sarà questa la proposta emendativa su cui si voterà.

Vorrei dire al relatore, molto sommessamente, che non si è mai visto che da una norma sulla durata si deducessero conseguenze in ordine allo scioglimento: è una novità assoluta nel diritto costituzionale che egli pone in essere.

Invito nuovamente tutti i senatori a votare a favore di un fondamentale principio che esiste in tutte le Costituzioni e per tutte le Camere.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sono stato molto attento alle considerazioni svolte dal senatore D'Onofrio per quanto riguarda il precedente emendamento esaminato, perché è vero che in costanza di questo sistema elettorale è prevista l'elezione suppletiva, ma in previsione di un diverso sistema elettorale noi potremmo anche arrivare alla proclamazione del senatore primo dei non eletti, come immagino in un sistema elettorale di tipo proporzionale. Ma anche per quanto riguarda l'elezione suppletiva, l'affermazione secondo cui i senatori sono eletti per cinque anni comporta un diritto a rimanere in carica per cinque anni, il che sfiora anche un qualche inconveniente dal punto di vista razionale.

Vorrei ripetere una espressione del senatore D'Onofrio, quando ha sostenuto che indicare in Costituzione la durata del Senato federale è questione non banale, è questione essenziale. All'affermazione secondo cui si vorrebbe introdurre una sorta di immortalità del Senato perché non si scioglie, osservo che il Senato scade per la cessazione della durata, ma proroga i propri effetti fino all'elezione del Senato successivo: quindi, è in carica fino a quando non è eletto il Senato successivo; dura, però, in carica cinque anni. Quella scadenza non può che essere costituzionale. (*Applausi del senatore Zanda*).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi perdoni, ma per evitare un equivoco credo si possa dire con molta nettezza che, da una parte, la fissazione della durata della legislatura del Senato, non riguardando i senatori eventualmente eletti in elezioni suppletive, non impedisce tali elezioni, e, dall'altra, non incide assolutamente sul regime dello scioglimento.

Il Senato, a differenza della Camera, nel sistema che stiamo costruendo, non è un'Assemblea che può essere sciolta nel corso dei cinque anni per effetto della impossibilità di esprimere una maggioranza politica, perché questo riguarda esclusivamente la Camera dei deputati.

In questi termini, forse, il relatore può essere tranquillizzato circa le intenzioni dei proponenti e dei sostenitori di questo emendamento, che peraltro appartengono ad un larghissimo arco di forze politiche e largamente *bipartisan*.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, a questo proposito vorrei sottolineare, rispetto all'emendamento che ho presentato, che abroga espressamente il potere di scioglimento del Senato, che una norma nella quale si dica che il Senato dura cinque anni non è in contraddizione. Vorrei che questo fosse chiaro. Ciò detto, non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque, la durata del Senato non implica la non scioglibilità del Senato e nemmeno l'immortalità dei senatori. (*Ilarità*).

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/6, presentato dai senatori Malan e Boschetto, ritirato dai proponenti e fatto proprio dai senatori Eufemi e Villone, identico all'emendamento 3.2000/51/7, presentato dal senatore Manzella, e all'emendamento 3.2000/51/8, presentato dal senatore Calderoli.

È approvato.

A seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 3.2000/51/6, 3.2000/51/7 e 3.2000/51/8, risultano preclusi gli emendamenti da 3.2000/51/9 a 3.2000/51/15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/51/16.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto su quest'emendamento, perché noi ci siamo trovati con l'emendamento 3.2000 del relatore nell'ipotesi chiara di una durata della consiliatura regionale variabile, probabilmente in via di accorciamento, possibilmente, a seconda di come si farà la legge a cui l'emendamento del relatore fa riferimento, in allungamento. Diciamo quindi che la consiliatura regionale, nella logica della soluzione proposta dal relatore, è una fisarmonica che può accorciarsi o allungarsi.

Insieme ai colleghi Bassanini e Mancino ho inteso invece affermare in Costituzione il principio contrario della durata certa dei Consigli regionali. La soluzione che propone il relatore, in realtà, è possibile perché la Costituzione rinvia, per la durata dei Consigli regionali alla legge ordinaria. Nessuno probabilmente ha mai pensato che la legge ordinaria potesse non già indicare una durata certa, ma una durata variabile, a fisarmonica: questo perlomeno a me non era venuto mai in mente, dimostrandosi appunto che la fantasia dei giuristi è sempre maggiore di quella che si potrebbe pensare in anticipo.

Poiché questa ipotesi è emersa, adesso si manifesta la necessità di correggerla, perché la data certa, signor Presidente (vorrei sottolineare brevemente questo punto), è un elemento essenziale del ricambio democratico attraverso il voto, che deve avere un riferimento temporale definito, e solo in via del tutto eccezionale si può pensare che non si arrivi a quel termine predefinito.

Qui invece creiamo un sistema in cui ci può essere addirittura, come dicevo stamattina, l'interesse di qualcuno, nel circuito politico regionale, a provocare la crisi perché così si fa concedere un mandato magari di sette anni anziché di cinque; si potrebbero infatti verificare anche ipotesi di questo genere, che sono evidentemente assurde e certamente distorsive in modo forte e inaccettabile della correttezza del confronto democratico nell'ambito regionale.

Io insisto, quindi, per la votazione di dell'emendamento 3.2000/51/16, che tende ad inserire nella Costituzione una durata certa – cinque anni – della consiliatura regionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/16, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/17, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2000/51/18, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/19, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/20, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20000/51/21.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per dire che la contestualità che la maggioranza vuole affermare tra elezione dei Consigli regionali ed elezione del Senato si può realizzare, in via transitoria, in due maniere: o allungando con legge ordinaria la vita degli attuali Consigli regionali al 2006, oppure facendo sì che le elezioni dei Consigli regionali nel 2005 prevedano una legislatura di sei anni anziché di cinque, e quindi realizzando la contestualità a partire dal 2011.

Ritengo molto più corretta questa seconda soluzione, che è quella cui il mio emendamento tende, per due ragioni. Innanzitutto, perché allungare la vita dei Consigli regionali in prossimità della loro scadenza stabilisce un principio che non credo sia mai stato sancito nella storia repubblicana. Nessuna assemblea legislativa – e i Consigli regionali sono tali – è stata mai prorogata. Per quanto riguarda le Camere, è noto che la Costituzione prevede che la loro proroga possa avvenire solo in stato di guerra, quindi in un momento assolutamente eccezionale. Nel momento in cui trasferiamo significative potestà legislative alle Regioni, credo che tale principio dovrebbe valere anche per le assemblee regionali.

La seconda ragione è che gli elettori, votando nel 2005, saprebbero che stanno votando per una legislatura della durata di sei anni e non di cinque; non verrebbero dunque privati di alcun diritto di cui non siano già titolari nel momento del voto; saprebbero che votano per una legislatura che ha transitoriamente, per ragioni eccezionali, questo carattere. Non sarebbe così se adottassimo invece la soluzione di prorogare i Consigli regionali in carica fino al 2006.

Credo, quindi, che accettare questo emendamento significhi mantenersi aderenti allo spirito e alla lettera della Costituzione vigente per quanto riguarda la proroga di assemblee legislative (tali sono, ripeto, i Consigli regionali e lo saranno ancora di più con le competenze che trasferiremo loro) e credo si faccia un'opera di assoluta trasparenza nei confronti dell'elettorato dicendo allo stesso che quando voterà nel 2005 eleg-

gerà i propri rappresentanti per sei anni anziché per cinque per rispettare il principio della contestualità.

Chiedo dunque al relatore di esprimersi tenendo presenti questi due aspetti, che non ledono minimamente l'architettura che si vuole dare al nuovo Senato, ma nemmeno principi costituzionalmente affermati e storicamente consolidati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/21, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti 3.2000/51/22, presentato dal senatore Manzella.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/51/23.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, in riferimento a questo emendamento avevo detto che lo stesso era ultroneo e avevo pertanto chiesto che fosse ritirato.

Mi sono reso conto, per mio errore, che tale emendamento fa riferimento alla parte dell'emendamento da me presentato in cui si parla del caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126 della Costituzione. L'articolo in questione parla soltanto dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Quindi, occorre effettivamente inserire la previsione «o ad altra norma costituzionale», ciò al fine di comprendere anche le Regioni a statuto speciale.

Per tale ragione esprimo parere favorevole a tale emendamento, perché esso non è ultroneo, ma doverosamente aggiuntivo al mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/23, presentato dal senatore Calderoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/24, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/25, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/26, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/27, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/28, presentato dal senatore Petrini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/29, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2000/51/30, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/31, presentato dai senatori Bassanini e Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/32, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/33, presentato dal senatore Coletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/51/34, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/51, nel testo emendato.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, arrivati a questo punto del dibattito è evidente che noi voteremo contro questo emendamento del relatore per le ragioni già ripetutamente espresse e perché almeno la grandissima maggioranza di noi è contro il principio e la soluzione della contestualità.

C'erano altri modi, li abbiamo proposti ed illustrati (sono collaudati nell'esperienza degli Stati federali) per affermare la federalità del Senato. Ce n'era un altro, rappresentato nell'emendamento del senatore Calderoli che ad un certo punto è scomparso, anche se avevo annunciato che lo facevamo nostro.

Si tratta dell'emendamento che prevedeva la soluzione mista con la partecipazione di diritto dei Presidenti delle Regioni. Evidentemente non è stata registrata questa decisione di far nostro l'emendamento del senatore Calderoli.

Questo soltanto per dire che anche da parte di settori della maggioranza, di rappresentanti della stessa Lega si era prospettata una soluzione diversa e sicuramente più accettabile, più significativa dal punto di vista del coinvolgimento del territorio, delle comunità territoriali attraverso l'elezione diretta, e delle istituzioni territoriali attraverso la partecipazione a pieno titolo ai lavori del Senato dei Presidenti delle Regioni.

La soluzione della contestualità a noi sembra la più debole e la più contraddittoria, anche se è vero, come è stato detto, che era prevista anche in un nostro disegno di legge, ma abbiamo riflettuto e abbiamo rivisto quella posizione inizialmente prospettata anche dalla nostra parte politica.

Esprimeremo, dunque, un voto contrario su questo emendamento del relatore.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo subemendamento del relatore introduce quella che viene definita come la «contestualità morbida», e sarebbe la soluzione del problema rilevatosi in sede di discussione relativamente alla contestualità, chiamiamola così, «*hard*».

Ora il problema viene risolto stabilendo che i Consigli regionali, qualora si sciogano prima del termine fisiologico, vengano rinnovati in base ad una legge che verrà poi formulata da Camera e Senato, con una durata che assicuri la contestualità.

Questo significa che quella elezione del Consiglio regionale non avrà il valore pieno che un'elezione dovrebbe avere, ma avrà un valore limitato, cioè gli elettori eleggeranno un Presidente regionale, conseguentemente un Consiglio regionale e una maggioranza a lui collegata che

non avranno la durata fisiologica di cinque anni, ma sarà in tutto e per tutto una normale elezione di un Consiglio regionale.

Ora, obiettivamente, che possano esserci elezioni di serie A e di serie B risulta difficile da accettare, perché se la volontà popolare si esprime nominando un Presidente in modo diretto e un contestuale Consiglio regionale, quella volontà dovrebbe avere fisiologicamente la durata del quinquennio. Non l'avrebbe soltanto perché c'è la necessità di garantire la contestualità, e la durata potrebbe essere particolarmente breve: potrebbe essere un Consiglio regionale eletto per un anno, o addirittura per meno di un anno perché potrebbe anche sciogliersi al termine del quarto anno.

Sarebbe poi interessante capire cosa succederebbe se, per esempio, si sciogliesse dopo quattro anni e sei mesi: in quel territorio di nessuno non c'è tempo per rinnovare il Consiglio regionale a termine; dovremmo quindi superare quel semestre per sincronizzarci con la contestualità, e non si saprebbe cosa succede al governo di quella regione in quel periodo.

Ebbene, tutto ciò, secondo me, è assurdo. C'è un detto veneto che dice: «pezo el tacon del buso», è il caso di applicarlo...

PRESIDENTE. Il linguaggio oggi è particolarmente spinto, senatore Petrini: prima *hard*, ora il buso, il tacon. Capisco l'aria un po' rilassata nel finale dell'articolo 3 però...

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, tradotto in italiano quel detto significa: «peggio la pezza dello strappo». Il veneto è una lingua nobile e possiamo citarla.

In definitiva, qui il rimedio sembra peggiore del male, perché nel momento in cui si vuole evitare che un senatore sia collegato al proprio Consiglio regionale e veda in qualche modo diminuito temporalmente il proprio mandato per la decadenza del Consiglio regionale a cui è collegato, per evitare tutto questo, si interviene compromettendo la democrazia regionale. Infatti, è proprio questa che viene ad essere condizionata pesantemente dalla necessità della contestualità.

Noi riteniamo questo un fatto molto grave e sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano i rappresentanti delle Regioni, i Presidenti delle Regioni. Vede, noi abbiamo fatto delle audizioni per capire quali potessero essere gli orientamenti degli enti locali; abbiamo approfondito vari aspetti prima di arrivare a definire le linee di questa riforma costituzionale, ma mai e poi mai abbiamo affrontato un problema di questo genere, che compare in modo improvviso e sorprendente all'interno di un subemendamento all'emendamento del relatore. È con ogni evidenza la ricerca frettolosa e necessariamente approssimativa di una mediazione nell'ambito di un conflitto del tutto interno al Governo.

Non credo – lo ripeto – si possa obiettivamente fare una riforma costituzionale con queste modalità; non lo credo fermamente perché con questo subemendamento alteriamo la dinamica democratica delle Regioni e lo facciamo nel momento in cui parliamo di vero federalismo e dell'assoluta necessità di dare alle Regioni una rappresentanza centrale nel Se-

nato cosiddetto regionale. Ma nel fare questo stravolgiamo la corretta dinamica democratica delle Regioni stesse.

Per queste motivazioni siamo assolutamente contrari al subemendamento e chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei correggere un errore lessicale contenuto nel testo dell'emendamento 3.2000/51, che considero un subemendamento importante di completamento della previsione della contestualità; non è né affievolita né morbida, semplicemente si completa una previsione costituzionale che prima era stata interpretata in modo diverso e che non era obbligatorio interpretare in modo diverso. Si garantisce che i senatori eletti non subiscano le conseguenze di fatti che non li riguardano, cioè di scioglimenti anticipati dei Consigli regionali che nulla hanno a che vedere con la normalità democratica della vita regionale, ma questo è un problema diverso.

L'ultimo comma del mio emendamento recita: «per la successiva formazione della Camera e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni (...)». Ovviamente si deve intendere «dalle loro prime elezioni». È un errore materiale. Invito, pertanto, a votare a favore dell'emendamento 3.2000/51.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa correzione lessicale.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2000/51, (testo corretto) presentato dal relatore, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2000/29, 3.2000/30 e 3.2000/31.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/32, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/33, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/34, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/35, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.2000/36, 3.2000/37 e 3.2000/38 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000/51 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/39, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.2000/40, 3.2000/41 e 3.2000/42 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000/51 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/43, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2000/44, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/45, presentato dal senatore Magnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/46, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/47, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000/48, presentato dal senatore Guibert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/49.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 3.2000/49 del senatore Eufemi. Sarà forse vero, come dice il relatore, che la contestualità non è affievolita; per chi è contrario alla contestualità, questo è solo un argomento rafforzativo delle sue posizioni.

Tuttavia, certamente affievoliamo in questo modo i Consigli regionali e la stabilità dei governi e delle istituzioni regionali. Infatti, mettere in moto un meccanismo come questo, che sostanzialmente potrà portare a Consigli regionali eletti per sei mesi, per un anno o per due anni, quando si dovesse fisiologicamente verificare, in base alle norme costituzionali e statutarie vigenti, un loro scioglimento anticipato, al quale farebbe poi seguito, per effetto di questa disposizione, quello di istituzioni regionali, quali il presidente, la giunta e, inevitabilmente, i Consigli, destinati a durare per brevi periodi.

Proponiamo, quindi, in questo modo agli elettori di eleggere Presidenti e Consigli regionali che non avranno un mandato sufficiente in termini temporali a realizzare il programma con cui pure si erano presentati

agli elettori. Il risultato di tutta questa partita è che per affermare il principio della contestualità forse non si affievolirà quest'ultima, ma certo si andrà ad indebolire la rappresentatività nazionale del Senato e, con altrettanta certezza, anche la stabilità e la capacità di realizzazione dei programmi delle istituzioni regionali.

Un risultato, questo, che si può almeno in parte evitare votando a favore dell'emendamento in esame che per lo meno pone riparo a questo ultimo aspetto negativo della norma sottoposta al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, l'emendamento 3.2000/49 risulta ritirato.

VILLONE (*DS-U*). Allora, signor Presidente, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/49, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000/50.

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, questa mattina mi è parso che il relatore non fosse contrario all'emendamento in esame e che si fosse in qualche modo rimesso all'Assemblea, ma forse avevo capito male.

Partiamo dal presupposto che in effetti i casi di scioglimento dei Consigli regionali e, nei casi di specie, anche delle Province autonome di Trento e Bolzano, così come introdotti nelle modifiche costituzionali proposte, non siano previsti. Pur tuttavia, viene previsto il caso dello scioglimento dei Consigli regionali medesimi ed ogni singolo Statuto reca le specifiche modalità di scioglimento con le connesse procedure.

Debbo precisare che le procedure non afferiscono al caso dello scioglimento e che non è questo il motivo del contendere, in quanto le norme che stiamo esaminando stabiliscono già come si procede allo scioglimento. Faccio invece riferimento a tutta una serie di altre disposizioni che prevedono le modalità per la gestione degli enti regionali fino al momento delle successive elezioni. Ritengo che tali norme debbono essere mantenute e, soprattutto, osservate.

Il relatore potrà forse replicare che, avendo poc'anzi approvato l'emendamento proposto dal senatore Calderoli, sarà la stessa legge regionale a stabilire le modalità di scioglimento del Consiglio. Tengo però a precisare che questa norma, così come introdotta, disciplina l'allineamento e quindi vale soltanto per questa fattispecie ma non per quelle connesse

alle modalità con cui i singoli enti, una volta sciolti i Consigli regionali, potranno essere gestiti.

Faccio soltanto un esempio per essere puntuale: per la Regione a Statuto speciale è previsto che, nel caso di scioglimento, sia nominata una commissione di tre membri scelti in una determinata maniera e, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, con l'osservanza della ripartizione tra gruppi linguistici.

Teniamo presente che la questione è ulteriormente complicata perché nel caso di quella Regione i cittadini sono chiamati a eleggere non i Consigli regionali bensì i Consigli provinciali, i quali costituiscono insieme il Consiglio regionale. Sono queste le motivazioni che mi inducono a ribadire la necessità di approvare l'emendamento 3.2000/50, sperando di trovare un riscontro da parte del relatore.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, credo che il collega Michelini abbia colto molto precisamente le conseguenze dell'accoglimento dell'emendamento 3.2000/51/23, del senatore Calderoli, che richiama le procedure di scioglimento dei Consigli regionali previste dagli Statuti speciali e reca soltanto una norma di allineamento e non di modifica degli Statuti speciali.

L'emendamento 3.2000/50, se riferito all'emendamento Calderoli, diventa inutile; se è riferito all'allineamento, non può essere accolto. Non conosco le intenzioni per le quali è stato proposto: se l'intenzione è di non far applicare l'allineamento allo scioglimento eventualmente disposto in Trenino-Alto Adige, non sono d'accordo; se invece si tratta di una proposta in via generale, dopo l'accoglimento dell'emendamento Calderoli, la precisazione non è più necessaria.

Con l'emendamento Calderoli si fanno salvi tutti gli Statuti speciali insieme all'articolo 126 della Costituzione e l'allineamento riguarda tutte le Regioni. Se l'emendamento 3.2000/50 fosse derogatorio rispetto all'allineamento il parere è contrario. Ho cercato di capire l'intenzione originaria della proposta.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 3.2000/50 coglie un punto non marginale e dubito che la risposta del collega D'Onofrio sia sufficiente.

Siamo sicuri che l'emendamento del senatore Calderoli che ha previsto il riferimento ad altra norma costituzionale sia sufficiente? Ricapitolando, oltre ai casi di scioglimento previsti dall'articolo 126 della Costitu-

zione o da altra norma costituzionale, vi è la possibilità di procedure speciali in ordine allo scioglimento previste dai singoli Statuti che la successiva legge ordinaria non potrà certamente modificare.

In breve, stiamo ragionando dello scioglimento anticipato o posticipato dei Consigli regionali, cioè di una legislatura delle Regioni ordinarie che si protrae fino al 2006 oppure viene elevata a sei anni dal 2005 al 2011, ma le Regioni speciali hanno appena votato.

Sarei favorevole all'approvazione di questo emendamento; mi rendo conto che il suo accoglimento rende più concreta la possibilità che l'allineamento per le Regioni speciali sia più complicato e si incontrino problemi, ma d'altra parte se la questione diventa più complicata, pur avendo una radice costituzionale, i problemi non si possono comunque risolvere con una legge ordinaria successiva.

Non possiamo sfuggire a questa alternativa: o l'allineamento si può fare in modo fisiologico e normale oppure il richiamo all'emendamento Calderoli non basta e l'eventuale allineamento che si cercasse di fare con legge ordinaria sarebbe incostituzionale. Non possiamo fare una verifica di ogni diversa normativa di Statuto speciale.

Mi rendo conto che ci vorrebbe uno studio più attento, ma la risposta del relatore D'Onofrio rischia di non cogliere le possibili problematiche che su questo terreno si potrebbero innescare. Personalmente, per motivi di sicurezza, sarei per l'approvazione dell'emendamento, perché quanto meno offrirebbe lo spazio per una soluzione, anche successiva, con un più preciso e specifico fondamento costituzionale. Diversamente, dubito che la legge ordinaria, alla quale si fa riferimento per la conseguente attuazione, sia in grado di sostenere una soluzione in qualche modo in contrasto con le normative degli Statuti speciali che, faccio notare, sono di rango costituzionale.

Personalmente mi oriento per un voto favorevole e suggerisco di votare a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000/50, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000, nel testo emendato.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, le chiedo la parola per porre una questione non so se procedurale o regolamentare, giudichi lei. Stiamo per votare l'emendamento 3.2000 del relatore nel testo emendato dal subemendamento 3.2000/51 del relatore medesimo, a sua volta sube-

mentato a seguito dell'accoglimento di altre proposte subemendative. Esso, inoltre, insiste su una modifica dell'articolo 3 del disegno di legge di revisione costituzionale che dispone la modifica del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione.

Le chiedo, se è possibile, che qualcuno ci legga, prima delle dichiarazioni di voto, il nuovo testo dell'emendamento 3.2000, così come emendato, trovandoci nell'impossibilità di capirne il contenuto nella sua stesura finale.

PRESIDENTE. Senatore D'Andrea, capisco che a questo punto il testo è diventato di difficile lettura perché dobbiamo fare una collazione, tuttavia, non è una richiesta che può rivolgere al Presidente. Se qualcuno vuole darne lettura non ci sono problemi, altrimenti il testo è quello che risulta dall'approvazione dei diversi subemendamenti. Mi spiace, comprendo comunque le sue ragioni.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, credo che all'esigenza sollevata dal collega D'Andrea si possa rispondere semplicemente. Siamo in presenza di un emendamento, di un subemendamento e di una serie di consequenzialità. Queste ultime riguardano questioni di carattere puramente procedurale e non contengono disposizioni sostanzialmente nuove.

Le novità sono contenute nell'emendamento 3.2000 laddove, all'inizio, si stabilisce il principio di contestualità e nella parte dell'emendamento 3.2000/51 in cui si dice che in caso di contestualità i senatori eletti non subiscono le conseguenze dello scioglimento anticipato dei Consigli regionali. Tutto il resto è puramente consequenziale.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per dire che continuo ad essere tormentato da problemi linguistici. Nell'emendamento 3.2000/51, poc'anzi votato e in cui dicevo che al posto di «sue» era opportuno scrivere «loro», il problema era di sottolineare l'espressione «trascorsi cinque anni dalle prime elezioni di quest'ultimo». Questo è il significato del testo; vorrei evitare che problemi lessicali si trasformino in questioni di sostanza costituzionale.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue spiegazioni. Per quanto concerne l'ultimo punto da lei sollevato, esso verrà affrontato in sede di coordinamento.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi consenta una considerazione preliminare, prima di iniziare la dichiarazione di voto.

La sua risposta al senatore D'Andrea è sicuramente perfetta in termini di Regolamento. Vorrei anche dire, però, molto sommessamente che, nel momento in cui si interviene sulla Costituzione, quindi sulla legge fondamentale, quella di poter valutare il testo che stiamo per votare così come risulta da una complessa opera di subemendazione avvenuta nel corso della giornata non sarebbe richiesta del tutto pretestuosa.

In ogni caso, stiamo per votare su uno dei nuclei fondamentali della riforma. Non è l'unico: insisto nel dire che è uno dei cinque, sei o sette punti nodali di questa riforma. Infatti, con il voto cui ci accingiamo, decidiamo della struttura e della composizione del Senato.

C'è un punto di convergenza tra maggioranza e opposizione che, per fortuna, alla fine è rimasto ed è la riduzione del numero dei senatori, che ovviamente porta con sé la riduzione del numero dei deputati: sarebbe stato difficile, infatti, chiedere ai colleghi della Camera di ridurre significativamente il numero dei deputati se noi (come alcuni emendamenti improvvidamente proponevano) avessimo rinunciato ad operare una significativa riduzione del numero dei senatori.

Qualcuno di noi avrebbe apprezzato (e l'abbiamo sostenuta) una riduzione ancora più significativa, in quanto sappiamo che in altre esperienze straniere un Senato composto da un numero ridotto di senatori è organismo più autorevole; comunque la riduzione operata è sicuramente importante.

Signor Presidente, dobbiamo ribadire con molta convinzione le considerazioni svolte nel corso della giornata. Tra tutte le possibili soluzioni per configurare un Senato federale fra quelle che esperienze consolidate ci mettevano davanti agli occhi e quelle che si potevano ulteriormente inventare o adattare al caso italiano abbiamo scelto la più debole e la più contraddittoria: una soluzione che rischia di mettere in crisi la natura di istituzione nazionale del Senato.

Vedete, anche negli Stati federali dove spesso la seconda Camera ha la delicatissima funzione di essere il luogo nel quale si confrontano e si armonizzano le esigenze e gli interessi delle comunità territoriali e spesso anche delle istituzioni che le rappresentano, in cui si articola lo Stato federale, con le esigenze e gli interessi dell'intera nazione, dell'intera federazione, essa è però una istituzione nazionale e nella sua composizione riflette la capacità di essere luogo in cui, con autorevolezza, si compie questa operazione di armonizzazione, che è essenziale. Infatti, uno Stato federale non è un luogo nel quale si scatenano i conflitti e le diversità, l'anarchia delle autonomie, ma è luogo nel quale le diversità diventano ricchezza perché si confrontano e concorrono, rispettando l'autonomia e l'autogoverno.

Vorrei dire anche a chi troppo facilmente contrappone il federalismo cooperativo e solidale al federalismo competitivo che è nella natura di un sistema federale che vi sia competizione virtuosa tra i territori e le istituzioni territoriali. Tuttavia, tutti gli Stati federali, compresi quelli che un

po' superficialmente qualcuno addita come esempi di federalismo competitivo, sono sistemi nei quali questa competizione è virtuosa, proprio perché si svolge in un quadro di coordinamento e di solidarietà, in un quadro nel quale le diverse parti della federazione sanno di essere federate, vale a dire riunite insieme in un patto che non si scioglie in una conflittualità e, tanto meno, in una conflittualità esasperata.

Per questo una Camera che sia capace di svolgere tale ruolo è assolutamente fondamentale; lo è in tutti gli Stati federali, anche se la storia e l'esperienza dimostrano che si può raggiungere questo risultato con soluzioni diverse.

Con quest'emendamento ci inventiamo una soluzione nuova, inedita e molto debole, che rischia di costruire un'istituzione debole: debole come capacità di rappresentare l'insieme della federazione, debole come istituzione nazionale e debole – io credo – anche come capacità di rappresentare davvero i territori e le comunità territoriali per il modo in cui inevitabilmente l'elezione universale diretta finirà per essere giocato in una competizione politica in cui il fulcro dell'attenzione, nella campagna elettorale e nelle scelte degli elettori, sarà il risultato delle elezioni regionali che mettono in gioco il governo della Regione, la maggioranza di essa, mentre il Senato, nel nuovo bicameralismo, non determina il Governo del Paese, che è invece determinato dai risultati delle elezioni della Camera dei deputati, che sarà chiamata ad esprimere o a revocare la fiducia al Governo.

Quindi, inevitabilmente in questo quadro l'elezione dei senatori, a partire dal momento genetico del meccanismo elettorale, cioè la presentazione delle candidature, avrà una funzione secondaria, accessoria, limitata, subalterna. È questa subalternità che il collega Angius ricordava quando, con un'espressione certamente forte, prospettava il rischio di un Senato di anime morte, perché Senato che viene scelto fin dal momento delle candidature non come una grande, fondamentale istituzione nazionale, ma come il sottoprodotto di una partita politica che si gioca prevalentemente su altri terreni, in quanto terreni decisivi della tornata elettorale. Questa è una ragione – noi riteniamo – molto forte della nostra critica.

Ci auguriamo, anche se sarà obiettivamente abbastanza difficile, che l'altro ramo del Parlamento abbia la saggezza necessaria per riconsiderare la scelta che oggi si sta per compiere con il nostro forte e fermo dissenso.

Devo dire però ai colleghi, nel momento in cui si apprestano a votare, che non è molto facile che per una scelta di questo genere l'altro ramo del Parlamento, pur essendoci forti ragioni per farlo, decida di sovrapporre la sua scelta a quella che, improvvidamente e – io ritengo – un po' irresponsabilmente e avventatamente, questa Camera avrà compiuto, perché in qualche modo subentrerà (*Richiami del Presidente*) una sorta di rispetto per le scelte che noi avremo fatto circa la composizione del ramo del Parlamento cui apparteniamo.

Si tratta, quindi, di una scelta che invito a compiere con grande senso di responsabilità, perché rischia di essere irreversibile. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo è l'emendamento con il quale stabiliamo l'elezione contestuale del Senato della Repubblica e dei Consigli Regionali. È una scelta che però condiziona fortemente il significato di quella Camera e di quella rappresentanza democratica.

Il quadro che abbiamo designato risulta abbastanza complesso e contraddittorio, sicché è davvero difficile prevedere quale possa essere la funzione di questo Senato, così come lo abbiamo disegnato, nel futuro della nostra vita democratica. Il sospetto che poi questo costruito non trovi adeguata vitalità e finisca per diventare un orpello nella vita democratica del Paese è assolutamente fondato ed è stato già paventato da autorevoli colleghi.

Dico questo perché abbiamo fatto una sorta di minestrone. Abbiamo collegato i senatori alle elezioni dei Consigli regionali; ciò significa che essi sono una diretta espressione della politica regionale e nel Senato rappresenteranno la propria Regione e il suo assetto politico.

Abbiamo cioè posto tutti i presupposti perché il Senato diventi il luogo in cui si contrappongono diversi interessi regionali e sarebbe assolutamente illegittimo se poi però non chiedessimo a questo stesso Senato di essere elemento di garanzia tra le esigenze dello Stato centrale e unitario e le istanze legittimamente indipendentiste delle Regioni. Questa garanzia non viene più fornita dal Senato per come è formato.

Eppure, se leggessimo l'articolo 12 che definisce quale sarà poi la funzione legislativa di tale Assemblea quella garanzia dovrebbe essere fornita. Il Senato dovrebbe cioè essere elemento di raccordo fra due posizioni che fisiologicamente tendono a divergere: da una parte, la volontà indipendentista delle Regioni e, dall'altra, la necessità di omogeneizzare comunque le differenze regionali al fine di garantire unità al tessuto sociale ed economico del Paese. Ripeto: questo Senato non è più in grado di offrire tale garanzia.

D'altra parte, abbiamo mantenuto in vita, in modo assolutamente rigoroso, l'articolo 67 della Costituzione che dà ai senatori eletti contestualmente ai Consigli regionali il mandato di rappresentare la Nazione senza alcun vincolo imperativo. È una contraddizione, perché è difficile pensare come ciò possa avvenire, ed è davvero difficile farlo nel momento in cui abbiamo addirittura vincolato i Consigli regionali nelle loro dinamiche alla rappresentanza che gli stessi producono al Senato.

Forse a qualcuno è sfuggito che il modello tedesco pone un vincolo di mandato imperativo ai rappresentanti eletti in via indiretta nel *Bundesrat*, i quali devono votare tutti univocamente e compattamente così come lo Stato da cui sono stati inviati in quella rappresentanza decide.

Questo vincolo è talmente stretto e consolidato che è consuetudine il voto per delega, cioè vota soltanto il Capo delegazione di quello Stato per

tutti i rappresentanti di quello stesso Stato. È un modello che naturalmente assegna un compito completamente diverso a quel Senato.

Certo che c'è un vincolo assoluto tra lo Stato e la rappresentanza che lo stesso produce al Senato, ma è altrettanto evidente che questo comporta una conformazione di quel Senato che, come autorevoli colleghi hanno sostenuto, fa sì che sia persino dubbio il fatto che quello sia un Parlamento. Difatti, lo *status* di quei rappresentanti non è lo *status* parlamentare.

Essi non hanno quelle guarentigie che sono invece assicurate, per esempio, dall'articolo 68 della nostra Costituzione; non dovrebbe valere, se esiste questo vincolo, per quei rappresentanti. In Germania non vale proprio perché quel vincolo deforma completamente, anzi, conforma quella rappresentanza in modo diverso. Dobbiamo renderci conto di quello che abbiamo fatto e dobbiamo domandarci a questo punto cosa residua di quell'articolo 67 e del divieto al mandato imperativo.

Come possiamo pensare che quei senatori così strettamente vincolati al mandato regionale possano davvero rappresentare l'intera Nazione, garantendo quel raccordo tra l'interesse nazionale e l'interesse autonomistico delle Regioni? Come possiamo pensarlo? Abbiamo costruito qualcosa che, obiettivamente, non ha anima, perché non capiamo quale sia il suo mandato, indipendentemente dal modo in cui sarà eletto.

C'è poi anche un'altra esigenza che noi dobbiamo assolutamente rilevare, ed è quella che preventivamente ha manifestato il collega D'Andrea, signor Presidente: questa Assemblea non è in grado di valutare quello che sta votando e sta votando la riforma del Senato! Anch'io ho rilevanti problemi nel mettere insieme subemendamenti, emendamenti e testo base.

Il relatore ci dice che, una volta capito il principio fondamentale, che è quello della contestualità, il resto è pura conseguenza e non ha sostanza. Io ho qualche dubbio su questo. Uno dei dubbi che ho, per esempio, riguarda la modifica, signor Presidente, che noi abbiamo introdotto al testo base all'articolo 38, dove si diceva che queste modifiche introdotte con gli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale trovano applicazione «per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

Poi, l'emendamento del relatore aggiunge all'articolo 38 un comma 1-*bis* che si inserisce tra quello che ho letto e il comma secondo. Il subemendamento del relatore corregge ulteriormente l'articolo 38 in una forma che a me appare assolutamente incomprensibile. (*Richiami del Presidente*).

Il relatore ne ha fatto un problema linguistico, io ne faccio un problema di sostanza. Non riesco a capire cosa significhi che gli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale trovano applicazione «per la successiva formazione della Camera e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-*bis* e 2».

PRESIDENTE. Senatore Petrini, posso darle ancora un minuto, ma non posso fare di più.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La ringrazio, signor Presidente.

Chiedo al relatore di chiarire il significato, non il problema linguistico, delle parole: «trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni»; prime in che senso, quando si parla di successiva formazione del Senato federale? (*Applausi di Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

NANIA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Ciascuno di noi sa che l'emendamento 3.2000 è molto importante per il funzionamento complessivo del sistema.

Sappiamo tutti che in un momento così importante e delicato su questo tema e su questo emendamento si incardina uno dei passaggi fondamentali di questa riforma di sistema, che per noi è importante non soltanto per ciò che rappresenta, ma per come fa lavorare il sistema politico in generale e il sistema costituzionale in particolare.

Da questo punto di vista, ribadisco con forza che l'emendamento del relatore, occupandosi del funzionamento complessivo del sistema costituzionale, ma anche del funzionamento complessivo del sistema politico, rappresenta una proposta molto importante soprattutto per come complessivamente interviene.

Parlare della contestualità elettorale, agganciare il Senato federale all'elezione dei Consigli regionali significa, secondo me, nell'ambito dell'unità complessiva del disegno di legge costituzionale che stiamo portando avanti, innanzitutto – questo mi pare fondamentale – rendersi conto tutti, centro-destra e centro-sinistra, che intanto i principi fondamentali della nostra Costituzione, tutta la Parte prima, non si toccano perché rappresentano la base comune dei valori sui quali le forze politiche condividono la sostanza della loro presenza democratica.

Il secondo passaggio fondamentale che con questa riforma si ribadisce con forza è il principio convenuto nell'articolo 1 della Costituzione, che la sovranità appartiene al popolo. Noi stiamo congegnando, attraverso questo cambiamento che tocca il Senato federale, ma anche la scelta e il giudizio da parte dei cittadini di chi governa (coalizione, *Premier*, maggioranza), un passaggio fondamentale che ci introduce nel bipolarismo politico.

Il terzo punto fondamentale è che stiamo andando verso l'unica forma di federalismo possibile per l'Italia. A me sembrano inutili i riferimenti al federalismo americano (posto in essere per far nascere una Nazione) o al federalismo tedesco (probabilmente, per indebolire una Nazione). Il federalismo per competenze e per materie, lo voglio dire con forza, forse rappresenta l'unica via di un federalismo italiano in una cornice unitaria forte.

Voglio concludere dicendo che sarà importante, secondo la valutazione che la destra politica italiana fa di questo passaggio delicato, la destra politica che si incarna e si incardina in questo momento costituente, il

fatto che la nostra Costituzione in molti punti è andata evolvendosi nel tempo attraverso una Costituzione materiale che abbiamo conosciuto: c'era la previsione della Corte costituzionale, ma questa nel nostro sistema non è stata realizzata immediatamente; c'era la previsione delle Regioni, che nel nostro sistema non sono state realizzate immediatamente.

Anche in questo quadro dobbiamo guardare al federalismo per come interverrà complessivamente in un sistema costituzionale che resta unitario e in un sistema politico che vogliamo bipolare. Questo mi sembra il passaggio fondamentale. Se non ci caliamo all'interno di un interesse nazionale (difeso non soltanto o non unicamente con il Senato federale, ma con la scelta degli elettori di chi governa come spinta non più centrifuga, dal centro verso la periferia, ma come spinta centripeta, dalla periferia verso il centro), se non inquadrano il sistema in questo cambiamento complessivo, non avremo capito che l'interesse nazionale non lo difenderemo soltanto perché lo reinseriamo nella Costituzione, ma perché anima i principi fondamentali, anima l'unità della Costituzione, anima l'interesse federale; anima, soprattutto, la scelta e il giudizio dei cittadini su chi governerà il Paese.

È così che vediamo come lavora il sistema, nella consapevolezza reciproca che ci dobbiamo dare tutti una mano per farlo funzionare sempre meglio. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti...

PAGANO (*DS-U*). Domando di parlare.

SCARABOSIO (*FI*). Signor Presidente, era già stata indetta la votazione!

PRESIDENTE. No, non ho dichiarato alcun esito. Ne ha facoltà.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, mi chiedo se, dopo le importanti parole pronunciate dal Capogruppo di Alleanza Nazionale ed anche dai relatori di minoranza, si possa votare questo importantissimo – come è stato definito – emendamento ad Aula vuota, in queste condizioni. (*Commenti dei Gruppi AN e FI*). Le chiedo di valutare la situazione ed eventualmente di apprezzare le circostanze, rinviando il voto alla prossima seduta. Se così non fosse, chiediamo la verifica del numero legale.

D'ONOFRIO, *relatore*. Ma è ovvio: questo si deve votare tra duemila anni!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, è un Senato pieno di anime morte!

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, sui banchi della destra brillano i lumini bianchi delle anime morte! *(Commenti dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Colleghi, prima di chiudere la verifica, faremo tutti i controlli opportuni. Devo guardare alla mia destra e alla mia sinistra; per cortesia, si tolgano le schede cui non corrisponde alcun senatore.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, debbo dare una comunicazione di una qualche importanza. È stato approvato con modifiche da parte della Camera il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Atto Senato 2677-B), già approvato dal Senato.

Il provvedimento, non appena trasmesso dalla Camera, sarà assegnato alla 1^a Commissione permanente Affari costituzionali in sede referente, con i pareri delle Commissioni 5a, 6a, 8a, 10a, 13a e Questioni regionali. Le predette Commissioni sono fin da adesso autorizzate a riunirsi onde consentire all'Assemblea di esaminare il disegno di legge nel corso della seduta antimeridiana di domani, giovedì 26 febbraio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Assemblea è fissato per le ore 9 di domani mattina.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei segnalarle una questione. Io – credo come lei – ho saputo solo pochi istanti fa dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 355 del 24 dicembre 2003 che lei ha annunciato, dando immediata possibilità alle Commissioni di merito di riunirsi al fine di poter esprimere il proprio parere.

Noi intendiamo presentare degli emendamenti, però faccio presente che il messaggio relativo al suddetto provvedimento non è ancora pervenuto e quindi non conosciamo il testo che è stato approvato. Mi chiedo, dunque, come possa fare ciascuno di noi ad esaminare quel provvedimento, a discuterne nelle Commissioni e, per quel che ci riguarda, anche a presentare degli emendamenti.

Ritengo che i termini che lei ha appena esplicitato siano estremamente ridotti e di fatto ci impediscano di esercitare quelle prerogative che sono garantite dal nostro Regolamento.

Le chiedo, quindi, che l'orario previsto per il termine di presentazione degli emendamenti venga spostato almeno di un'ora, cioè alle ore 10, sottolineando soprattutto la nostra necessità di esaminare il testo prima che abbia luogo quanto da lei stabilito, considerato anche che domani pomeriggio avremmo il tempo per discutere di tale provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. Sono anch'io molto dispiaciuto per il ritardo con cui la Camera dei deputati ha approvato questo provvedimento, che naturalmente giunge al nostro esame con ulteriore ritardo.

Del resto, l'Assemblea era già preparata a questa evenienza, o comunque avrebbe dovuto prepararsi ad essa visto che tale possibilità era stata sottolineata nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Boco, le ricordo che è già intervenuto per il suo Gruppo il collega Turroni.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo solo brevemente.

PRESIDENTE. Va bene, le concedo la parola.

BOCO (*Verdi-U*). Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 355, lei ha fatto riferimento alla sola seduta antimeridiana di domani. Le vorrei però ricordare che abbiamo tutta la giornata a disposizione per incardinare l'esame del provvedimento e svolgere le riflessioni del caso.

Con riferimento ai lavori dell'Assemblea, le chiedo, quindi, che tale disegno di legge venga discusso avendo l'intera giornata a disposizione. Le voglio altresì ricordare che domani è il cinquantanovesimo giorno di

vigenza del suddetto decreto e dunque non esiste alcun precedente per affermare che esso debba essere esaminato nella sola seduta antimeridiana.

Le ribadisco quindi la richiesta che nell'organizzazione dei lavori di questa Assemblea lei preveda, nella piena autorità che spetta al Presidente del Senato, che si dedichi la giornata di domani all'esame del suddetto disegno di legge di conversione, fermi restando i lavori delle Commissioni competenti e i pareri che dovranno essere espressi dalla Commissione bilancio (di cui vedo il Presidente presente in Aula).

Chiedo – ripeto – che si abbia a disposizione anche domani pomeriggio per l'esame del provvedimento. Auspico che il Senato possa dedicare la giornata di domani a questo scopo dal momento – lo ribadisco – che è il cinquantanovesimo giorno di vigenza del suddetto decreto-legge, facendo presente che in tal senso esistono dei precedenti cui fare riferimento.

In conclusione, le chiedo di far sì che sia la seduta antimeridiana che quella pomeridiana di domani vengano dedicate all'esame di tale provvedimento.

PRESIDENTE. Purtroppo, senatore Boco, non è possibile aderire alla sua richiesta giacché, come da calendario approvato, per la seduta pomeridiana di domani non sono previste votazioni. Pertanto, il termine previsto per la presentazione di eventuali emendamenti rimane fissato alle 9,30 di domani mattina.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione della Presidenza sul grande allarmismo che si è manifestato in ordine all'influenza aviaria in Asia, che sarebbe stata importata anche nel nostro Continente.

I consumatori hanno ridotto drasticamente il consumo delle carni avicole e quindi si è verificato un crollo dei prezzi con enormi danni per le aziende del settore, molte delle quali stanno per chiudere (peraltro, ci sarebbero circa 180.000 posti di lavoro in bilico).

Vorrei quindi chiedere a lei, signor Presidente, se non sia il caso di rappresentare questa problematica al Ministro per le politiche agricole onde venire a conoscenza degli orientamenti che il Ministero intende adottare al riguardo ed in tal senso mi accingo a presentare un'interrogazione a risposta scritta.

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto da lei sottolineato; naturalmente, rimaniamo in attesa di questa interrogazione, onde poter invitare il Governo ad una sollecita risposta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, una interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 febbraio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Ove trasmesso dalla Camera dei deputati*).

III. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720) (*Relazione orale*).

IV. Avvio della discussione generale delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137, 1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232, 1-00240 sul Mezzogiorno.

- V. Avvio della discussione generale della mozione 1-00224 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sul morbo della lingua blu.

ALLE ORE 16

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Elezione del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori durano in carica sei anni.

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

EMENDAMENTI DA 3.801/1 A 3.2000

3.801/1

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 3.801, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.

3.801/2

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 3.801, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quinto comma.

3.801

MORANDO, TONINI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma"».

3.42/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 3.42, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.

3.42

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni."».

3.44

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali."».

3.500 (testo 2)

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI, AMATO, BASSANINI, VILLONE, VITALI, PASSIGLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

3.33/1

BASSANINI

Ritirato

All'emendamento 3.33, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere l'ultimo comma.

3.33

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, TURCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Regione."».

3.36/1

BASSANINI

Ritirato

All'emendamento 3.36, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quinto comma.

3.36 (testo 2)

VITALI, ANGIUS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La legge costituzionale stabilisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni"».

3.40

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica si compone di duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale e con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

Sono assegnati a ogni Regione quattro senatori, salvo che per la Valle d'Aosta e il Molise, cui è assegnato un solo senatore. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori durano in carica sei anni."».

Consequentemente al comma 1 dell'articolo 6, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

3.802/1

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 3.802, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il terzo comma.

3.802/2

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 3.802, al comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il quarto comma.

3.802

MORANDO, TONINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Ad ogni regione e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti cinque seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Giunta della regione o della provincia autonoma.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle giunte regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle province di Trento e Bolzano"».

3.502

CAVALLARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Elezione del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 57 della Costituzione, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. In ogni Regione, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengono eletti cinque senatori, secondo le modalità fissate con legge dello Stato"».

3.804 (testo 2)

CHIUSOLI, ANGIUS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

3.803

BUDIN

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero».

3.45

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole «a suffragio universale e diretto».

3.27

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «su base regionale», *con le seguenti:* «sulla base di circoscrizioni regionali».

3.305

GUBERT

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato, comma 1 dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «con metodo proporzionale, corretto in modo da garantire la proporzionalità della rappresentanza, tra liste identicamente denominate in più regioni, anche a livello nazionale».

3.503 (testo 2)

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

V. testo 3

Al comma 1, capoverso Art. 57, al comma 1 dopo le parole: «su base regionale» inserire le parole; «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero», e al comma 2, dopo le parole: «da duecento senatori elettivi» inserire le parole: «, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero» e nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

3.504 (testo 2)

PASTORE

V. testo 3

Al comma 1, capoverso «articolo 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» e, nel secondo comma, dopo la parola: «elettivi», inserire le seguenti: «da sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero» nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

3.503 (testo 3)

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Approvato

Al comma 1, capoverso Art. 57, al comma 1 dopo le parole: «su base regionale» inserire le parole; «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» e nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

3.504 (testo 3)

PASTORE

Id. em. 3.503 (testo 3)

Al comma 1, capoverso «articolo 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» e nel quinto comma, dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

3.506

CRINÒ

Respinto

Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato sopprimere il comma 2.

3.507

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 3.506

Al comma 1, capoverso «articolo 57», sopprimere il comma 2.

3.805/1

BASSANINI

Ritirato

All'emendamento 3.805, sostituire la parola: «trecentoquindici» con la seguente: «duecento».

3.805

CALVI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il Senato federale della repubblica è composto da trecentoquindici senatori elettivi, dai senatori a vita di cui all'articolo 59 e da sei senatori eletti nella circoscrizione estero».

3.2000/1

RONCONI, EUFEMI, DEMASI, MAFFIOLI, FORTE, IERVOLINO, PELLEGRINO, GUBERT, GABURRO, DANZI, CICCANTI, SUDANO, GRILLO, MELELEO, TREMATERRA, FORLANI, SALZANO, CIRAMI, D'AMBROSIO, FASOLINO

Ritirato

All'emendamento 3.2000 sostituire le parole da: «Il Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è composto da 315 membri eletti su base regionale, dai 6 senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».

3.2000/2

RONCONI, EUFEMI, DEMASI, MAFFIOLI, FORTE, IERVOLINO, PELLEGRINO, DANZI, GABURRO, CICCANTI, SUDANO, IZZO, MELELEO, TREMATERRA, FORLANI, SALZANO, CIRAMI, D'AMBROSIO, GRILLO, FASOLINO, LAURO, TAROLLI

Ritirato

All'emendamento 3.2000 sostituire le parole da: «Il Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è composto da 250 membri eletti su base regionale, dai 6 senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».

3.2000/3

TAROLLI, RONCONI, FORTE, CHERCHI

Ritirato

All'emendamento 3.2000 sostituire le parole da: «Il Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è composto da 200 membri eletti su base regionale, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59 ed è eletto per 6 anni».

3.2000/4 (testo corretto)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.2000, sostituire le parole da: «della Repubblica» fino a: «articolo 59» con le seguenti: «della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna regione e da cinque senatori a vita».

3.2000/5 (testo corretto)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.2000, sostituire le parole da: «della Repubblica» fino a: «articolo 59» con le seguenti: «della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna regione, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e da cinque senatori a vita».

3.2000/6

GUBERT

Ritirato

All'emendamento 3.2000, sostituire la parola: «duecento» con la parola: «trecentoquindici» e le parole: «in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le parole: «da ciascun consiglio regionale all'inizio di ciascuna sua legislatura».

3.2000/7

GUBERT

Ritirato

All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sostituire la parola: «duecento» con la parola: «trecentoquindici» e la parola: «contestualmente» con la seguente: «contemporaneamente».

3.2000/8

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, CICCANTI, GABURRO

Ritirato

All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «trecentonove».

3.2000/9

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 3.2000, al comma 1, secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione dopo le parole: «eletti in ciascuna Regione» aggiungere: «in un collegio unico regionale garantendo ai cittadini il diritto di scelta tra candidati di una stessa lista o simbolo».

3.2000/10

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, primo capoverso dopo le parole: «eletti in ciascuna Regione» aggiungere: «con metodo proporzionale».

3.2000/11

EUFEMI, GABURRO

Ritirato

All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sopprimere le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».

3.2000/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.2000, al comma 2 dell'articolo 57 ivi richiamato, sopprimere le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».

3.2000/13

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 3.2000/12

All'emendamento 3.2000 al primo capoverso sopprimere le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».

3.2000/14

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

3.2000/15

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

3.2000/16

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, VITALI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso art. 57, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«La titolarità di cariche elettive regionali e locali non costituisce motivo di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di senatore».

3.2000/17

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso, sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali» con le seguenti: «in circoscrizione unica regionale».

3.2000/18

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 3.2000 al comma 1, secondo comma dell'art. 57, sostituire le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali» con le seguenti: «per sei anni».

3.2000/19

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Respinto

All'emendamento 3.2000 all'articolo 57 ivi richiamato, comma 2 dopo le parole: «contestualmente all'elezione dei rispettivi Consiglio regionali» aggiungere le seguenti: «in un collegio unico coincidente con i confini territoriali della Regione».

3.2000/20

VITALI

Respinto

All'emendamento 3.2000, nel capoverso «Art. 57», sopprimere le parole: «dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».

Nel capoverso «Art. 6», sopprimere il terzo comma.

Sostituire il capoverso «Art. 38», con il seguente: «All'articolo 38: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XV legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura.»;

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione degli articoli 56», fino alla fine del comma. Al medesimo articolo, sopprimere il comma 2».

3.2000/21

VITALI

Respinto

All'emendamento 3.2000, nel capoverso «Art. 57» sopprimere le parole: «dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».

Nel capoverso «Art. 6», sopprimere il terzo comma.

Nel capoverso «Art. 38», sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XVI legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XVI legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura.».

Conseguentemente, sopprimere le modifiche al comma 1 del medesimo articolo 38.

3.2000/22

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, al primo capoverso, sopprimere le parole: «dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».

3.2000/23

MANCINO, BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel primo capoverso, dopo le parole: «di cui all'art. 59.», aggiungere, in fine, le parole: «L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza della pluralità delle opinioni del paese.».

3.2000/24

BUDIN

Respinto

All'emendamento 3.2000 al primo capoverso, dopo le parole: «di cui all'articolo 59», aggiungere le seguenti: «e al quinto comma, dopo le parole: "più alti resti" aggiungere il seguente periodo: "Nella regione Friuli Venezia Giulia è riservato un seggio alla minoranza linguistica slovena."».

3.2000/25

TAROLLI, RONCONI, FORTE, CHERCHI

Ritirato

All'emendamento 3.2000 al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è eletto per 6 anni.».

3.2000/26

VILLONE, BASSANINI, TURRONI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel secondo capoverso sopprimere le parole: «il settimo e"».

3.2000/27

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

Respinto

All'emendamento 3.2000 nel capoverso «Art. 6», sostituire le parole: «della Camera dei deputati non può» con le parole: «delle Camere non può».

3.2000/28

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000 al capoverso «Art. 6.», sopprimere le parole: «I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni».

3.2000/51/1

VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.2000/20

Al subemendamento 3.2000/51, sopprimere la modificazione concernente l'art. 6, capoverso «Art. 60», sostituire la modificazione relativa al comma 1 dell'art. 38 con la seguente:

«All'art. 38: dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XV legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura"».

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione degli articoli 56», fino alla fine del comma. Al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

3.2000/51/2

VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.2000/21

Al subemendamento 3.2000/51, sopprimere la modificazione concernente l'art. 6, capoverso «Art. 60», sopprimere dalle parole: «i senatori eletti» fino alla fine.

Sostituire la modificazione relativa al comma 1 dell'art. 38 con la seguente:

«Nel capoverso "Art. 38", sostituire il comma 1-*bis* con il seguente:

"1-*bis*. L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XVI legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XVI legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura"».

Conseguentemente, sopprimere le modifiche al comma 1 del medesimo art. 38.

3.2000/51/3

GUASTI

Ritirato

Al subemendamento 3.2000/51, all'articolo 60 richiamato, sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente aggiungere le seguenti parole: «nella parte consequenziale, alla modificazione concernente l'art. 6, capoverso "Art. 60", sostituire i primi 2 commi con i seguenti: "La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».

3.2000/51/4

BOSCKETTO, MALAN

Ritirato (*)

Al subemendamento 3.2000/51, all'articolo 60 richiamato, sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente aggiungere le seguenti parole: «nella parte consequenziale, alla modificazione concernente l'art. 6, capoverso "Art. 60", sostituire il primo comma con il seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni"».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Villone

3.2000/51/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso art. 60 ivi richiamato sostituire le parole da: «I senatori eletti» fino a: «articolo 57» con le seguenti: «I senatori sono eletti per cinque anni».

3.2000/51/6

MALAN, BOSCKETTO

Approvato (*)

Al subemendamento 3.2000/51, all'articolo 60 richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dai senatori Eufemi e Villone

3.2000/51/7

MANZELLA

Id. em. 3.2000/51/6

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60» ivi richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni».

3.2000/51/8

CALDEROLI

Id. em. 3.2000/51/6

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso art. 60 richiamato, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni».

3.2000/51/9

PASSIGLI

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», terzo comma, sopprimere le parole: «eletti in ciascuna Regione ed i senatori assegnati alla circoscrizione Estero».

3.2000/51/10

PASSIGLI

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», sopprimere le parole: «in ciascuna Regione».

3.2000/51/11

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», dopo le parole: «in ciascuna Regione» aggiungere le parole: «in circoscrizione unica regionale».

3.2000/51/12

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», dopo le parole: «ciascuna Regione» inserire le seguenti: «in circoscrizione unica regionale».

3.2000/51/13

PASSIGLI

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», terzo comma, sopprimere le parole: «ed i senatori assegnati alla circoscrizione Estero».

3.2000/51/14

BASSANINI, VILLONE

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

3.2000/51/15

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

Precluso

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

3.2000/51/16

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere il quarto comma e conseguentemente, all'articolo 126 della Costituzione anteporre al primo comma il seguente: «I consigli regionali sono eletti per cinque anni».

3.2000/51/17

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere il quarto comma.

3.2000/51/18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 3.2000/51/17

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», richiamato sopprimere il quarto comma.

3.2000/51/19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60», richiamato sostituire le parole da: «Nel caso di» fino a: «articolo 57» con le seguenti: «Lo scioglimento di un consiglio regionale non comporta la decadenza dal mandato parlamentare».

3.2000/51/20

MANCINO, PETRINI, SCALERA, MONTAGNINO, BASSANINI, VILLONE

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «Nel caso di scioglimento» fino alle parole: «la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «I Consigli regionali durano in carica cinque anni».

3.2000/51/21

PASSIGLI

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51 al capoverso «Art. 60», al quarto comma, all'inizio del periodo aggiungere le parole: «A partire dalla seconda legislatura successiva all'approvazione del presente articolo».

3.2000/51/22

MANZELLA

Respinto

All'emendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60» ivi richiamato, quarto comma, dopo le parole: «in base all'articolo 126», aggiungere le seguenti: «e nel caso di scioglimento del Senato».

3.2000/51/23

CALDEROLI

Approvato

Al subemendamento 3.2000/51, al capoverso «Art. 60» richiamato, nel quarto comma, dopo le parole: «all'articolo 126» inserire le seguenti: «o ad altra norma costituzionale».

3.2000/51/24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, capoverso «Art. 60» richiamato, quarto comma, sostituire le parole da: «la legge» fino a: «articolo 57» con le seguenti: «la durata della successiva legislatura regionale è pari a cinque anni e non si applica la contestualità di cui all'articolo 57».

3.2000/51/25

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «il decreto di scioglimento è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

3.2000/51/26

GIARETTA, COLETTI, PETRINI

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «i senatori eletti nella regione interessata dallo scioglimento decadono dal mandato e, nei relativi collegi, si procede ad elezioni suppletive, secondo le modalità disposte dalla legge».

3.2000/51/27

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57» con le seguenti: «la composizione del Senato rimane comunque immutata».

3.2000/51/28

PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire le parole: «, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,» con le seguenti: «costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138,».

3.2000/51/29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere le parole: «in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57».

3.2000/51/30

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

Id. em. 3.2000/51/29

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sopprimere le parole: «in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57».

3.2000/51/31

BASSANINI, VILLONE

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», dopo le parole: «la contestualità di cui all'articolo 57», aggiungere le seguenti: «compatibilmente con l'esigenza di assicurare la stabilità dei governi e dei consigli regionali».

3.2000/51/32

MAGNALBÒ, CURTO, RONCONI, TOMASSINI, BUCCIERO

Respinto

All'emendamento 3.2000/51, all'articolo 38, ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole da: «trascorsi» a «1-bis e 2».

3.2000/51/33

COLETTI, GIARETTA, PETRINI

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, alla modificazione concernente il comma 1 dell'articolo 38, sostituire le parole: «al comma 1» fino alla fine con le seguenti: «al comma 1, sopprimere le parole da: "ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, 57, secondo comma e 59, secondo comma della Costituzione" fino alla fine del comma».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.2000/51/34

VILLONE, BASSANINI, MANCINO

Respinto

Al subemendamento 3.2000/51, sostituire l'ultimo capoverso, relativo all'articolo 38, con il seguente: «L'articolo 38 è soppresso».

3.2000/51 (testo corretto)

IL RELATORE

Approvato con subemendamenti e riserva di coordinamento

All'emendamento del relatore 3.2000, nella parte consequenziale:

alla modificazione concernente l'articolo 6, capoverso «Art. 60», sostituire il terzo comma con i seguenti:

«I senatori eletti in ciascuna Regione ed i senatori assegnati alla circoscrizione Estero durano in carica per cinque anni.

Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57»;

sopprimere la modificazione volta ad introdurre l'articolo 6-bis (modificazione dell'articolo 61 Cost.);

sopprimere la modificazione relativa all'articolo 22, comma 1, del disegno di legge (concernente l'articolo 87 Cost.);

sostituire la modificazione relativa al comma 1 dell'articolo 38 con la seguente:

al comma 1, sostituire le parole: «per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «per la successiva formazione della Camera e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle loro prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2».

3.2000/29

VILLONE, BASSANINI, TURRONI

Precluso

All'emendamento 3.2000 nel capoverso «Art. 6», sostituire le parole: «assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni» con le parole: «sono eletti per sei anni».

3.2000/30

PASSIGLI

Precluso

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 6» sostituire le parole: «sono eletti per cinque anni» con: «sono eletti per la stessa durata degli altri senatori elettivi».

3.2000/31

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

Precluso

All'emendamento 3.2000, nel capoverso «Art. 6-bis», al primo comma, sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere» e: «della precedente» con le altre: «delle precedenti»;

al secondo comma, sostituire le parole: «sia riunita la nuova Camera» con le seguenti: «siano riunite le nuove Camere»;

e le parole: «della precedente» con le altre: «delle precedenti».

3.2000/32

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 20», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

3.2000/33

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 20», sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.2000/34

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «tre mesi alla sua cessazione» con le seguenti: «dodici mesi alla sua cessazione».

3.2000/35

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «tre mesi alla sua cessazione» con le seguenti: «sei mesi alla sua cessazione».

3.2000/36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000/51 (testo corretto)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 22», sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».

3.2000/37

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI, TURRONI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000/51 (testo corretto)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 22», sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».

3.2000/38

PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000/51 (testo corretto)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 22» sostituire le parole: «della nuova Camera dei deputati» con le seguenti: «delle Camere».

3.2000/39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.2000, sopprimere le parole: «All'articolo 23, comma 1, capoverso art. 88, sopprimere il terzo comma.

3.2000/40

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000/51 (testo corretto)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», sopprimere le parole da: «al comma 1, sostituire le parole: "per la formazione delle Camere della XVI legislatura"» fino alle parole: «salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2».

3.2000/41

VILLONE, BASSANINI, MANCINO, PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000/51 (testo corretto)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», sostituire le parole da: «al comma 1» fino a: «1-bis e 2» con le seguenti: «Sostituire il comma 1 con il seguente

"1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a partire dalla XV legislatura"».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 1-bis.

3.2000/42

MAGNALBÒ, CURTO, RONCONI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000/51 (testo corretto)

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 38» sopprimere le parole da: «trascorsi» a: «1-bis e 2».

3.2000/43

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38» sopprimere il comma 1-bis.

3.2000/44

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, GABURRO

Id. em. 3.2000/43

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38» sopprimere il comma 1-bis.

3.2000/45

MAGNALBÒ, CURTO, RONCONI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38» sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le elezioni del Senato federale della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, avranno luogo contestualmente a quelle dei consigli regionali in scadenza nel 2010.

Ai senatori della XIV legislatura, così come prorogata, verranno attribuiti, per il periodo della proroga stessa, i diritti previdenziali riferibili ad una legislatura autonoma».

3.2000/46

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, CICCANTI, GABURRO

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sopprimere le parole: «hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati».

3.2000/47

PASSIGLI

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

3.2000/48

GUBERT

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica e si svolgono in ciascuna Regione contemporaneamente alle elezioni del Consiglio regionale. Per il periodo intercorrente fra la scadenza della XV legislatura e le elezioni regionali, i Consigli regionali eleggono i senatori della rispettiva circoscrizione regionale, i quali durano in carica fino alle successive elezioni regionali».

3.2000/49

EUFEMI, GUBERT, IERVOLINO, CICCANTI, GABURRO

Respinto (*)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, sopprimere le parole: «ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Villone

3.2000/50

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 38», al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica la procedura prevista dai rispettivi statuti».

3.2000

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione con il seguente:

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso art. 57, sopprimere il settimo e l'ottavo comma;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Art. 6. - (Durata della Camera dei deputati e della carica dei senatori assegnati alla circoscrizione Estero). - 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni.'";

dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Elezioni della nuova Camera dei deputati)

L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente'";

all'articolo 19, comma 1, capoverso "art. 83", al primo comma sostituire le parole: "di cui all'articolo 57, ultimo comma," con le seguenti: "delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

all'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. L'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

'Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.'"

all'articolo 21, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione";

all'articolo 22, comma 1, capoverso art. 87, sostituire il terzo comma con il seguente:

"Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione";

all'articolo 23, comma 1, capoverso art. 88, sopprimere il terzo comma;

all'articolo 24, comma 1, capoverso art. 89, al terzo comma sopprimere le parole "lo scioglimento del Senato federale della Repubblica,".

all'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma";

all'articolo 34, comma 1, capoverso, al secondo ed al terzo periodo sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma,";

all'articolo 36, comma 1, capoverso art.135, al primo comma, secondo periodo sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma";

all'articolo 38:

al comma 1, sostituire le parole: "per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "per la formazione della Camera della XVI legislatura e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2";

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive

alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti"».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.2544. Em. 3.42/1,Bassanini	226	224	001	081	142	113	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n.2544. Em. 3.36(testo 2),Vitali e Angius	222	221	005	082	134	111	RESP.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 3.802/1, Bassanini	211	210	005	066	139	106	RESP.
4	NOM.	DDL costituzionale n.2544. Em. 3.2000/51 (testo corretto) nel testo emendato: il Relatore	204	203	000	139	064	102	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	F
AGONI SERGIO	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	C	F
AMATO GIULIANO	F	F	F	C
ANGIUS GAVINO	F	F		C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	F	F	C
BASSO MARCELLO	F	F	F	C
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F		
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	C	F
BETTA MAURO	F	A	A	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F
BETTONI BRANDANI MONICA		F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C		
BIANCONI LAURA	C	C	C	F
BOBBIO LUIGI		C	C	F
BOCO STEFANO		F		
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	F	F		C

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BONFIETTI DARIA		F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F
BORDON WILLER			F	
BOREA LEONZIO		C	C	F
BOSETTO GABRIELE	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	C
BRUTTI MASSIMO	F	F		C
BRUTTI PAOLO	F			C
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F
BUDIN MILOS	F	F	F	C
CADDEO ROSSANO	F			C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	F
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F
CALVI GUIDO	F	F	F	
CAMBER GIULIO	C	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO		F		C
CARRARA VALERIO	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO				F
CASILLO TOMMASO		F		
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F			
CENTARO ROBERTO				F
CHERCHI PIETRO	C		C	
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F		

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CICCANTI AMEDEO		C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	M	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	F
COLETTI TOMMASO	F			C
COLLINO GIOVANNI	C		C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C			
CORRADO ANDREA	C	C		F
CORTIANA FIORELLO	F	F		
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	C
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	C	F	C	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	F
CURTO EUPREPIO	C		C	F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)				C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F			C
DANIELI FRANCO	F	F	F	
DANIELI PAOLO	C	C	C	F
DANZI CORRADO	C	C	C	
DATO CINZIA		F	F	C
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	F
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	C		C	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	C	

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DEMASI VINCENZO	C		C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	A	A	
DE PETRIS LOREDANA	F	F		C
DE RIGO WALTER	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	F	F		
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.			F	C
DONATI ANNA	F	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C		F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO	F		F	
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	A	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO			F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C		F
FLAMMIA ANGELO	F			
FLORINO MICHELE	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	F		C
FORLANI ALESSANDRO			C	
FORTE MICHELE	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F		F	C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GASBARRI MARIO	F	F	F	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	F			C
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	F
GRECO MARIO	C	C	C	F
GRILLO LUIGI		C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	C
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F
GUBERT RENZO	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	F	F	F	C
IZZO COSIMO	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F
LABELLARTE GERARDO	F			C
LA LOGGIA ENRICO	C	C	C	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F		C
LONGHI ALEANDRO	F	F	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	C
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M	M
MAGISTRELLI MARINA		F	F	
MAGNALBO' LUCIANO				F
MALABARBA LUIGI				C
MALAN LUCIO	C	C	C	F
MANCINO NICOLA		F	F	C
MANFREDI LUIGI	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	F	F		C
MANZIONE ROBERTO	F	F		C
MARANO SALVATORE	C	C	C	F
MARINI CESARE			F	
MARINO LUIGI				C
MARITATI ALBERTO	F	F		
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	F
MEDURI RENATO	C	C	C	
MELELEO SALVATORE	M	M	M	M
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	A	A	C
MINARDO RICCARDO	C	C	C	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F			
MONTALBANO ACCURSIO		F		C
MONTI CESARINO	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F			
MONTINO ESTERINO	F	F	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F	C	C
MORO FRANCESCO	C	C	C	F
MORRA CARMELO	C	C	C	F
MORSELLI STEFANO	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	
NANIA DOMENICO		C		F
NESSA PASQUALE	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI		F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
NOVI EMIDDIO	C	C		F
OCCHETTO ACHILLE			F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	F
PACE LODOVICO	C	C	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F			
PAGLIARULO GIANFRANCO				C
PALOMBO MARIO	C	C	C	F
PASCARELLA GAETANO	F		F	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	
PASSIGLI STEFANO	F	F	F	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	C			F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		C	C	F
PELLICINI PIERO	C		C	F
PERA MARCELLO	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR		A	A	C
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	C
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	F	F	F	
PIROVANO ETTORE	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	C
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO	C		C	
RAGNO SALVATORE	C			F
RIGONI ANDREA	F			C

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
RIPAMONTI NATALE	F	F		
RIZZI ENRICO	C	C	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		A	A	
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	F		C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C		F
SALERNO ROBERTO	C	C	C	F
SALINI ROCCO	C	C	C	F
SALVI CESARE	M	M	M	M
SALZANO FRANCESCO	C	C		F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C		C	F
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE		F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO TOMMASO	F		F	C
SOLIANI ALBERTINA		F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	F
STANISCI ROSA	F	F	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F
TAROLLI IVO	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	F
TOGNI LIVIO				C

Seduta N. 0548 del 25-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
TOIA PATRIZIA		F		C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	C		C	
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M	M
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F
TREMATERRA GINO	M	M	M	M
TREU TIZIANO	F	F	F	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	F
TURCI LANFRANCO		F	F	C
TURRONI SAURO	F	F	F	
ULIVI ROBERTO	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE				C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	
VICINI ANTONIO	F	F	F	C
VILLONE MASSIMO	F	F	F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	
VITALI WALTER	C	F		C
VIVIANI LUIGI	F	F	F	C
VIZZINI CARLO	C	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F		
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 «Nuove figure istituzionali per agevolare la pratica dell'adozione» (2785)

(presentato in data **25/02/2004**)

Sen. Pedrizzi Riccardo, Palombo Mario

Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786)

(presentato in data **25/02/2004**)

Sen. Pedrizzi Riccardo

Interpretazione autentica dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di interessi passivi e oneri accessori sostenuti in luogo del mutuatario inadempiente (2787)

(presentato in data **25/02/2004**)

Sen. Pedrizzi Riccardo

Nuove disposizioni in materia di trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per la formazione professionale (2788)

(presentato in data **25/02/2004**)

Sen. Curto Euprepio

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (2789)

(presentato in data **25/02/2004**)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Luciano Magnalbò, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Magnalbò. – «Riconoscimento giuridico del servizio militare prestato dai cittadini italiani nella Repubblica sociale italiana» (n. 716).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Camber, Malan, Manfredi, Pianetta, Ascutti e Bettamio. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle foibe» (*Doc.* XXII, n. 26).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 24 febbraio 2004 la seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazioni):

Danieli Franco ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano in merito alla vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno» (*Doc. XXII*, n. 24), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 4^a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 23 febbraio 2004, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Filignano (Isernia), Brusnengo (Biella), Cleto (Cosenza) e Loreto Aprutino (Pescara).

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Campania, con lettera in data 19 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale, per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 18).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettere in data 6, 13 e 16 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 3/2004/G, concernente la relazione sulla gestione delle misure per la riduzione delle emissioni inquinanti (legge n. 448/1998). Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente;

la deliberazione n. 4/2004/G, concernente la relazione sull'indagine relativa alla gestione delle «entrate riassegnabili». Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, e alla 6ª Commissione permanente;

la deliberazione n. 2/2004/G, concernente la relazione sulla «Verifica del contenimento della spesa nell'ambito delle forniture e dei servizi su alcuni centri di spesa delle Amministrazioni statali, assunte a campione: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa, Ministero della giustizia». Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Caddeo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00232, dei senatori Iovene ed altri.

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00234, dei senatori Peterlini ed altri.

Mozioni

FERRARA, LAURO, NOCCO, MALAN, SANZARELLO, OGNI-BENE, ZICCONI, FIRRARELLO. – Il Senato,

premessi che:

nell'ultimo quinquennio, 1999-2003, il tasso medio annuo di sviluppo del Sud si è attestato all'1,7 per cento, contro l'1,4 del Centro-Nord. Si tratta di uno sviluppo significativo, prolungato nel tempo e come mai è avvenuto nella storia del dopoguerra;

la spesa pubblica in conto capitale ha raggiunto nel 2002 il 6,5 per cento del prodotto interno lordo nel Sud, contro 3,4 nel Centro-Nord;

nel 2003 il numero di persone in cerca di occupazione si è ridotto al Sud del 3,7 per cento (46.000 unità), portando il tasso di disoccupazione nella media d'anno al 17,7 per cento, il valore più basso mai registrato dal 1993, tornando sui valori della prima metà degli anni Ottanta;

in merito alla dispersione scolastica, il fenomeno degli abbandoni al Sud è ormai quasi nullo (0,08 per cento) nella scuola elementare, e si è ridotto, con un tasso di diminuzione costante dagli anni Novanta, a uno stabile 0,59 per cento sul totale;

gli omicidi da criminalità organizzata nel Sud sono passati nell'ultimo anno da 114 a 90, così come notevole è la riduzione dei reati di contrabbando (-72,4 per cento), miglioramenti cui hanno contribuito le azioni di rafforzamento tecnologico realizzate anche con fondi strutturali;

la legge finanziaria per il 2004 ha assegnato al Fondo finanziamenti aggiuntivi nazionali per le aree sottoutilizzate per 10,761 miliardi di euro (2,761 per i crediti d'imposta investimenti), corrispondenti allo 0,80 per cento del prodotto interno lordo. Si tratta di una quota del prodotto interno lordo superiore a quella analoga della finanziaria per il 2003 (0,69 per cento) e a quella media registrata nel quinquennio 1998-2002 (0,64 per cento), a cui vanno aggiunti per il 2004 risorse, pari a 15.604 milioni di euro, derivanti dai residui passivi e dalle disponibilità extrabilancio;

il conseguimento nel 2003, per il secondo anno consecutivo, del rispetto del meccanismo europeo di disimpegno automatico (circa il 100 per cento dell'obiettivo fissato) conferma l'impatto innovativo della programmazione comunitaria;

considerato che:

secondo il giudizio dell'OCSE il Governo ha attuato una vera politica per il Sud, passando da una mentalità di contributi a pioggia associati a spreco di risorse pubbliche e corruzione a vincoli di bilancio rafforzati con uso efficiente di aiuti pubblici e fondi strutturali comunitari;

secondo il giudizio del Fondo monetario internazionale il nuovo quadro delle politiche per il Sud si è allontanato dalla logica dei sussidi convertendosi a favore di investimenti in infrastrutture e misure di rafforzamento delle istituzioni locali anche attraverso la più efficace applicazione delle leggi;

constatato che il miglioramento della *performance* economica del Sud negli anni recenti è finalmente un motivo di ottimismo,

impegna il Governo a proseguire negli sforzi finora profusi a favore del Sud mediante l'adozione di provvedimenti che, lungi dal rappresentare il prodotto di una politica assistenzialista, rappresentano invece il frutto di una politica rivolta a rendere le regioni del Sud protagoniste del rilancio economico del Paese.

(1-00240)

Interpellanze

MALABARBA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la dott.ssa Barbara Contini è stata nominata dal reggente americano in Iraq, Paul Bremer, governatore della provincia di Dhi Qar, di cui Nasiriya è il capoluogo, e che a sua volta l'Autorità provvisoria di coalizione ha nominato un consiglio provinciale;

il Governo italiano ha nominato il dott. Lino Cardarelli, già consulente del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi, nel Program Management Office, la struttura guidata dall'ammiraglio David Nash competente per la gestione dei contratti per la ricostruzione dell'Iraq; in realtà anche tale nomina risulta suggerita dalla stessa amministrazione USA, per le funzioni ricoperte da Cardarelli nell'americana Banker's Trust;

le capacità professionali di entrambi i nominati sono da iscriversi alla gestione di contratti e di appalti, nonché alla provata esperienza nella gestione dei processi di privatizzazione nei Paesi dell'Est europeo negli scorsi anni;

la presenza di truppe italiane nella provincia di Dhi Qar viene esplicitamente indicata come elemento determinante per le possibilità di accesso da parte delle aziende italiane a una quota degli appalti per 5 miliardi di dollari, che saranno attribuiti dal mese di marzo 2004;

il Governo, rappresentato dal sottosegretario Mantica, aveva negato, nella risposta all'interpellanza dello scrivente del 22 gennaio 2004, alcun impegno dell'ENI in quanto interessato a concessioni nel Nord del Kuwait e non in Iraq;

a notizie fornite dall'associazione «Un ponte per..», che opera in Iraq da anni, risulterebbe invece che a Nassiriya l'ENI ha un contratto, stipulato già ai tempi di Saddam, di 2 milioni di barili di petrolio al giorno. Una delegazione dell'ENI si è recata in giugno del 2003, a bordo di un aereo militare italiano, a Baghdad, per avviare con le autorità occupanti l'affidamento dei pozzi in quella zona dove è stato, forse non casualmente, dislocato il contingente militare italiano,

si chiede di sapere:

se le dichiarazioni della dott.ssa Contini relative all'impegno del miglioramento della condizione femminile comporteranno iniziative innanzi tutto per cancellare le normative recentemente approvate dal governo provvisorio che hanno abrogato il diritto di famiglia, uno dei più avanzati tra i paesi del mondo arabo e musulmano;

se le nomine nella CPA e nel PMO, con le caratteristiche indicate, ossia funzionali alla gestione degli appalti per le imprese italiane, siano da attribuirsi alla dichiarata disponibilità del Ministro della difesa al permanere del contingente italiano in Iraq, sotto il comando delle truppe di occupazione angloamericane, almeno fino al dicembre 2005;

se non si ritenga che gli esponenti nominati dal Governo italiano rispondano agli interessi delle imprese italiane per lo sfruttamento delle risorse irachene, anche attraverso lo smantellamento e la privatizzazione del sistema pubblico di settori di produzione e di servizio, senza che nessuna autorità politica espressione del popolo iracheno possa pronunciarsi in materia;

se l'esplicito contrasto anche di queste nomine nella provincia di Dhi Qar da parte di settori largamente maggioritari della popolazione irachena, che chiede con sempre maggiore forza immediate elezioni che il comando USA non ritiene realizzabili neppure nel giro dei prossimi 12 mesi, non comporti una crescente ostilità nei confronti dell'Italia, in tutto e per tutto considerata potenza militare occupante;

se non si ritenga che ciò contrasti esplicitamente con le ragioni addotte dal Governo italiano per l'invio e quindi la proroga della missione militare in Iraq e se ciò non comporti la concreta possibilità di essere sem-

pre più oggetto di attacchi da parte della resistenza e della società civile irachena e non solo dei gruppi terroristici.

(2-00523)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDRIZZI, BEVILACQUA. – *Al Ministro delle attività produttive.* –

Premesso:

che nel mese di dicembre 2003 si è svolto un incontro tra le Associazioni di categoria degli Agenti di Viaggio (a cui hanno partecipato Assoviaggi e Fiavet) e Alitalia per discutere del problema relativo alla decisione unilaterale della compagnia aerea di tagliare ulteriormente il livello delle commissioni riconosciute alle Agenzie;

che la decisione, se venisse adottata, provocherebbe notevoli danni alle Agenzie di viaggio perché ridurrebbe sensibilmente le vendite di biglietti Alitalia proprio nel momento in cui il vettore avrebbe più bisogno di un rilancio e di riconquistare quote di mercato perdute;

che la decisione causerebbe, pertanto, la chiusura di centinaia di piccole Agenzie di viaggi per le quali la emissione di biglietti rappresenta la principale fonte di proventi, con conseguente perdita di molti posti di lavoro, mentre la compagnia aerea ne riceverebbe, solamente nel breve termine, un minimo vantaggio economico;

che quanto sopra vanificherebbe, inoltre, gli sforzi per creare quella sinergia tra vettore e rete distributiva che produce il 91% delle vendite di biglietti aerei;

che tanto più grave appare la predetta decisione anche per la concomitanza dell'iniziativa del vettore ferroviario Trenitalia di tagliare, a sua volta, le provvigioni delle Agenzie a partire dal corrente anno;

che da notizie assunte si è appreso che nei giorni scorsi Alitalia e Agenti di viaggio avrebbero raggiunto un accordo di massima sul nuovo sistema di remunerazione per la vendita dei biglietti, ipotizzandosi per i passeggeri possibili rincari oscillanti tra 12 e 18 euro per i voli nazionali e tra 25 e 45 per i voli internazionali e intercostali;

che, nonostante l'accordo raggiunto, l'Alitalia avrebbe, tuttavia, manifestato l'intenzione di mantenere il taglio delle commissioni sulla biglietteria all'1% a fronte di una «fee» (tassa fissa sul biglietto) applicata dalla compagnia a carico del consumatore, anche nei canali di vendita diretta, come internet, *call center* e aeroporti,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di assumere iniziative urgenti volte all'immediata sospensione del provvedimento che, oltre a recare gravi danni alle Agenzie, sarebbe tanto più inopportuno se si considerano le difficoltà nelle quali si dibatte il nostro vettore nazionale, a seguito dei notevoli ritardi nei recuperi delle perdite successive ai dram-

matici eventi dell'11 settembre e derivanti dalla guerra che caratterizzano la situazione internazionale.

(4-06218)

DONATI, DE PETRIS. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il 3 dicembre 2003 è stato depositato il progetto di autostrada Corridoio Tirrenico Meridionale per il tratto Fiumicino-Formia per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che sarà effettuata dal Ministero dell'ambiente e da quello per i beni e le attività culturali, la cui procedura di valutazione è attualmente in corso;

il progetto di un nuovo asse autostradale Corridoio Tirrenico Meridionale viene proposto da ARCEA Lazio SpA, società costituita dalla regione Lazio che ne detiene la maggioranza (51%), da Autostrade SpA (34%), Consorzio 2050 (10%) e Monte dei Paschi di Siena Merchant (5%);

la ARCEA SpA appare un soggetto con caratteristiche di organismo pubblico (ha personalità giuridica, è soggetta al controllo di un ente ed è istituita per soddisfare bisogni di interesse generale), e come tale assimilabile alle amministrazioni aggiudicatrici. Da ciò discenderebbe l'obbligatoria osservanza delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici;

lo scopo statutario della ARCEA SpA è quello della progettazione, esecuzione e manutenzione della rete autostradale regionale [del Lazio] e di ulteriori tratte non autostradali a pedaggio (...), la realizzazione e gestione di strutture di sosta (...), le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti della rete autostradale e non autostradale a pedaggio nonché in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare ed anche attività di impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale. Quindi lo scopo della società ARCEA SpA è omnicomprensivo di ogni intervento infrastrutturale stradale ed autostradale a pedaggio che verrà effettuato nella Regione Lazio, che da quanto si evince dai documenti costitutivi ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2009;

i soci privati della società ARCEA SpA detengono il 49% e sono stati scelti dalla regione Lazio mediante «indagine di mercato», cui ha partecipato un unico concorrente poi risultato vincitore. Tale indagine aveva per oggetto la «gestione» e non la realizzazione di opere autostradali, nel tentativo di far ricadere l'appalto nell'affidamento di servizi e non di lavori, che invece sono il prioritario oggetto dell'opera;

la scelta dei soci privati di minoranza è avvenuta in modo irregolare in quanto la «indagine di mercato» è stata esperita da un *advisor* esterno, procedura consentita solo in specifici casi e per gli appalti pubblici di servizi (decreto legislativo 157/95), violando l'art. 19 della legge Merloni (109/94);

inoltre la scelta dei soci privati di minoranza non giustifica l'affidamento ad essi dei lavori, anche in considerazione che l'evidenza pubblica con cui sono stati affidati non produce la legittimità dell'affidamento. In sostanza l'affidamento diretto ai soci privati equivale all'autoaffidamento dei lavori da parte della società affidante;

l'intera procedura adottata dalla Regione Lazio risulta in contrasto con la legge Merloni (legge 109/1994) e le successive modifiche (in particolare quelle apportate dalla legge 166/2002), e non è coerente con la direttiva n. 93/37 CEE su appalti e concessioni (in particolare con l'art. 7, comma 2), che prevede che per nuovi tratti autostradali si proceda mediante gara di evidenza pubblica per la scelta del concessionario che realizza e gestisce l'opera; è in contrasto inoltre con l'art. 21 della legge 340/2000 che stabilisce che per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici;

inoltre gli articoli 3, 4 e 5 della specifica legge n. 37/2002 della Regione Lazio (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio), su cui è stata impostata la gara, violano il principio di libera concorrenza e della normativa sui lavori pubblici, con particolare riferimento alla previsione per cui i lavori possono essere eseguiti direttamente dalla società o dal socio o da imprese collegate;

la norma vigente in materia di appalti e concessioni assicura che un soggetto pubblico o privato possa essere il promotore di un'opera (art. 37-*bis* della legge Merloni e modifiche successive), ma impongono che lo studio di fattibilità sia validato da un'istituzione pubblica (in questo caso l'ANAS) e sottoposto successivamente a gara di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario su di uno specifico e definito tratto autostradale;

se si fosse adottata una corretta procedura mediante gara di evidenza pubblica, questa si sarebbe dovuta tenere su uno studio preliminare di fattibilità e solo dopo l'esito della gara il soggetto vincitore avrebbe dovuto presentare un progetto preliminare su cui effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale;

il Corridoio Tirrenico Meridionale è incluso tra le opere strategiche della delibera CIPE del 21 dicembre 2001 che costituisce automatica variante del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte del Ministero dell'ambiente, come previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente. Tale obbligo discende dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001 con cui è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) che richiede che «nella realizzazione del piano sarà dato carattere di priorità a quelle opere che abbiano positivamente la prevista Valutazione Ambientale Strategica»;

quindi, da quanto previsto dalla normativa del PGTL ed opere connesse, il progetto in esame deve ancora superare positivamente la VAS condotta su un piano o programma di livello superiore alla singola infrastruttura (Dir. n. 2001/42/CEE), capace di selezionare le priorità in un quadro coerente di tutela ambientale, in questo caso applicato all'intero bacino di traffico dell'Italia centrale, partendo dal nodo attrattivo di Roma, confrontando il progetto con il potenziamento del corridoio centrale in corso e misurandolo con le strategie di sostenibilità rispetto a cabotaggio e ferrovia;

con l'applicazione delle procedure semplificate previste dalla legge obiettivo (legge 443/2001) e dal decreto legislativo n. 190/2002, la Conferenza di Servizi (CDS) diventa solo istruttoria e non assume decisioni. Ciò significa che nel caso dello studio di impatto ambientale qui esaminato le amministrazioni competenti territorialmente e per materia non si esprimono votando in CDS sul progetto preliminare. Su questo livello progettuale si esprime a maggioranza il CIPE, che dovrà avere il consenso delle Regioni interessate per quanto riguarda la localizzazione. Quindi sul progetto del Corridoio Tirrenico Meridionale gli enti locali saranno soltanto «sentiti» dalla Regione Lazio;

ne deriva che la Regione Lazio non è solo il proponente del progetto, ma sarà, paradossalmente, anche l'unico soggetto istituzionale chiamato ad assicurare un'intesa al CIPE sul progetto preliminare e definitivo, creando un pesante conflitto istituzionale;

nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) viene definito il costo dell'infrastruttura pari a 3.097,3 milioni di euro, che equivale ad un incremento del 300% della stima del costo prevista nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001. Infatti nella delibera CIPE il costo stimato di quest'opera era di 1.136,2 milioni di euro, con una previsione per il triennio 2002-2004 di risorse disponibili pari a 117,7 milioni di euro;

preso atto della limitatezza delle risorse disponibili per le opere strategiche e della carenza di risorse per investimenti da parte della Regione Lazio, quello che il SIA non dice è come queste risorse saranno reperite né viene definita la quota ipotizzata di contributo derivante dagli introiti tariffari;

nello Studio di Impatto Ambientale l'analisi trasportistica per le valutazioni del Traffico Giornaliero Medio (TGM) stima per la strada statale Pontina volumi di traffico «sempre al di sopra dei 50.000 equivalenti giornalieri bidirezionali» per il tratto Roma-Latina, mentre tra Latina e Terracina lo stesso studio ammette un netto calo della domanda di mobilità pari a circa 30.000 veicoli/giorno. Secondo il SIA la nuova autostrada richiamerebbe dalla Pontina un irrisorio traffico di 200 veicoli nell'ora di punta al 2010 e solo 350 al 2030;

questi dati di traffico evidenziano l'uso locale della Pontina che quindi resterà nello stato di forte congestione attuale, senza che il Corridoio Tirrenico Meridionale offra alcuna soluzione. Questo comporta comunque la necessità di adeguare e mettere in sicurezza la strada statale

n. 148 per migliorare il servizio ai cittadini in termini di maggiore scorrevolezza e riduzione dell'incidentalità;

l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in data 14 gennaio 2004, accogliendo un ricorso dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha ritenuto illegittime le procedure seguite dalla Regione Lazio per l'affidamento all'ARCEA SpA di tutte le attribuzioni previste: infrastrutture autostradali e stradali a pedaggio regionali, strutture di sosta, manutenzioni, completamenti della rete, ritenendo che tale affidamento contrasti con la disciplina normativa e regolamentare sui lavori pubblici;

a pagina 3 del pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici si legge: «Nella fattispecie l'affidamento della costruzione e gestione di strade e autostrade è avvenuto senza esperimento di procedure selettive ed in virtù di una normativa regionale che prevede la costituzione di apposita società per azioni; ma, alla luce di quanto sopra rilevato, ciò non vale ad escludere l'applicazione dei principi del Trattato né della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici. Ne consegue che anche per l'ARCEA Lazio SpA devono trovare applicazione i suddetti principi e la suddetta normativa»;

l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ritiene inoltre che l'ARCEA SpA abbia natura di «organismo pubblico, e come tale essa è necessariamente assoggettata alla disciplina normativa e regolamentare sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 109/94 e successive modifiche»;

ne consegue che, secondo il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'affidamento da parte della Regione Lazio alla società ARCEA SpA del Corridoio Tirrenico Meridionale è illegittimo;

l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ha inviato il proprio pronunciamento «al responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza ai fini del procedimento di riesame e alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione (...), nonché agli organi di governo dell'amministrazione stessa, nonché agli organi di controllo interno, ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza»,

si chiede di sapere:

se, anche a seguito del pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, i Ministri in indirizzo e l'ANAS non ritengano di annullare l'intero procedimento seguito dalla Regione Lazio per l'affidamento alla società ARCEA SpA della concessione per l'autostrada Fiumicino-Formia;

se, anche a seguito del pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio non ritenga di annullare il procedimento di Valutazione Ambientale in corso, in quanto progetto presentato da un proponente illegittimo;

se comunque non si ritenga di attivare le procedure per la Valutazione Strategica (VAS) sul Corridoio Tirrenico Meridionale, come prescritto dalla normativa vigente;

se non si ritenga urgente e necessario da parte dell'ANAS l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale Pontina, anche con-

siderato il livello di congestione ed incidentalità della strada statale, identificando le risorse per un intervento strategico immediatamente cantierabile, di elevata utilità collettiva, e dai minori costi ambientali e finanziari rispetto al progetto autostradale.

(4-06219)

COLETTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 13 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, innova la disciplina sulla pubblicità legale dei consorzi;

i commi 34, 35, 36 dell'articolo 13 dello stesso citato decreto introducono nuove regole per i consorzi senza ulteriori specificazioni;

nell'attuale sistema i consorzi possono svolgere sia «attività esterna», sia attività meramente «interna»,

si chiede di sapere se i commi 34, 35 e 36 dell'art. 13 del decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, si applichino solo ai «confidi» così come definiti dal citato art. 13, o anche alla generalità dei consorzi, con riferimento sia ai consorzi «con attività esterna», sia ai consorzi «con attività interna».

(4-06220)

FALCIER, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

gli enti pubblici economici come la Stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) hanno l'obbligo di conferire i propri introiti alla Tesoreria Generale dello Stato;

gli introiti della citata Stazione sperimentale pervengono alla stessa per circa il 10% dallo Stato, per circa il 30% dalle imprese e per circa il 60% da attività di consulenze;

la riforma delle Stazioni sperimentali (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 540/99) ha imposto la trasformazione delle Stazioni in enti pubblici economici ed ha inteso inserire la gestione delle Stazioni nel mercato, adeguandone statuti e contratti, mentre pare preclusa un'autonoma gestione finanziaria delle stesse;

accertato che:

oltre il 50% delle imprese vetrarie risiede in Veneto;

la competizione internazionale comporta continua attività di innovazione e ricerca;

l'accettazione delle regole del mercato dovrebbe comportare l'eliminazione di qualsiasi vincolo finanziario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno eliminare gli attuali vincoli ai quali le Stazioni sperimentali, in qualità di enti pubblici economici, sono sottoposti al fine di consentire alle stesse di concorrere più adeguatamente alla ricerca e all'innovazione.

(4-06221)

PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

due macchinisti delle Ferrovie dello Stato dipendenti della Società Trenitalia Spa, Direzione regionale Marche, impianto di Ancona, sono stati puniti con una pesante sanzione disciplinare per aver evidenziato la mancanza delle segnalazioni di sicurezza a bordo del treno n. 2128, in partenza dalla stazione di Ancona il 5 settembre 2003 alle ore 17,33;

i due lavoratori, durante le verifiche di rito che precedono la partenza del treno, rilevavano la mancanza dei due fanali rossi portatili per la segnalazione della «coda» dei treni, in dotazione a tutte le locomotive, e ne richiedevano il reintegro;

il reperimento di detti fanali nella stazione di Ancona ha comportato un ritardo di circa 28 minuti nella partenza del treno, ritardo che la società Trenitalia ha addebitato ai due macchinisti punendo entrambi con un giorno di sospensione;

questo atteggiamento aziendale appare del tutto irrazionale alla luce del fatto che i regolamenti ferroviari impongono ai macchinisti di verificare l'efficienza dei fanali di coda in dotazione alle locomotive (Istruzione Personale Condotta Locomotive, IPCL, articolo 5, e la circolare delle Ferrovie dello Stato del 16 aprile 1999), per utilizzarli durante la marcia del treno qualora ne ricorrano gli estremi (Regolamento segnali, RS, articoli 9 e 12);

norme così specifiche sono giustificate dal fatto che la corretta segnalazione della coda dei treni rappresenta uno dei cardini della sicurezza ferroviaria, tanto che la sua inefficienza ha già causato alcuni incidenti, dei quali i più gravi sono avvenuti a Napoli Campi Flegrei, Colle D'Isarco e Quarto Oggiaro;

questi incidenti sono accomunati dalla medesima dinamica: treni fermi in linea per guasto, causa la mancanza delle luci rosse della coda, risultano «invisibili» al treno sopraggiunto sebbene in regime di «marcia a vista»;

il comportamento adottato nei confronti dei macchinisti che applicano correttamente le norme di sicurezza appare così illogico e privo di elementi formali da assumere i contorni di una vera e propria prassi aziendale alternativa alle regole vigenti;

è preoccupante registrare la coincidenza che questa leggerezza nell'applicazione di misure di sicurezza avviene nella stessa struttura del trasporto regionale delle Marche dove nel gennaio 2003 è avvenuto un inspiegabile infortunio mortale costato la vita ad un tecnico rimasto folgorato da una scarica elettrica a 3000 V durante la manutenzione ad un treno ETR 450;

di fronte a comportamenti aziendali di tal genere risultano vani tutti gli sforzi effettuati dalle Istituzioni per divulgare ed affermare capillarmente nel Paese la cultura della sicurezza sul lavoro,

si chiede di sapere:

se l'episodio riferito sia frutto di una politica aziendale interna a tutto il Gruppo delle Ferrovie dello Stato oppure sia il risultato dell'iniziativa isolata dei dirigenti locali;

se non si ritenga di intervenire presso la società Trenitalia Spa - Direzione regionale Marche, mediante il locale Ispettorato provinciale, per verificare l'uso da parte aziendale dello strumento disciplinare per il contenimento dei costi riguardanti le procedure di sicurezza;

se non si ritenga opportuno effettuare una specifica indagine presso la stessa Direzione regionale delle Marche per verificare il rispetto del decreto legislativo n. 626/94 e delle norme particolari di sicurezza vigenti in materia di trasporto ferroviario.

(4-06222)

